



DETEZIONE AMMINISTRATIVA DEI MIGRANTI E DEI RICHIEDENTI ASILO

Guida per i professionisti

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

DETENZIONE AMMINISTRATIVA DEI MIGRANTI E DEI RICHIEDENTI ASILO

Guida per i professionisti

Edizione Francese:
*Rétention administrative des migrants et des
demandeurs d'asile – Guide pour les praticiens*

*Le opinioni espresse in questo documento
sono responsabilità degli autori e
non riflettono necessariamente la
politica del Consiglio d'Europa.*

La riproduzione di estratti (fino a 500 parole)
è autorizzata, salvo a fini commerciali, a
condizione di preservare l'integrità del testo,
di non usare il passaggio fuori contesto, di
non fornire informazioni incomplete o di
non sviare il lettore dalla natura, la portata o
il contenuto del testo. Il testo originale deve
sempre essere citato come segue:

“© Consiglio d'Europa, anno di pubblicazione”.

Qualsiasi altra domanda riguardante la
riproduzione/traduzione di tutto o parte
del documento deve essere inviata alla
Direzione delle Comunicazioni, Consiglio
d'Europa (F-67075 Strasburgo Cedex
o publishing@coe.int).

Tutte le altre corrispondenze relative a
questo documento devono essere inviate
alla Divisione della Cooperazione giuridica,
Direzione Generale Risorse Umane e
Stato di diritto (DGI-CDCJ@coe.int).

Copertina e layout:
Dipartimento produzione documenti e
pubblicazioni (SPDP), Consiglio d'Europa

Foto: © Consiglio d'Europa

© Consiglio d'Europa, novembre 2023

Indice

PREFAZIONE	5
INTRODUZIONE	7
CAPITOLO 1 – DETENZIONE AMMINISTRATIVA	13
1.1. Quando può essere giustificata la detenzione amministrativa?	13
1.2. Chi può decidere del trattenimento e cosa dovrebbe contenere questa decisione o ordinanza?	16
1.3. Per quanto tempo può essere giustificato il trattenimento?	17
1.4. Quali garanzie aggiuntive applicare alle persone vulnerabili?	17
1.5. Garanzie procedurali in caso di trattenimento	19
CAPITOLO 2 – PROCEDURE ALL'ARRIVO PRESSO LA STRUTTURA DETENTIVA	21
2.1. Perquisizioni	21
2.2. Registrazione	22
2.3. Informazioni all'arrivo	23
2.4. Visita medica	23
CAPITOLO 3 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	27
3.1. Informazioni alle persone trattenute	27
3.2. Come informare le persone trattenute	29
3.3. Comunicazione e contatto con l'esterno	30
CAPITOLO 4 – CONDIZIONI DI DETENZIONE E TRATTAMENTO DELLE PERSONE TRATTENUTE	35
4.1. Strutture idonee	35
4.2. Alimentazione, acqua potabile, abbigliamento e biancheria da letto	39
4.3. Libertà di pensiero, coscienza, religione e di credo	41
4.4. Attività recreative e di svago	42
4.5. Strutture igienico-sanitarie	43
4.6. Casi specifici	44
CAPITOLO 5 – ASSISTENZA SANITARIA	53
5.1. Accesso ad un'adeguata assistenza sanitaria	53
5.2. Servizi sanitari	54
5.3. Prestatori di assistenza sanitaria	56
5.4. Risposta a situazioni ed esigenze specifiche	57
5.5. Cartelle cliniche e riservatezza	63
5.6. Documentazione e segnalazione di accuse, sospetti e prove mediche di maltrattamenti	64
5.7. Salute pubblica	65

CAPITOLO 6 – PERSONALE	69
6.1. Personale e formazione	69
6.2. Gestione delle emergenze	72
CAPITOLO 7 – MANTENIMENTO DELL'ORDINE	75
7.1. Sicurezza, disciplina, isolamento e mezzi di contenzione	75
7.2. Perquisizioni	78
CAPITOLO 8 – MECCANISMI DI DENUNCIA E MONITORAGGIO INDIPENDENTE	81
8.1. Meccanismi di denuncia	81
8.2. Monitoraggio indipendente	82
ALLEGATO 1 – CHECKLIST PER AVVOCATI	87
1. Ricevere istruzioni da un cliente	87
2. Vulnerabilità	88
3. Condizioni generali di trattenimento	91
ALLEGATO 2 – CHECKLIST PER MEDICI	95
1. All'arrivo della persona nella struttura detentiva	95
2. Alla partenza della persona dalla struttura detentiva	96
3. Durante l'intero periodo di trattenimento	96
NOTE	99

PREFAZIONE

Per secoli, i nostri paesi sono stati forgiati considerevolmente dai flussi migratori. La migrazione ha contribuito al ricco tessuto delle nostre società. Purtroppo, la stigmatizzazione dei migranti nella retorica populista non è nuova ed è attualmente evidente in troppi dei nostri paesi. Tale discorso comporta il rischio di un cambiamento nel modo in cui viene percepita la detenzione amministrativa dei migranti e dei richiedenti asilo – da una situazione temporanea nell’attesa che venga esaminato il loro diritto di soggiorno ad una punizione.

Non bisogna mai perdere di vista il fatto che tutti i migranti e richiedenti asilo hanno lasciato i loro paesi d’origine e si sono radicati per motivi che vanno dai conflitti alla persecuzione e alla povertà. I migranti ed i richiedenti asilo arrivano con la propria storia di vita. Tuttavia, hanno in comune la speranza di un futuro migliore, un’aspirazione condivisa da tutti gli esseri umani. Lasciando il loro paese, si sono lasciati alle spalle i loro cari, talvolta i loro averi, e hanno viaggiato con grandi rischi, spesso cadendo preda di trafficanti e di passeur. Questi viaggi sono spesso un’esperienza profondamente traumatica. Molti di loro sono ancora minori, il che rende la situazione ancora più straziante.

I migranti ed i richiedenti asilo sono titolari di diritti umani, come tutti noi. Questa premessa fondamentale dovrebbe definire il modo in cui vengono trattati dai paesi in cui arrivano. La presente guida è stata redatta con l’obiettivo principale di riunire le norme esistenti in materia di detenzione amministrativa, al fine di garantire che i migranti ed i richiedenti asilo siano trattati umanamente e con dignità. Si fonda principalmente sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quale interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e su altre fonti giuridiche pertinenti. In altre parole, questa guida non è volta a creare nuove norme, ma semplicemente a sottolineare quelle che devono essere rispettate ed a presentarle in modo che siano facili da utilizzare per i professionisti. In definitiva, il modo in cui i nostri paesi trattano i migranti ed i richiedenti asilo posti in detenzione amministrativa la dice lunga sulla resilienza delle nostre società democratiche.

Christos Giakoumopoulos

Direttore Generale dei diritti umani e dello Stato di diritto

INTRODUZIONE

La gestione dei flussi migratori è una prerogativa che gli Stati membri devono esercitare¹ nel pieno rispetto dei diritti umani dei richiedenti asilo e dei migranti e che continua a rappresentare una sfida considerevole per gli Stati membri.² In questo contesto, la detenzione amministrativa rimane una delle questioni più urgenti a cui sono confrontate l'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo (la "Corte").

Il Consiglio d'Europa continua a fornire ulteriori orientamenti giuridici e sostegno agli Stati membri per affrontare tali situazioni.³ In un contesto migratorio in costante evoluzione, permane la necessità impellente di riunire le norme minime e le linee guida relative alle condizioni di trattenimento dei migranti.⁴

Questa guida è stata elaborata a tal fine. Intende aiutare gli Stati membri ad attuare i loro doveri ed obblighi nei confronti dei richiedenti asilo e dei migranti in questo contesto servendo da punto di riferimento per un'ampia gamma di professionisti nel campo del trattenimento dei migranti.

Il punto di partenza di questa guida è ricordare che la privazione della libertà nel contesto dell'immigrazione differisce dalla detenzione o reclusione nelle cause penali. Può essere utilizzata solo come misura amministrativa nell'attesa dell'allontanamento dal paese e dovrebbe essere imposta solo come misura di ultima istanza in assenza di altre alternative; dovrebbe essere autorizzata/esaminata da un'autorità giudiziaria, essere necessaria per scopi legittimi ed essere imposta per il più breve termine possibile.⁵

È anche importante ricordare che, in alcuni casi, una persona non è idonea alla detenzione amministrativa a causa di specifiche vulnerabilità (per esempio se si tratta di una donna incinta, di un minore, di una vittima di tortura o di tratta di esseri umani, o ha problemi di salute fisica o mentale).⁶ Tutte le persone trattenute dovrebbero essere trattate nel rispetto della loro dignità e dei loro diritti umani, e le autorità dovrebbero adottare misure per evitare qualsiasi forma di discriminazione nei loro confronti.⁷ Gli Stati membri hanno un onere considerevole a tal riguardo.

Obiettivo della guida

La presente guida⁸ è stata elaborata dal Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) per i professionisti che operano nel campo della migrazione quale strumento pratico che contribuirà a migliorare la loro capacità di prevenire

efficacemente ed adeguatamente qualsiasi rischio e forma di abuso o violazione dei diritti delle persone private della libertà, ed a rafforzare il rispetto della loro dignità e dei loro diritti fondamentali, in linea con le norme internazionali ed europee esistenti.

A chi si rivolge questa guida?

Questa guida pratica è volta ad aiutare ed assistere un'ampia gamma di professionisti e altre parti interessate che operano nel campo della migrazione. In particolare:

- ▶ il personale responsabile delle decisioni di trattenimento iniziale, di mantenimento in detenzione o di rilascio;
- ▶ le guardie di frontiera;
- ▶ i professionisti del settore sanitario;
- ▶ il personale dei centri di permanenza;
- ▶ gli interpreti;
- ▶ i giuristi;
- ▶ le organizzazioni non governative (ONG) e gli altri volontari che aiutano le persone trattenute o cooperano con le autorità incaricate della detenzione amministrativa.

Campo di applicazione della guida

La presente guida copre tutte le situazioni in cui le persone sono private della loro libertà in applicazione delle leggi in materia di migrazione e asilo; in particolare l'arrivo, il soggiorno, lo status e l'allontanamento dei cittadini stranieri nonché la legislazione relativa ai rifugiati, ai richiedenti asilo e ad altre forme di protezione internazionale. Le persone poste in custodia cautelare o detenute in seguito a condanne penali non ricadono sotto questa guida.

La guida è volta a coprire qualsiasi tipo di centro di permanenza in cui una persona viene privata della libertà, che sia in seguito ad una decisione formale presa da un'autorità competente o per una situazione che di fatto equivale alla privazione di libertà.

Criteri di distinzione tra restrizione della libertà di movimento e privazione di libertà

Per determinare se una persona è "privata della sua libertà di movimento" ai sensi dell'Articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (la

“Convenzione”), bisogna partire dalla sua situazione concreta. Inoltre, occorre tener conto di tutta una serie di criteri come:⁹

- ▶ il tipo;
- ▶ la durata;
- ▶ gli effetti;
- ▶ la modalità di esecuzione della misura in questione.¹⁰

Nel determinare la distinzione tra una restrizione della libertà di movimento e la privazione della libertà nelle zone di transito aeroportuali e nelle strutture di accoglienza per l'identificazione e la registrazione delle persone, i fattori presi in considerazione dalla Corte possono essere sintetizzati come segue:

- ▶ la situazione e le scelte delle persone interessate;
- ▶ il regime giuridico applicabile nel paese interessato;
- ▶ la durata, lo scopo delle misure e la protezione procedurale pertinente di cui godevano le persone interessate;
- ▶ la natura ed il grado delle restrizioni concretamente imposte alle persone interessate.

Come utilizzare questa guida

Questa guida è stata elaborata in modo da consentire ai professionisti di consultare separatamente ognuno dei suoi otto capitoli dedicati ciascuno ad un aspetto specifico della detenzione amministrativa. Alla fine di ogni capitolo gli utenti troveranno strumenti utili, comprese una sintesi della guida ed una toolbox, in cui si fa riferimento ad ulteriori letture e documentazioni utili. Al termine della guida, gli utenti troveranno una checklist per medici ed avvocati.

Questa guida si basa sulle norme giuridiche internazionali ed europee, in particolare sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).¹¹ Occorrerà quindi interpretare ed utilizzare questa guida tenendo conto delle evoluzioni nazionali ed internazionali in materia di detenzione amministrativa.

Terminologia impiegata e definizioni¹²

Ai fini della presente guida, i termini più comunemente utilizzati devono essere intesi come segue.

Detenzione amministrativa di migranti o trattenimento di migranti: qualsiasi situazione in cui una persona è privata della libertà o trattenuta in condizioni che di fatto equivalgono ad una privazione della libertà, con o senza una

decisione ufficiale di un'autorità competente, in applicazione delle leggi in materia di migrazione ed asilo.¹³

Persona trattenuta: qualsiasi migrante, richiedente asilo, rifugiato o cittadino straniero trattenuto in applicazione delle leggi relative alla migrazione e all'asilo.

Struttura detentiva: il luogo in cui una persona è trattenuta in applicazione delle leggi relative alla migrazione e all'asilo, come centri di permanenza, centri di accoglienza, zone internazionali aeroportuali, zone di transito, ecc.

Autorità competente: qualsiasi organo, giudiziario o amministrativo, autorizzato dal diritto interno ad ordinare o decidere di una situazione che equivale alla privazione di libertà di una persona in applicazione delle leggi relative alla migrazione e all'asilo. Include anche enti privati, sotto contratto che hanno mandato di amministrare il collocamento di tali persone e gestire le strutture detentive.

Minore: qualsiasi essere umano che abbia meno di 18 anni.¹⁴

Minore non accompagnato: un minore che è stato separato da entrambi i genitori e da altri familiari e che non è in custodia di un adulto a cui, per legge o consuetudine, è attribuita la responsabilità di occuparsene.

Minore separato: un minore che è stato separato da entrambi i genitori, o dalle persone che ne avevano la responsabilità principale per legge o per consuetudine, ma non necessariamente da altri familiari. Un minore separato può quindi essere accompagnato da altri membri adulti della famiglia.

Personale: personale impiegato o distaccato in una struttura detentiva che svolge funzioni legate alle condizioni di trattenimento o al benessere di una persona in detenzione amministrativa. Si tratta, tra gli altri, di personale che svolge una serie di ruoli, come agenti di sicurezza, funzionari del centro, supervisori e gestori, siano essi impiegati direttamente dallo Stato o con contratti di sub-appalto.

Personale sanitario: medici, dentisti, psicologi, psichiatri, personale paramedico o infermieri idoneamente formati, autorizzati ad esercitare ai sensi delle norme professionali nazionali.

Persona vulnerabile: una persona cui si sono riscontrate esigenze particolari in seguito ad una valutazione della sua situazione e che ha il diritto di invocare l'obbligo dello Stato di fornirle una protezione e un'assistenza speciali nel contesto della migrazione e dell'asilo.¹⁵

Allontanamento: il rimpatrio volontario o l'allontanamento forzato di una persona dallo stato di accoglienza, che include l'espulsione.

Organizzazioni non-governative: organizzazioni locali, regionali, nazionali o internazionali senza scopo di lucro competenti in questo campo, indipendenti dal governo e accreditate o riconosciute dagli Stati di accoglienza.

Abbreviazioni

Ai fini della presente guida e delle sue note, le abbreviazioni più comunemente utilizzate sono:

APT	Associazione per la prevenzione della tortura
CDDH	Comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione Europea
CPT	Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
FRA	Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali
GC	Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo
ICCPR	Patto internazionale sui diritti civili e politici
IDC	Coalizione internazionale per la detenzione di rifugiati, richiedenti asilo e immigrati
IOM	Organizzazione internazionale per le migrazioni
NGO	Organizzazione non governativa
OHCHR	Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Capitolo 1

DETEZIONE AMMINISTRATIVA

Considerata l'importanza fondamentale della protezione dei diritti umani in Europa, la detenzione amministrativa per i migranti deve essere conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alle altre convenzioni pertinenti in materia,¹⁶ alla giurisprudenza della Corte e alle norme elaborate dagli organi di monitoraggio competenti, come il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT). Di conseguenza:

- ▶ in primo luogo, e innanzitutto, qualsiasi detenzione amministrativa deve essere consentita in quanto tale; in altre parole, la decisione del trattenimento deve essere conforme al diritto alla libertà e alla sicurezza ai sensi dell'Articolo 5.1 della Convenzione e dell'articolo 9.1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR). Questo aspetto è ulteriormente approfondito in questo capitolo, che ricorda i principi fondamentali da considerare prima di sottoporre una persona a detenzione amministrativa;
- ▶ in secondo luogo, la detenzione è conforme ai diritti umani solo quando la legalità della detenzione stessa e le sue condizioni sono conformi alle norme in materia di diritti umani. Questa seconda nozione di "condizioni" sarà dettagliata nei capitoli successivi.

1.1. Quando può essere giustificata la detenzione amministrativa?

Ai sensi dell'Articolo 5.1 *f* della Convenzione, le autorità nazionali possono privare una persona della sua libertà in un contesto di immigrazione solo per i seguenti scopi:

- ▶ per impedire l'ingresso non autorizzato nel Paese;
- ▶ in attesa dell'espulsione o dell'estradizione della persona.

Qualsiasi privazione della libertà che non persegua questi obiettivi violerà l'articolo 5.1.f della Convenzione. Ad esempio, una persona non dovrebbe essere detenuta per il solo motivo di aver presentato una domanda di protezione internazionale.¹⁷

Per i richiedenti asilo si applicano norme più restrittive e la detenzione amministrativa può essere utilizzata solo in circostanze più limitate.¹⁸

La legislazione dell'UE autorizza il trattenimento dei migranti, tra l'altro, nei seguenti casi:¹⁹

- ▶ per determinare e verificare l'identità o la nazionalità del richiedente;
- ▶ per esaminare elementi della domanda di asilo che non potrebbero essere accertati in assenza di detenzione, in particolare quando esiste un rischio di fuga;
- ▶ per decidere sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;
- ▶ per far fronte al rifiuto del richiedente di collaborare in vista della sua espulsione;
- ▶ quando lo richiede la protezione della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico;
- ▶ per garantire le procedure di trasferimento ai sensi del Regolamento di Dublino.

Inoltre, per essere compatibili con lo scopo generale ed il requisito sancito dall'Articolo 5.1.f della Convenzione, tutte le procedure relative al trattenimento di una persona devono:

- ▶ non essere arbitrarie;
- ▶ essere prescritte dalla legge;
- ▶ essere necessarie e proporzionate alla finalità legittima.

i. “Detenzione arbitraria”

Le decisioni o ordinanze di trattenimento devono essere prese dalle autorità competenti e solo su base individuale, in conformità con la legge e dopo aver considerato tutti i fatti pertinenti relativi alla persona interessata.²⁰ Nel determinare se una decisione di trattenimento sia stata presa in modo arbitrario o meno, la Corte prende in considerazione i seguenti fattori chiave rilevanti:²¹

- ▶ se il trattenimento avviene in buona fede e si basa su fondamenti giuridici;²²
- ▶ se è strettamente legato allo scopo di evitare l'ingresso non autorizzato della persona nel paese o a fini di espulsione;
- ▶ se la struttura detentiva e le condizioni di detenzione sono adeguate;²³
- ▶ se la durata della detenzione supera quella ragionevolmente necessaria per lo scopo perseguito.

ii. “Detenzione legale”

Tutte le procedure relative alla detenzione amministrativa dovrebbero essere prescritte dalla legislazione nazionale. Lo scopo di questo requisito è evitare qualsiasi rischio di arbitrarietà da parte delle autorità. Questo requisito implica come minimo che la base giuridica (il diritto nazionale) sia accessibile al pubblico.

Giurisprudenza pertinente della Corte

Nel caso *Amuur c. Francia*, ad esempio, il trattenimento del ricorrente nella zona di transito dell'aeroporto di Parigi-Orly si basava su due atti non resi pubblici. La Corte ha ritenuto che nessuno di questi testi costituisse una “legge” di “qualità” sufficiente da offrire un’adeguata protezione giuridica nel diritto interno contro ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche.²⁴

Nella causa *Mathloom c. Grecia*, la Corte ha inoltre sottolineato che, per rispettare la Convenzione nel diritto interno, il periodo di detenzione dovrebbe essere sempre ragionevole per raggiungere lo scopo della misura di privazione della libertà.²⁵

Nella causa *Suso Musa c. Malta*, le autorità avevano autorizzato per legge l’ingresso o il soggiorno di migranti richiedenti asilo. Il successivo trattenimento del ricorrente allo scopo di impedire l’ingresso non autorizzato sollevava la questione della legalità del trattenimento.²⁶

Nella causa *Nabil e altri c. Ungheria*, la Corte ha sottolineato che quando le autorità decidono di prolungare il periodo iniziale di detenzione del richiedente asilo, non dovrebbero limitarsi a reiterare gli argomenti su cui si fondava la decisione iniziale.²⁷

iii. “Necessità della detenzione e proporzionalità rispetto allo scopo legittimo”

La detenzione, a causa della sua natura ampiamente invasiva, dovrebbe essere applicata solo come misura di ultima istanza, quando assolutamente necessaria e per il più breve tempo possibile, e dopo che sia stato stabilito, con un esame attento e minuzioso, che nessuna misura alternativa meno coercitiva poteva essere efficace nel caso specifico.

L’alternativa più appropriata alla detenzione è la misura che, nelle particolari circostanze della persona interessata, può essere applicata efficacemente e costituisce la minore restrizione di libertà per quella persona ed il più alto livello di protezione dei suoi diritti e interessi.

Le alternative alla detenzione possono essere – senza limitarsi – le seguenti:²⁸

- ▶ presentarsi regolarmente alla polizia o alle autorità per l'immigrazione;
- ▶ consegnare un passaporto o un documento di viaggio;
- ▶ autorizzazione temporanea a rimanere nel territorio;
- ▶ affido familiare per i minori non accompagnati e separati;²⁹
- ▶ strutture residenziali fornite dalle autorità;
- ▶ centri aperti o semi-aperti per migranti e richiedenti asilo;
- ▶ residenza assegnata per un periodo determinato;
- ▶ liberazione su cauzione con o senza garanzie;
- ▶ garanzia fornita da terzi;
- ▶ sostegno con gestione del caso o da parte di un assistente sociale;
- ▶ monitoraggio elettronico, p.es. braccialetto.³⁰

Da ricordare

Quando privano una persona della sua libertà, che sia all'arrivo o in attesa dell'allontanamento, le autorità nazionali dovrebbero ricordare che:

- ▶ qualsiasi privazione della libertà è giustificata solo finché è in corso una procedura di allontanamento. Se tale procedura non viene condotta con la dovuta diligenza, l'ammissibilità della detenzione cesserà ai sensi dell'Articolo 5.1.f della Convenzione;
- ▶ Il trattenimento in vista dell'allontanamento non dovrebbe essere di natura punitiva e dovrebbe essere accompagnato da adeguate garanzie;
- ▶ occorre valutare se l'allontanamento è una prospettiva realistica e se la detenzione in vista dell'allontanamento è giustificata da subito, o continua ad essere giustificata;
- ▶ dovrebbero essere previste garanzie procedurali in grado di evitare il rischio di detenzione arbitraria in attesa di espulsione. Tali garanzie possono includere limiti di tempo ragionevoli per il trattenimento, consulenza giuridica, disponibilità di un ricorso giudiziario, ecc.

1.2. Chi può decidere del trattenimento e cosa dovrebbe contenere questa decisione o ordinanza?

Le decisioni o ordinanze di trattenimento dovrebbero essere prese dalle autorità giudiziarie o amministrative competenti. Ciò presuppone che il diritto nazionale designi le autorità competenti a tale scopo e stabilisca la procedura da seguire.

1.3. Per quanto tempo può essere giustificato il trattenimento?

La detenzione dovrebbe essere imposta per il più breve tempo possibile³¹ e in nessun caso il trattenimento dei migranti dovrebbe essere a tempo indeterminato. Come sottolineato dalla Corte, il trattenimento dei migranti è ammissibile solo fino a quando le procedure che lo giustificano sono perseguite con la dovuta diligenza.³² Le persone trattenute dovrebbero essere rilasciate non appena cessano di applicarsi i motivi del loro trattenimento.

Oltre allo scopo legittimo, la Corte esamina attentamente la durata della detenzione alla luce della situazione e delle vulnerabilità della persona trattenuta e delle sue condizioni di detenzione.³⁴ A seconda delle circostanze, anche due ore di detenzione possono, in alcuni casi, essere considerate una privazione della libertà ai sensi dell'Articolo 5.1 della Convenzione.³⁵

Giurisprudenza pertinente della Corte

Nella causa *Louled Massoud c. Malta*, il ricorrente era stato posto in un centro di detenzione per più di 18 mesi in vista dell'espulsione. In seguito al rigetto della sua domanda di asilo, la probabile assenza di una prospettiva realistica di espulsione per un periodo così lungo ha reso illegale la detenzione del ricorrente.³⁶

1.4. Quali garanzie aggiuntive applicare alle persone vulnerabili?

È stato confermato in molte occasioni che la vulnerabilità è inerente alla situazione dei migranti.³⁷ Prima di qualsiasi decisione o ordinanza di trattenimento, andrebbero esaminati la situazione specifica e lo stato di salute della persona per valutare se il collocamento in detenzione la metterebbe in una situazione di particolare vulnerabilità o a rischio e se necessita di cure, attenzione o assistenza specifiche.³⁸

La detenzione di una persona vulnerabile non è conforme all'articolo 5.1.f della Convenzione se lo scopo perseguito può essere raggiunto con altre misure meno coercitive. Ciò richiede che le autorità competenti considerino le alternative alla detenzione alla luce della situazione particolare della persona. L'assenza di iniziative ed i ritardi nel condurre questa valutazione di vulnerabilità possono suscitare seri dubbi sulla buona fede delle autorità.³⁹ Oltre all'articolo 5.1.f della Convenzione, la detenzione amministrativa di persone vulnerabili può sollevare problemi ai sensi dell'articolo 3 della

Convenzione con particolare attenzione alle condizioni di detenzione, alla sua durata, alle particolari vulnerabilità della persona e all'impatto della detenzione su di essa.

La vulnerabilità può derivare dallo stato fisico, dallo stato di salute o dalle esperienze passate di una persona: le sue manifestazioni e gli obblighi per affrontare la vulnerabilità possono quindi variare notevolmente. Sulla base della giurisprudenza della Corte, si possono citare i seguenti esempi:⁴⁰

- ▶ minori;⁴¹
- ▶ minori non accompagnati e separati;⁴²
- ▶ donne incinte e madri che allattano;⁴³
- ▶ persone anziane;
- ▶ genitori single con figli;⁴⁴
- ▶ persone con disabilità o malattie gravi;⁴⁵
- ▶ persone LGBTI;⁴⁶
- ▶ vittime della tratta di esseri umani;⁴⁷
- ▶ vittime di tortura, maltrattamenti, violenza sessuale e di genere o violenza domestica, di natura fisica o psicologica.⁴⁸

Giurisprudenza pertinente della Corte

Nel caso *Rahimi c. Grecia*, le condizioni di detenzione di un minore non accompagnato in un centro di detenzione, in particolare per quanto riguarda l'alloggio, l'igiene e le infrastrutture, erano state così pessime da minare il significato stesso di dignità umana. Inoltre, il ricorrente, a causa della sua età e delle sue condizioni personali, si trovava in una situazione di estrema vulnerabilità e le autorità non avevano tenuto conto della sua situazione particolare al momento del trattenimento. Di conseguenza, pur considerando che la detenzione era durata solo due giorni, le condizioni di detenzione del ricorrente avevano costituito di per sé un trattamento degradante in violazione dell'Articolo 3 della Convenzione. A causa della sua giovane età, dell'irregolarità della sua situazione amministrativa in un paese che non conosceva e del fatto che non era accompagnato e quindi abbandonato a sé stesso, il ricorrente era chiaramente considerato una persona altamente vulnerabile. Di conseguenza, la Corte ha ricordato che le autorità greche avevano l'obbligo di proteggerlo e di prendersi cura di lui adottando misure adeguate alla luce degli obblighi positivi derivanti dall'Articolo 3 della Convenzione.⁴⁹

1.5. Garanzie procedurali in caso di trattenimento

Anche se detenute, le persone continuano a godere di una serie di diritti procedurali relativi alla loro detenzione. Ai sensi dell'articolo 5.2 della Convenzione, esse hanno il diritto di essere informate, in una lingua a loro comprensibile,⁵⁰ dei motivi della loro privazione di libertà.⁵¹ Ciò consentirebbe loro di contestare davanti ad un tribunale le condizioni procedurali e sostanziali essenziali affinché la "legalità" della loro privazione di libertà sia conforme all'Articolo 5.1 della Convenzione. I tribunali nazionali dovrebbero esaminare e decidere "rapidamente" la legalità della detenzione delle persone ed ordinarne il rilascio se la detenzione non è legale.

Ai sensi dell'Articolo ¹³ della Convenzione, le persone trattenute hanno anche il diritto ad un ricorso effettivo in caso di reclami relativi alle condizioni della loro detenzione.⁵² Per essere considerati effettivi, tali ricorsi devono offrire la possibilità di migliorare le condizioni materiali della detenzione ed il diritto ad un risarcimento esecutivo per la violazione che si è già verificata a causa di tali condizioni.⁵³

Da ricordare

Nel valutare una decisione di trattenimento, le autorità competenti devono tener presente quanto segue:

- ▶ Il trattenimento ha una base giuridica nel diritto nazionale e quest'ultima è sufficientemente chiara e prevedibile per tutti?
- ▶ La decisione viene presa da un'autorità competente per adottare una misura di trattenimento ai sensi della legislazione nazionale?
- ▶ La detenzione è necessaria e proporzionata all'obiettivo perseguito?
- ▶ La persona si trova in una situazione di vulnerabilità?
- ▶ Esistono altre alternative alla detenzione per ottenere gli stessi risultati desiderati descritti sopra? È ragionevole escludere queste alternative?
- ▶ La base giuridica e le ragioni della decisione di trattenimento sono state debitamente spiegate alla persona interessata in un modo e in una lingua ad essa comprensibili?
- ▶ La persona interessata è stata informata della possibile durata della detenzione?
- ▶ La persona è stata informata sulle procedure per contestare la propria detenzione ed il trattamento subito durante la detenzione?
- ▶ La persona ha la possibilità di accedere a tali ricorsi ed esercitarli?

Toolbox/ulteriori letture

- ▶ Corsi HELP online su Asilo e Diritti umani
- ▶ Corsi HELP online, Alternative alla detenzione amministrativa
- ▶ Comitato direttivo per i diritti umani (CDDH), [Alternatives to immigration detention: fostering effective results](#), Guida Pratica, giugno 2019
- ▶ Raccolta di rapporti di visite, dichiarazioni pubbliche e norme del [CPT](#)
- ▶ Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione

Capitolo 2

PROCEDURE ALL'ARRIVO PRESSO LA STRUTTURA DETTENTIVA

La nozione di arrivo si riferisce al momento dell'arrivo presso la struttura detentiva. Le persone che arrivano nella struttura comprendono le persone che sono trattenute per la prima volta e quelle che vengono trasferite da una struttura ad un'altra. Ogni persona posta in detenzione amministrativa deve essere perquisita e registrata all'arrivo nella struttura detentiva nonché informata sul regolamento interno del centro e sui suoi diritti e doveri durante la permanenza. Inoltre, al loro ingresso in una struttura di detenzione amministrativa, tutti i detenuti devono essere sottoposti ad una visita medica il prima possibile, idealmente entro 24 ore dal loro arrivo.⁵⁴

Nel caso in cui non rispettassero le procedure all'arrivo, le autorità competenti avranno l'onere di dimostrare di aver rispettato i diritti della persona trattenuta.⁵⁵

2.1. Perquisizioni

Le autorità responsabili del funzionamento e della gestione dei luoghi di detenzione devono garantire che tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi i pericoli per la vita, siano ridotti.⁵⁶ Ciò è in linea con l'obbligo dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, di proteggere e promuovere la salute ed il benessere delle persone detenute e del personale, in particolare nei casi in cui il pericolo è prevedibile.⁵⁷

Le autorità sono pertanto tenute a prendere le precauzioni di base necessarie per affrontare qualsiasi rischio identificato in materia di salute e sicurezza e per prevenire situazioni di pericolo per la vita o l'incolumità fisica.⁵⁸ È importante che le autorità perquisiscano inizialmente le persone all'arrivo nei luoghi di detenzione in condizioni che rispettino e promuovano la dignità e la privacy dell'individuo, in modo da identificare e confiscare eventuali oggetti proibiti dalla legge, come armi illegali.

2.2. Registrazione

La Corte ha ripetutamente sottolineato l'importanza di registrare informazioni accurate sulle persone private della libertà perché la detenzione sia legale ai sensi dell'articolo 5.1 della Convenzione e per rispettare il diritto della persona di presentare ricorso riguardo alla legalità della detenzione ai sensi dell'articolo 5.4 della Convenzione.⁵⁹ Pertanto, una registrazione accurata è un'importante garanzia contro la detenzione arbitraria e la detenzione in isolamento.⁶⁰

I registri devono contenere le seguenti informazioni (lista non esauriente):

- ▶ l'identità della persona (nome e cognome, sesso, data di nascita e nazionalità o paese d'origine o status di apolide della persona identificata dai documenti o dall'auto-dichiarazione) ed altre informazioni pertinenti (lingua parlata, religione, abitudini alimentari, ecc.);
- ▶ se la persona ha fatto richiesta di protezione internazionale/asilo;
- ▶ la data, l'ora ed il luogo in cui la persona è stata privata della libertà e l'identità dell'autorità responsabile;
- ▶ l'autorità che ha ordinato il trattenimento (l'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale che ha emesso l'ordinanza di trattenimento);
- ▶ le motivazioni (motivo del trattenimento e relativa base giuridica nel diritto interno);
- ▶ il luogo di detenzione, la data e l'ora di ammissione nel centro e l'autorità responsabile della struttura detentiva;
- ▶ eventuali elementi relativi allo stato di salute della persona interessata e all'eventuale presenza di esigenze specifiche;
- ▶ un inventario degli effetti personali (gli effetti personali della persona al momento dell'ingresso nel centro di detenzione, in particolare oggetti di valore, dispositivi elettronici, bagagli, medicinali o contanti), e se tali oggetti sono lasciati alla persona interessata o conservati dalle autorità;⁶¹
- ▶ se pertinente, il trasferimento verso o da un'altra struttura (compreso il luogo di detenzione di origine e l'autorità responsabile del trasferimento);
- ▶ se del caso, informazioni su parenti o figli della persona interessata, soprattutto se è trattenuto più di un membro di un gruppo familiare.⁶²

Se necessario, per completare la registrazione, si dovrebbe offrire l'assistenza di un interprete in grado di comunicare in una lingua/dialetto comprensibile alla persona trattenuta. Questo servizio può essere fornito di persona o in remoto

per telefono e si estende ad altre situazioni in cui è necessario un interprete, ad esempio per cure sanitarie o consulenza giuridica.

La persona interessata deve aver accesso al registro.⁶³ L'accesso può essere garantito fornendole una copia della registrazione o consentendole di accedere fisicamente al registro su sua richiesta.

Dovrebbe essere garantito l'accesso al registro da parte di terzi che abbiano un interesse legittimo fissato dal diritto nazionale, come i parenti delle persone detenute, i loro rappresentanti, gli avvocati e le organizzazioni della società civile autorizzate ad accedere a tale registro, ove applicabile, nel rispetto del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali delle persone interessate.

2.3. Informazioni all'arrivo

Le informazioni sul regolamento interno del centro e sui diritti e doveri dell'interessato devono essere fornite senza indugio fin dall'arrivo nel centro di detenzione, ovvero nel più breve tempo possibile.

2.4. Visita medica

Dal momento in cui le persone vengono poste in detenzione, le autorità competenti sono responsabili di qualsiasi maltrattamento a cui potrebbero essere sottoposte.⁶⁴ Pertanto, dovrebbero offrire una visita medica individuale per valutare la salute fisica e mentale delle persone trattenute, non appena possibile, dopo l'arrivo nella struttura detentiva.⁶⁵

Gli obiettivi della visita medica sono:

- ▶ esaminare la persona interessata per individuare eventuali malattie trasmissibili al fine di tutelare la salute pubblica (ad esempio, Covid-19) e, in particolare, la salute delle altre persone detenute, del personale e dei rappresentanti della società civile che interagiscono con loro;
- ▶ identificare le esigenze mediche e le vulnerabilità che richiedono particolari cure ed attenzioni, in particolare menomazioni, disabilità, gravidanza o altre questioni legate alla salute riproduttiva, dipendenza da sostanze, età, traumi o rischio di autolesionismo;⁶⁶
- ▶ valutare ed esprimere un parere sull'appropriatezza o meno della detenzione da un punto di vista medico.⁶⁷

Questa visita medica dovrebbe essere effettuata da un medico o da un infermiere pienamente qualificato che riferisca ad un medico, il prima possibile

dopo l'ammissione. La visita medica non dovrebbe interferire indebitamente con i diritti fondamentali della persona interessata.

I risultati della visita medica devono essere registrati in modo completo. La cartella clinica dovrebbe contenere almeno informazioni su lesioni visibili o dichiarazioni su precedenti maltrattamenti, prove di abusi sessuali o altre forme di violenza, compresa la violenza di genere, avvenuti prima dell'ammissione, malattie trasmissibili, come Covid-19, tubercolosi, scabbia, morbillo, epatite o HIV, malattie croniche, come il diabete o l'epilessia, o qualsiasi altra informazione fornita volontariamente dalla persona detenuta.⁶⁸ Le autorità dovrebbero tenere presente che queste persone potrebbero non voler condividere il loro trauma al primo contatto durante la visita medica. Dovrebbero essere indicate e fornite le cure sanitarie per i problemi identificati nella visita.

Le informazioni sulle lesioni e le asserzioni coerenti con tali lesioni, indicative di maltrattamenti, abusi, violenze sessuali o altre violenze, dovrebbero essere immediatamente e sistematicamente portate all'attenzione delle autorità nazionali competenti, indipendentemente dalla volontà della persona interessata.⁶⁹

Da ricordare

È importante rispettare il benessere e la sicurezza di tutte le persone trattate fin dall'arrivo nel luogo di detenzione, raccogliendo e registrando le informazioni pertinenti e seguendo le procedure necessarie, come ad esempio:

- ▶ effettuando una perquisizione legale della persona per identificare eventuali oggetti illeciti;
- ▶ spiegando i loro diritti in una lingua che capiscono;
- ▶ spiegando loro le regole e le procedure del luogo di detenzione in una lingua a loro comprensibile;
- ▶ registrando informazioni chiave come l'identità, le esigenze sanitarie e religiose ed i dettagli della loro situazione personale;
- ▶ procedendo ad una visita medica completa entro 24 ore dall'arrivo, fondata su valutazioni idonee alla loro cultura e tenendo conto di eventuali torture o traumi pregressi.

Toolbox/ulteriori letture

- ▶ Raccolta di rapporti di visite, dichiarazioni pubbliche e norme del [CPT](#)
- ▶ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012
- ▶ UNHCR, [International detention Coalition: Vulnerability Screening Tool – a tool for asylum e migration systems](#), 2016
- ▶ Organizzazione Mondiale della Sanità: [Addressing the health challenges in immigration detention, e alternatives to detention: a country implementation guide -](#), 2022

Capitolo 3

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'accesso alla comunicazione con il mondo esterno rientra tra le norme dei diritti umani applicabili a qualsiasi situazione di privazione della libertà e dovrebbe essere considerato come uno degli elementi per valutare le condizioni di detenzione amministrativa.⁷⁰

3.1. Informazioni alle persone trattenute

Le persone trattenute dovrebbero essere consapevoli della loro situazione giuridica e delle condizioni di detenzione, compresi i doveri ed i diritti soggettivi di cui godono durante il trattenimento.⁷¹

i. Informazioni sulla privazione di libertà

Fin dal primo momento in cui viene presa la decisione di privare una persona della sua libertà, le autorità nazionali dovrebbero informare il diretto interessato, in una lingua che capisca, dei motivi dell'arresto e del loro relativo fondamento giuridico.

Le informazioni sui motivi per cui la persona è trattenuta devono essere quanto più dettagliate possibile.⁷² Le informazioni dovrebbero quindi riferirsi alla situazione individuale concreta della persona interessata e dovrebbero almeno includere:

- ▶ il motivo dell'arresto o del trattenimento;
- ▶ i motivi per i quali viene trattenuta;
- ▶ chi ha deciso il suo trattenimento;
- ▶ la possibile durata del suo trattenimento;
- ▶ il luogo di permanenza.

Oltre ai motivi del trattenimento, la persona dovrebbe essere informata anche dei suoi diritti procedurali, in particolare:

- ▶ il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legale;
- ▶ il diritto di chiedere asilo o altre forme di protezione internazionale o nazionale o di protezione contro l'allontanamento;

- ▶ il diritto di contattare le autorità consolari e/o una persona di sua scelta;
- ▶ il diritto di avere accesso ad un interprete;
- ▶ il diritto di essere ascoltata e di contestare efficacemente la decisione o l'ordinanza di trattenimento davanti ad un'autorità indipendente o ad un tribunale.

ii. Informazioni all'arrivo nella struttura detentiva

Le persone trattenute dovrebbero essere informate sul regolamento interno, sia oralmente sia per iscritto. Il regolamento interno dovrebbe essere principalmente di natura informativa ed indicare la più ampia gamma di questioni, diritti e doveri rilevanti per la vita quotidiana in detenzione.⁷³

Le informazioni fornite sul regolamento interno dovrebbero riguardare, ma non solo, quanto segue:

- ▶ l'uso di dotazioni pubbliche, come sale ricreative, biblioteche, spazi all'aperto, aree per fumatori, caffetterie, cucine o servizi igienici;
- ▶ gli orari dei pasti;
- ▶ gli effetti personali che possono essere confiscati e conservati dall'amministrazione per motivi di sicurezza;
- ▶ le procedure disciplinari e le misure di emergenza;
- ▶ il ruolo dei membri del personale (attività ricreative, pulizia, amministrazione, ecc.);
- ▶ il regime delle visite esterne.

Le persone trattenute dovrebbero essere consapevoli dei loro diritti e doveri all'interno della struttura detentiva, in particolare:

- ▶ il diritto di ricevere informazioni e di comunicare con il mondo esterno, ad esempio con i propri familiari, rappresentanti e avvocati;
- ▶ il diritto di ricevere visite;
- ▶ il diritto di accedere ad un'assistenza sanitaria adeguata, anche a cure psicologiche o psichiatriche;
- ▶ il diritto di denunciare maltrattamenti o qualsiasi problema relativo alle loro condizioni di detenzione, comprese forme specifiche di violenza e discriminazione basate sul genere;
- ▶ il dovere di rispettare il regolamento interno;
- ▶ il dovere di astenersi da qualsiasi forma di violenza nei confronti di altre persone detenute, del personale o di terzi;
- ▶ il dovere di rispettare la privacy delle altre persone detenute.

Le persone trattenute dovrebbero ricevere i dati di contatto degli interlocutori pertinenti e dei servizi disponibili.

iii. Informazioni durante la detenzione

Durante la detenzione, le persone trattenute dovrebbero essere debitamente informate sull'avanzamento della procedura, in particolare:

- ▶ l'esame della legalità e/o delle condizioni del trattenimento;
- ▶ l'avanzamento della loro domanda di asilo o di protezione internazionale;
- ▶ l'esame della legalità di qualsiasi misura di allontanamento ed i suoi dettagli;
- ▶ l'avanzamento di qualsiasi procedura di allontanamento;
- ▶ il loro possibile ricongiungimento con altri membri della famiglia.

iv. Informazioni al momento del rilascio

Al momento del rilascio, le autorità sono incoraggiate a fornire alle persone schede informative pratiche sul paese ospitante (ad esempio, numeri di telefono d'emergenza e recapiti di rifugi e ONG pertinenti, rappresentanti, avvocati, ecc.).

3.2. Come informare le persone trattenute

Le persone trattenute possono essere tenute informate secondo modalità generali o individuali di informazione. L'uso efficace di queste due modalità dovrebbe consentire all'interessato di capire la propria situazione.

i. Modalità generali di informazione all'interno della struttura detentiva

La divulgazione di informazioni attraverso modalità generali può avvenire tramite la distribuzione di opuscoli a tutti i detenuti al momento del loro arrivo nel centro di detenzione e con l'affissione in un luogo pubblico all'interno della struttura detentiva.

Le informazioni fornite secondo modalità generali dovrebbero essere disponibili in lingue ampiamente diffuse, come l'inglese, il francese, l'arabo, il russo, il cinese, lo spagnolo, l'urdu o il farsi. Tuttavia, sono le autorità a poter decidere al meglio l'uso di altre lingue per le informazioni generali nelle specifiche strutture detentive interessate.

ii. Modalità di informazione individuale

Oltre alle modalità generali di informazione sopra descritte, le autorità dovrebbero fornire informazioni individuali a tutte le persone trattenute. Questo obbligo è ancora più importante quando la persona interessata ha difficoltà linguistiche, di lettura o di comprensione, è vittima di violenza o di tratta di esseri umani, è vulnerabile o soffre di disabilità mentali. Nel caso dei minori, le informazioni dovrebbero essere trasmesse in modo adeguato alla loro età e maturità, in una lingua che possano capire, e che sia adattata al loro genere e alla loro cultura.⁷⁴ Dovrebbe essere garantita la presenza di un interprete, se necessario, al momento della comunicazione delle informazioni pertinenti.

Tutte le decisioni, anche provvisorie, prese in relazione al trattenimento o al rilascio, alle condizioni di trattenimento, alla domanda di asilo e ad altre procedure, nonché le modalità di esecuzione di tali decisioni, dovrebbero essere comunicate individualmente alla persona interessata, indipendentemente dal fatto che tali procedure siano state avviate da tale persona per conto proprio o per conto di persone sotto la sua responsabilità.⁷⁵

3.3. Comunicazione e contatto con l'esterno

La possibilità di comunicare con il mondo esterno è essenziale per le persone trattenute. Le autorità competenti dovrebbero fare del loro meglio per facilitare tale comunicazione, mettendo in atto tutte le misure pratiche necessarie per raggiungere questo obiettivo. Tale comunicazione limiterebbe alcuni degli impatti negativi indotti dalla detenzione.

Con chi possono comunicare le persone trattenute?

Le persone trattenute dovrebbero essere autorizzate a comunicare regolarmente con chiunque si trovi al di fuori del centro.

Come dovrebbero poter comunicare?

Le autorità competenti sono nella posizione migliore per individuare i mezzi più efficaci per garantire la comunicazione delle persone trattenute con il mondo esterno, come ad esempio:

- ▶ accesso alle cabine telefoniche (con possibilità di acquistare schede telefoniche);
- ▶ accesso a telefoni fissi (in stanze dedicate);
- ▶ uso di telefoni cellulari⁷⁶ (comprese le chiamate via internet);⁷⁷
- ▶ accesso alla connessione internet (wi-fi) o accesso ad una sala computer;
- ▶ la consegna di lettere senza ritardi e la fornitura di carta e matite.

Le comunicazioni con l'esterno non devono essere sorvegliate o alterate in alcuna forma (censurate), nel rispetto della privacy delle persone trattenute (ad esempio, nessuna registrazione delle visite o delle telefonate, divieto assoluto di leggere e-mail o lettere e altre misure intrusive). Tuttavia, le autorità competenti possono limitare la possibilità di comunicare delle persone trattenute in presenza di motivi impellenti legati alla sicurezza e al mantenimento dell'ordine. Tali limitazioni potrebbero includere un tempo massimo stabilito per l'uso di internet o del computer per ogni persona, al fine di consentire un accesso paritario a tali tipi di comunicazione per tutte le persone detenute, controlli sulle comunicazioni relative ad articoli proibiti (droga, armi, ecc.) o bloccando l'accesso a siti web proibiti. In ogni caso, le limitazioni non dovrebbero essere applicate come misura disciplinare o in modo da compromettere o rendere inefficace il godimento del diritto di comunicare.

i. Visite

Le persone trattenute dovrebbero poter ricevere visite da qualsiasi persona di loro scelta. La struttura detentiva dovrebbe essere ragionevolmente accessibile per consentire visite regolari da parte di familiari (coniugi, sposati o meno),⁷⁸ amici, gruppi locali di sostegno e avvocati.⁷⁹ Le persone dovrebbero avere la possibilità di ricevere visite varie volte a settimana.

Le persone dovrebbero essere informate di essere libere di rifiutare le visite. I visitatori, in particolare familiari, non dovrebbero essere automaticamente autorizzati alla visita senza il previo consenso della persona trattenuta. Ciò è particolarmente importante per coloro che hanno subito violenza domestica o di genere.⁸⁰

Le visite dovrebbero svolgersi nel rispetto della privacy e in condizioni di apertura (ad esempio, senza pareti divisorie di vetro o schermi).⁸¹ Le modalità e le procedure di visita dovrebbero essere peraltro favorevoli al corretto svolgimento delle visite (ad esempio, usando un tavolo rotondo per rispettare la privacy). Tali misure dovrebbero tener conto dell'interesse superiore di ogni minore ed essere adattate di conseguenza;⁸² per esempio, le sale di visita potrebbero disporre di un'area giochi per bambini.

Le limitazioni possono essere necessarie per motivi di sicurezza e di mantenimento dell'ordine. Ad esempio, il numero di visite o di visitatori potrebbe essere limitato, oppure le visite potrebbero essere consentite solo in determinati orari. Le limitazioni possono essere imposte anche per motivi di salute pubblica (come le misure di prevenzione del Covid-19) o per necessità di ordine pubblico. Le visite possono essere soggette ad autorizzazione. Qualsiasi restrizione al diritto di visita di una particolare persona dovrebbe essere eccezionale,

se ritenuto necessario, e decisa in base ad una valutazione individuale.⁸³ Tali restrizioni non dovrebbero essere applicate come misure disciplinari o in modo da minare la sostanza del diritto di ricevere visite.

ii. Contattare terzi

Le persone trattenute hanno il diritto di avere contatti senza restrizioni ingiustificate con:

- ▶ il proprio avvocato o altra persona adeguatamente qualificata;
- ▶ le loro autorità nazionali per l'assistenza consolare (su richiesta);
- ▶ organizzazioni ed enti nazionali (istituzioni nazionali per i diritti umani, mediatori, commissari);
- ▶ organismi di monitoraggio (come il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) o meccanismi nazionali di prevenzione);
- ▶ organizzazioni internazionali come il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) o rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), comprese le organizzazioni che sono state incaricate dall'UNHCR in base ad un accordo e che operano sul territorio dello Stato per conto dell'UNHCR;
- ▶ organizzazioni non governative competenti in materia e accreditate dal paese di accoglienza.

Tale accesso comprende la libera comunicazione con questi enti e organizzazioni e le loro visite.

Inoltre, ogni persona trattenuta ha il diritto di presentare un ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche per ottenere misure provvisorie. Questo diritto non deve essere ostacolato o impedito in alcun modo. Qualsiasi ostacolo alla comunicazione o qualsiasi forma di pressione perché la persona ritiri o modifichi il ricorso viola il diritto all'esercizio effettivo del diritto di presentarlo.⁸⁴

Le autorità competenti dovrebbero garantire un accesso effettivo ai mezzi per presentare un ricorso, ad esempio:

- ▶ tutte le lettere devono essere inoltrate prontamente senza essere aperte;⁸⁵
- ▶ dovrebbe essere offerta assistenza per consultare i documenti utili ed ottenerne una copia;⁸⁶
- ▶ tutti gli esami medici necessari dovrebbero essere facilitati.⁸⁷

Nel contesto del trattenimento dei migranti, la presentazione di una richiesta urgente di misure provvisorie è particolarmente importante nel caso in cui

l'allontanamento della persona sia già in corso (previsto o programmato). In queste situazioni, il richiedente si trova spesso esposto ad un rischio reale di danno grave e irreversibile se le misure provvisorie non vengono decise e rispettate.

Da ricordare

Per garantire che le persone trattenute siano pienamente consapevoli della loro situazione giuridica e dei loro diritti, è importante fornire loro informazioni chiave su tali questioni sia al momento dell'arrivo alla struttura detentiva sia successivamente, quando è necessario o su richiesta, ad esempio:

- ▶ l'accesso ad un avvocato;
- ▶ il diritto ad una rappresentanza legale;
- ▶ l'accesso gratuito ad un interprete;
- ▶ i motivi del trattenimento ed il rifiuto di una liberazione su cauzione;
- ▶ il diritto di impugnare la decisione di trattenimento o di mantenimento in detenzione;
- ▶ lo stato di avanzamento del loro caso sostanziale di immigrazione;
- ▶ il diritto di contattare liberamente le autorità consolari;
- ▶ il diritto di comunicare con il mondo esterno e le informazioni sui servizi telefonici disponibili;
- ▶ le procedure di salute e sicurezza;
- ▶ le regole del luogo di detenzione;
- ▶ le misure disciplinari e di emergenza;
- ▶ il ruolo del personale e degli organismi di controllo indipendenti;
- ▶ il regime delle visite;
- ▶ i meccanismi di ricorso;
- ▶ gli orari dei pasti;
- ▶ l'uso di spazi esterni, biblioteche, zone fumatori e cucine;
- ▶ le attività educative e ricreative disponibili;
- ▶ l'uso dei servizi igienici.

Per garantire alle persone trattenute un accesso effettivo alla comunicazione con l'esterno, le autorità competenti sono incoraggiate a:

- ▶ facilitare l'accesso alle connessioni wi-fi gratuite almeno nelle aree comuni delle strutture detentive;

- ▶ offrire alle persone trattenute la possibilità di acquistare schede di telefonia mobile senza restrizioni;
- ▶ indicare in modo chiaro e visibile l'indirizzo postale della struttura a cui inviare posta;
- ▶ indicare in modo chiaro e visibile i recapiti (indirizzo, e-mail, numeri di telefono) dei servizi giuridici competenti, compresi gli ordini degli avvocati, delle ONG pertinenti che forniscono assistenza sociale, psicologica e giuridica alle persone detenute e dei servizi consolari dei paesi d'origine delle persone interessate;
- ▶ garantire la distribuzione delle lettere all'interno della struttura di detenzione nel modo più efficace;
- ▶ assicurarsi che siano disponibili interpreti;
- ▶ distribuire ed esporre traduzioni del regolamento interno, ecc.
- ▶ fornire carta e matite.

Toolbox/ulteriori letture

- ▶ Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice*, novembre 2010
- ▶ Raccolta di rapporti di visita, dichiarazioni pubbliche e norme del CPT
- ▶ Consiglio d'Europa, [How to convey children-friendly information to children in migration: A handbook for frontline professionals](#), 2018
- ▶ [HELP online course on Refugee and Migrant Children](#)

Capitolo 4

CONDIZIONI DI DETENZIONE E TRATTAMENTO DELLE PERSONE TRATTENUTE

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sua giurisprudenza, ha confermato che le condizioni di detenzione amministrativa non devono violare l'Articolo 3 della Convenzione⁸⁸ ai sensi del quale gli Stati non devono, in nessuna circostanza, sottoporre nessuno alla tortura e a pene o trattamenti inumani o degradanti e devono proteggere il benessere fisico e mentale delle persone trattenute.⁸⁹ Per rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione è importante che le autorità competenti garantiscano che le condizioni di detenzione amministrativa rispettino le norme minime.⁹⁰ Come precedentemente indicato, alcune condizioni di detenzione potrebbero rendere la detenzione ingiustificata ai sensi della Convenzione.

Le condizioni di detenzione si riferiscono ad un'ampia gamma di aspetti, tra cui l'assistenza sanitaria, le strutture igienico-sanitarie, il cibo e l'acqua potabile, il vestiario e la biancheria da letto, le attività ricreative e di svago.

Poiché la detenzione amministrativa non ha lo stesso scopo della detenzione in ambito penale, le persone trattenute dovrebbero godere di una qualche forma di libertà all'interno della struttura in un regime aperto. Ciò implica che le strutture detentive dovrebbero offrire spazio sufficiente per consentire alle persone di muoversi liberamente e in sicurezza, evitando di imporre restrizioni al loro movimento, a meno che non siano giustificate da motivi di ordine e sicurezza basati su un'equa valutazione dei rischi effettuata in linea con il diritto nazionale e internazionale.⁹¹

4.1. Strutture idonee

i. Centri di detenzione

I centri di detenzione dovrebbero essere in buone condizioni igieniche e di sicurezza⁹² e dovrebbero proteggere i detenuti da trattamenti indegni e inumani.

Per promuovere e rispettare queste norme, dovrebbe essere garantito quanto segue:

- ▶ una progettazione strutturale sicura ed adeguata, con un allestimento che non dia l'impressione di un ambiente carcerario⁹³ (ad esempio, le stanze non dovrebbero essere simili a celle con porte pesanti, il personale non dovrebbe portare strumenti di contenzione fisica, il cibo non dovrebbe essere distribuito attraverso una fessura, le pareti alte dovrebbero essere evitate, ecc.);
- ▶ un regime aperto⁹⁴ senza restrizioni alla circolazione a meno che non siano giustificate dalla necessità di mantenere l'ordine e la sicurezza;
- ▶ evitare il sovraffollamento, fissando e rispettando un limite al numero di persone ospitate allo stesso momento in un centro;⁹⁵
- ▶ durante la notte, la possibilità di spegnere la luce artificiale o di bloccare la luce naturale e di dormire senza eccessivi livelli di rumore;
- ▶ ospitare le donne in una zona separata dal reparto maschile, garantendo la privacy di entrambi i gruppi;⁹⁶
- ▶ fornire luoghi protetti per riporre vestiario, contanti ed altri effetti personali, come armadietti da chiudere a chiave;⁹⁷
- ▶ la possibilità di ricevere e conservare i propri documenti e la propria corrispondenza privata in modo sicuro⁹⁸ (è fondamentale ricordare che le persone trattenute potrebbero richiedere consulenza legale o affrontare un procedimento giudiziario. Ci si aspetta quindi che tengano una corrispondenza con i loro rappresentanti legali. Tale corrispondenza, comprese le lettere ed i documenti inviati e ricevuti dagli avvocati, è protetta dal segreto professionale e non può essere perquisita o sequestrata);⁹⁹
- ▶ mobili adeguati,¹⁰⁰ illuminazione (compresa la luce naturale), riscaldamento, raffreddamento, circolazione di aria fresca e sistemi di ventilazione;¹⁰¹
- ▶ strutture adeguate e sufficientemente disponibili per il riposo e la soddisfazione dei bisogni naturali;¹⁰²
- ▶ spazi abitativi igienizzati ed in buono stato di manutenzione;¹⁰³
- ▶ identificazione delle disfunzioni e tempestiva riparazione;¹⁰⁴
- ▶ spazio sufficiente per l'esercizio fisico, anche all'aperto,¹⁰⁵ con aree adeguatamente attrezzate ed adattate a tal fine;¹⁰⁶
- ▶ mettere coppie insieme previo consenso di entrambe le parti;¹⁰⁷
- ▶ il principio dell'unità familiare dovrebbe essere rispettato, a meno che non sia nell'interesse del membro di una famiglia (ad esempio, in caso di accuse/segni di violenza domestica).¹⁰⁸

Pertinente giurisprudenza della Corte

Nella causa *Turdikhojaev c. Ucraina*,¹⁰⁹ il ricorrente denunciava condizioni di detenzione segnate da una scarsa ventilazione e da una mancanza di spazio personale. La Corte ha riscontrato una violazione dell'Articolo 3 della Convenzione in quanto il ricorrente era trattenuto in una cella che offriva meno di 2m² di spazio personale.

Nella causa *Dougoz c. Grecia*,¹¹⁰ la Corte ha stabilito che la detenzione di una persona in condizioni di sovraffollamento, in assenza di posti letto e per una durata eccessiva di detenzione, violava l'articolo 3 della Convenzione.

ii. Altri luoghi di detenzione

Quando una persona è trattenuta in una struttura non specificatamente progettata a tal fine, per ragioni indipendenti dal controllo delle autorità, dovrebbero essere adottate tutte le misure perché il periodo di permanenza sia ridotto al minimo assoluto.

Per tutto il tempo della detenzione, le persone trattenute devono avere a disposizione:

- ▶ pasti ed acqua potabile;
- ▶ assistenza sanitaria adeguata;
- ▶ mezzi adeguati per dormire;
- ▶ servizi igienici ben equipaggiati con impianti per lavarsi;
- ▶ accesso a spazi all'aria aperta;
- ▶ accesso ai propri bagagli ed altri effetti personali, tranne che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza.

Carceri

Le carceri non sono luoghi adatti al trattenimento dei migranti¹¹¹ poiché sono progettate per ospitare persone accusate o condannate per reati penali.¹¹² Di conseguenza, le carceri sono ambienti sicuri, oppressivi e punitivi. Le persone in detenzione amministrativa possono essere trattenute in un carcere ordinario solo quando vi siano ragioni impellenti invocate dalla sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la protezione di altre persone poste in detenzione amministrativa. Tale detenzione deve essere decisa solo dopo un'attenta valutazione di tutti gli aspetti del caso. Chiunque sia collocato in un carcere deve essere trattenuto per il minor tempo possibile e in linea con il principio della separazione dalla popolazione carceraria generale e dell'esenzione dal regime carcerario generale.¹¹³

Commissariati di polizia

Anche i commissariati e le centrali di Polizia sono strutture inadeguate per la detenzione amministrativa a meno che non vengano usate per il più breve tempo possibile, come all'inizio (dopo la privazione della libertà di una persona) o alla fine del periodo di trattenimento (immediatamente prima dell'allontanamento).¹¹⁴

Zone di transito

Analogamente, le zone di transito, i centri di accoglienza aeroportuali ed i locali di trattenimento nei punti di ingresso sono strutture inadatte per il trattenimento dei migranti quando vengono utilizzate senza un controllo¹¹⁵ e un'autorizzazione legale.¹¹⁶

Strutture di emergenza

Ciò riguarda in particolare le situazioni in cui, in un breve periodo di tempo, si verifica un aumento eccezionale dei flussi migratori, che crea difficoltà organizzative, logistiche e strutturali per lo Stato di accoglienza.¹¹⁷ Queste circostanze eccezionali possono verificarsi sulla base di fattori imprevedibili e quindi al di fuori del controllo delle autorità. Pertanto, la mancanza di risorse finanziarie di per sé non è una ragione sufficiente per trattenere le persone in queste strutture d'emergenza.

I luoghi non specificamente progettati per la detenzione amministrativa potrebbero essere edifici scolastici o palestre, sale espositive, caserme militari, ospedali, alberghi o navi. Tuttavia, tali luoghi non dovrebbero mai essere utilizzati per persone in situazione di vulnerabilità.

Trasporti

Durante il trasferimento od il trasporto di persone detenute da un luogo all'altro, è importante garantire che le condizioni materiali siano sicure e protette.¹¹⁸ Ciò può avvenire attuando le seguenti misure:¹¹⁹

- ▶ garantire che tutti i viaggi, di qualsiasi durata, siano sempre monitorati da personale qualificato;¹²⁰
- ▶ utilizzare veicoli idonei al tragitto in questione,¹²¹ dotati dei dispositivi di sicurezza necessari, come cinture di sicurezza¹²² e meccanismi di chiusura di emergenza,¹²³ e che dispongano di comparti o cabine di altezza¹²⁴ e dimensione ragionevole considerata la lunghezza¹²⁵ del tragitto per consentire sufficiente spazio personale;¹²⁶
- ▶ fornire servizi igienici gratuiti durante i lunghi viaggi;¹²⁷

- ▶ consentire alle persone trasportate di soddisfare i propri bisogni naturali, in condizioni di privacy, igiene e dignità;
- ▶ fornire gratuitamente acqua potabile fresca e pulita in abbondanza e cibo ad intervalli regolari per i lunghi viaggi;
- ▶ tenere conto di eventuali condizioni mediche e/o vulnerabilità di ogni persona;¹²⁸
- ▶ proteggere le persone contro qualsiasi maltrattamento, come la violenza di genere, i furti, le aggressioni o le molestie.¹²⁹

4.2. Alimentazione, acqua potabile, abbigliamento e biancheria da letto

i. Alimentazione e acqua potabile

Dal momento che le persone trattenute sono sotto il controllo esclusivo delle autorità per tutta la durata della loro detenzione, le autorità sono responsabili del soddisfacimento dei loro bisogni nutrizionali e di sussistenza di base.¹³⁰ Per questo, possono attuare le seguenti misure (lista non esauriente):

- ▶ offrire sempre acqua potabile fresca e pulita in tutta la struttura detentiva, anche di notte;¹³¹
- ▶ fornire almeno tre pasti gratuiti di buona qualità,¹³² ogni giorno ad intervalli adeguati, ed in porzioni sufficienti, con almeno un pasto caldo;¹³³
- ▶ i menu devono essere esaminati ed approvati da dietologi qualificati. Il cibo servito ai detenuti non deve essere monotono ed i menu dovrebbero essere cambiati ad intervalli ragionevoli;
- ▶ preparare e servire i pasti seguendo regole igieniche, con una pulizia quotidiana delle cucine ed una frequente pulizia approfondita, formando il personale addetto alla manipolazione degli alimenti alle misure di igiene di base in linea con le norme nazionali;
- ▶ consentire alle persone trattenute di acquistare cibo e bevande supplementari a prezzi equi, non superiori a quelli praticati all'esterno; ad esempio, mettendo a disposizione caffetterie, negozi che offrono cibo e prodotti di base non alimentari o distributori;
- ▶ fare tutto il possibile per preparare e servire i pasti in base a regimi alimentari speciali, ad esempio per motivi di salute, età,¹³⁴ religione,¹³⁵ diete vegane e vegetariane o altre necessità dietetiche (ad esempio, le madri che allattano o i diabetici potrebbero aver bisogno di consumare pasti diversi o i bambini dovrebbero potere fare una merenda tra i pasti);¹³⁶

- fornire servizi di ristorazione adeguati,¹³⁷ con regolare distribuzione di posate pulite e individuali per ogni persona;¹³⁸
- fornire ai detenuti uno spazio sufficiente per mangiare,¹³⁹ con tavoli e sedie a sufficienza per il numero di persone detenute.¹⁴⁰

Pertinente giurisprudenza della Corte

Il caso *R.R. e altri c. Ungheria* riguardava una serie di presunte violazioni dei diritti umani nei confronti di una famiglia iraniana/afghana, una delle quali riguardava la fornitura di cibo. Uno dei ricorrenti ha sostenuto di aver dovuto trovare da sé di che nutrirsi, il che significa che durante il suo trattenimento in una zona di transito ha dovuto prendere il cibo alla sua famiglia, mendicare cibo ad altri e cercare avanzi nella spazzatura per sopravvivere. In merito a questa affermazione, la Corte ha riscontrato una violazione dell'Articolo 3 della Convenzione per non aver fornito cibo al ricorrente durante il trattenimento nella zona di transito e non aver valutato le sue necessità.

ii. Abbigliamento e biancheria da letto

Le persone trattenute devono avere accesso ad articoli come indumenti, calzature e lenzuola per garantire la loro dignità ed il loro benessere.¹⁴¹ Indossare e scegliere i propri abiti, compresa la biancheria intima e le calzature, preserva l'autonomia e l'identità personale e può evitare la sensazione di prigionia. Per questo motivo è importante che le persone possano indossare, conservare e pulire i propri indumenti e le proprie calzature durante la detenzione, fermo restando considerazioni giustificate e legittime di ordine pubblico e di sicurezza. Queste condizioni possono essere incoraggiate adottando le seguenti considerazioni e misure:

- fornire alle persone trattenute, se necessario, una serie di indumenti e calzature adeguati e in quantità sufficiente, tenendo conto delle loro esigenze in base alla durata del trattenimento;¹⁴² indumenti adeguati devono poter essere indossati per dormire, fare esercizio fisico, partecipare alle udienze e per un uso quotidiano adatto alle condizioni climatiche;
- fornire alle persone trattenute uno spazio adeguato per riporre i propri indumenti e le proprie calzature;
- fornire frequentemente le risorse necessarie, come un'area lavanderia, per lavare e asciugare gli indumenti ad intervalli ragionevoli, nonché sostituire gli indumenti quando necessario;¹⁴³

- dopo un lungo tragitto, offrire alle persone trattenute che debbano comparire in udienza, riposo e cibo adeguati e la possibilità di lavarsi e cambiarsi d'abito.¹⁴⁴

Oltre a quanto sopra, è importante considerare che alcune persone trattenute potrebbero non avere i mezzi per acquistare indumenti o vestiario adatto alle condizioni atmosferiche e climatiche. Casi di questo tipo possono essere identificati attraverso l'autodichiarazione di un detenuto, ma il personale dovrebbe considerare che un detenuto potrebbe non sollevare personalmente tale reclamo, è quindi importante che il personale si informi se sospetta che un detenuto non abbia accesso ad un abbigliamento adeguato.

La possibilità di riposare e dormire per un numero sufficiente di ore senza essere disturbati è fondamentale per il benessere delle persone trattenute, ed in particolare per la loro salute fisica e psicologica. Per garantire che abbiano risorse adeguate per riposare e dormire ogni giorno, è importante fornire gratuitamente a ogni persona detenuta quanto segue:¹⁴⁵

- spazio sufficiente per dormire e riposare, comprese aree di riposo separate e sicure per le donne sole con o senza figli;¹⁴⁶
- letti separati e materassi in buone condizioni;
- una brandina separata in buone condizioni se la durata della detenzione è inferiore alle 24 ore;
- lenzuola e biancheria pulite ad intervalli frequenti e ragionevoli (p.es. una volta a settimana) durante il loro trattenimento.

4.3. Libertà di pensiero, coscienza, religione e di credo

Ogni persona trattenuta ha il diritto di praticare il proprio credo religioso e non religioso,¹⁴⁷ sia in privato che in pubblico,¹⁴⁸ comprese le proprie convinzioni personali e morali.¹⁴⁹ I rischi di interferire ingiustamente con questo diritto possono essere attenuati consentendo e, se necessario, facilitando, la pratica del proprio credo.¹⁵⁰ L'elenco seguente fornisce una lista non esauriente di come una persona può praticare il proprio credo:¹⁵¹

- avere certe convinzioni e cambiarle;¹⁵²
- culto, preghiera o meditazione;¹⁵³
- osservare esigenze alimentari specifiche;¹⁵⁴
- celebrare ed osservare i principali digiuni, le feste o i periodi sacri.

È utile dimostrare come coloro che gestiscono i luoghi di detenzione possono essere in grado di facilitare la capacità delle persone di praticare le proprie

convinzioni, fatte salve le interferenze legalmente giustificate¹⁵⁵ (ad esempio, se il loro comportamento equivale a molestie, minacce o altri atti perseguibili¹⁵⁶):

- ▶ garantire che le persone trattenute possano registrare la loro fede, in modo che il personale sia a conoscenza dei loro specifici credi e necessità;
- ▶ rispettare e facilitare le esigenze specifiche legate alla religione della persona trattenuta in materia di regime alimentare e abbigliamento;¹⁵⁷
- ▶ proteggere gli oggetti e/o i manufatti religiosi dalla distruzione o dalla confisca;¹⁵⁸
- ▶ autorizzare riti religiosi, culti, preghiera e meditazione in conformità con tale credo,¹⁵⁹ e facilitare il rituale delle abluzioni laddove richiesto dal credo;
- ▶ fornire spazi adeguati per il culto, la preghiera e la meditazione;¹⁶⁰
- ▶ consentire l'organizzazione o la partecipazione a servizi o cerimonie religiose;¹⁶¹
- ▶ quando eventi nel luogo di detenzione (come visite di avvocati o familiari, eventi vari o servizi educativi) coincidono con il culto, la preghiera, la meditazione o i principali digiuni e periodi sacri, prendere le disposizioni necessarie per garantire che tali attività possano continuare a svolgersi parallelamente alle pratiche religiose;¹⁶²
- ▶ proteggere le persone trattenute da aggressioni, umiliazioni o minacce, compresi abusi o violenze a sfondo religioso, razziale, di genere o sessuale.¹⁶³

4.4. Attività recreative e di svago

Per proteggere e promuovere il benessere delle persone trattenute, è importante garantire che abbiano l'opportunità e le strutture per svolgere attività ricreative e di svago gratuitamente.¹⁶⁴ Ciò consentirà loro di tenersi occupate, di sviluppare le proprie capacità e conoscenze, di fare esercizio fisico e migliorare la propria forma fisica nonché socializzare.

Queste attività dovrebbero essere rese disponibili indipendentemente dalla durata del trattenimento, tenendo presente che più lunga è la permanenza, più sviluppate dovrebbero essere le attività.¹⁶⁵ Un'ampia gamma di attività e dotazioni possono essere offerte alle persone trattenute, per esempio:

- ▶ sport (palestra, esercizi al chiuso e all'aperto, sport di gruppo, ecc.);
- ▶ attività socio-culturali (arti e mestieri, musica, lettura, teatro, ecc.);
- ▶ l'uso di spazi all'aperto con aria fresca, luce naturale¹⁶⁶ e con ripari adeguati dalle intemperie o dal sole;¹⁶⁷

- ▶ giochi di società e carte;
- ▶ accesso ad attività motivanti come corsi di lingua, corsi di informatica/computer, giardinaggio, arti e mestieri, musica, cucina e “cucine del mondo” o corsi di lettura;
- ▶ accesso a televisione,¹⁶⁸ radio,¹⁶⁹ computer e, ove possibile,¹⁷⁰ a internet, giornali e libri;¹⁷¹
- ▶ accesso a un telefono cellulare personale in linea con le considerazioni di ordine e sicurezza, e la fornitura di un numero sufficiente di telefoni cellulari comunitari commisurati al numero di persone detenute, con dispositivi di ricarica compatibili per consentire ai detenuti di comunicare con chi desiderano.

4.5. Strutture igienico-sanitarie

Per garantire che tutte le persone detenute siano trattate in modo umano e dignitoso e che il loro benessere non sia compromesso, è importante garantire loro l'accesso all'igiene personale e dentale di base.¹⁷² A tal fine, occorrerebbe fornire loro regolarmente e gratuitamente prodotti igienici di base,¹⁷³ in modo che abbiano le risorse per curare la propria igiene personale e mantenere le loro condizioni igieniche.¹⁷⁴

Se una persona è trattenuta per più di 24 ore, fornirle gratuitamente un kit igienico di base e ad intervalli adeguati per garantire il rifornimento degli articoli esauriti contribuirà a garantire che venga coerentemente mantenuto il suo accesso a tali risorse.¹⁷⁵ A seconda del genere, dell'età o delle esigenze individuali della persona trattenuta, un kit dovrebbe includere quantità adeguate di articoli sanitari come:¹⁷⁶

- ▶ carta igienica o accesso all'acqua a seconda del contesto e delle considerazioni culturali;
- ▶ sapone;
- ▶ shampoo;
- ▶ dentifricio e spazzolino da denti;
- ▶ assorbenti igienici;
- ▶ articoli per la rasatura (nel rispetto di considerazioni giustificate da ordine e sicurezza);
- ▶ asciugamani puliti ed asciutti.

Per garantire l'igiene personale e condizioni igieniche quotidiane, le persone trattenute dovranno anche avere libero e regolare accesso a servizi igienici adeguati (doccia, lavandino e toilette), come:

- ▶ accesso gratuito e regolare alle docce;¹⁷⁷
- ▶ libero accesso ai servizi igienici in qualsiasi momento,¹⁷⁸ anche di notte,¹⁷⁹ e senza attesa ingiustificata;¹⁸⁰
- ▶ impianti sanitari con acqua calda e fredda;¹⁸¹
- ▶ impianti sanitari in buono stato di manutenzione,¹⁸² e sicuri da usare,¹⁸³ ad esempio lavabi, lavandini, rubinetti, ecc.;
- ▶ docce separate¹⁸⁴ e toilette con porte per garantire la privacy,¹⁸⁵ che siano separate per uomini e donne;
- ▶ docce individuali e abbastanza spazio per cambiarsi in privato fuori dalla vista di altre persone;
- ▶ servizi igienici dotati di impianti idraulici adeguati;¹⁸⁶
- ▶ un numero sufficiente di servizi igienici, docce e lavandini commisurato al numero di persone detenute che li condividono;¹⁸⁷
- ▶ impianti sanitari che tengano conto delle esigenze specifiche e delle vulnerabilità delle persone, per esempio accessibili in sedia a rotelle.

Oltre alle misure indicate sopra, le persone trattenute necessitano di risorse e servizi aggiuntivi per mantenere pulito ed igienizzato il loro ambiente di vita. Come minimo queste esigenze possono essere soddisfatte adottando le seguenti disposizioni:

- ▶ fornire loro materiale ed articoli di base per lavare ed asciugare gli indumenti;¹⁸⁸
- ▶ fornire loro i prodotti e le dotazioni necessarie per mantenere pulito il loro luogo di vita;
- ▶ vuotare regolarmente e in modo sicuro la spazzatura e gli altri rifiuti;¹⁸⁹
- ▶ quando necessario e conformemente alle normative nazionali, disinfettare con fumigazione le celle, le lenzuola e gli spazi per la conservazione degli alimenti.

4.6. Casi specifici

In generale, le persone vulnerabili non dovrebbero essere trattenute. Nei casi eccezionali in cui fossero trattenute come *extrema ratio*, quando non esiste un'alternativa adeguata alla detenzione ed il trattenimento soddisfa le condizioni richieste considerata la situazione dell'interessato, i luoghi di detenzione devono essere adeguatamente adattati ai suoi bisogni specifici al fine di rispettare e promuovere il suo benessere.¹⁹⁰

Le condizioni dovrebbero tenere conto delle particolari esigenze e situazione della persona interessata e dovrebbero ricercarsi soluzioni idonee per ogni caso

specifico. Nelle cause in cui ciò non è avvenuto, la Corte ha spesso ritenuto che le condizioni di detenzione delle persone in situazione di vulnerabilità avessero raggiunto il livello minimo di gravità richiesto per raggiungere la soglia dell'Articolo 3 della Convenzione.¹⁹¹ Gli esempi che seguono, pur non rappresentando un elenco esauriente di tutte le situazioni di vulnerabilità, illustrano casi specifici pertinenti.

i. Minori

Nel contesto specifico della detenzione amministrativa, le norme internazionali stabiliscono che, in regola generale, il trattenimento dei minori, siano essi separati o in viaggio con la propria famiglia, deve essere evitato. In effetti, trattenere un bambino solo perché non ha un titolo di soggiorno o di residenza non protegge, né promuove il suo interesse superiore,¹⁹² che deve essere ritenuto una considerazione primaria in qualsiasi decisione.¹⁹³

I minori hanno esigenze e diritti specifici rispetto agli adulti. Ad esempio, ogni bambino deve poter godere dei diritti enunciati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, anche se è privato della libertà.¹⁹⁴ Se un minore viene identificato in una struttura detentiva, si renderanno necessarie considerazioni e azioni specifiche. Per questo motivo è fondamentale che il personale identifichi i minori il più rapidamente possibile e prenda misure immediate per salvaguardarli e preparare il loro trasferimento in una struttura di accoglienza idonea. Ciò può avvenire adottando le seguenti misure:

- ▶ se l'età di una persona è incerta ma c'è motivo di credere che sia un minore, bisogna presumerlo come tale¹⁹⁵ e garantirgli le tutele ed i diritti specifici dei minori finché non si scopre che è un adulto attraverso una procedura di valutazione dell'età;¹⁹⁶
- ▶ quando sussistono ragionevoli dubbi sull'età di una persona, occorre senza indugio e con il suo consenso informato, procedere ad una valutazione dell'età. Questa valutazione deve rispettare la corretta procedura prevista dal diritto nazionale, utilizzando un approccio multidisciplinare, fondato su conoscenze, metodi e prassi basati su dati comprovati e incentrato sul bambino;¹⁹⁷
- ▶ informare il minore quanto prima ed in un modo adatto ai bambini, sui motivi giuridici e fattivi fondati su prove che giustificano la decisione di accertamento dell'età;¹⁹⁸
- ▶ informare la persona del suo diritto di contestare i risultati dell'accertamento dell'età, degli eventuali termini di tempo applicabili e delle modalità di accesso a tali ricorsi.¹⁹⁹

Per garantire la protezione e la promozione del benessere del minore, è importante che gli vengano fornite le seguenti garanzie in attesa del riesame immediato del suo trattenimento e delle misure di protezione:

- ▶ si dovrebbe effettuare una valutazione completa dei bisogni dei minori, in particolare per determinare l'esistenza di necessità urgenti, ad esempio se il minore è stato vittima di una qualsiasi forma di sfruttamento, che sia sessuale, lavorativo o criminale;
- ▶ prevedere un alloggio a misura di minore, adatto alle sue esigenze e alla sua età, separato da adulti non imparentati, in condizioni adeguate che garantiscano la protezione dei bambini;
- ▶ contatti e visite regolari da parte dei tutori competenti del bambino²⁰⁰ e/o degli assistenti sociali;²⁰¹
- ▶ nei casi di minori accompagnati, evitare la separazione dalle famiglie a meno che non sia nell'interesse superiore del minore;²⁰²
- ▶ adottare misure per cercare alternative adeguate di affidamento senza privazione di libertà.²⁰³

Sono necessarie ulteriori considerazioni ed azioni specifiche nei casi che coinvolgono minori non accompagnati o separati, tra cui:

- ▶ adottare misure tempestive ed idonee per rintracciare la famiglia del minore e riunirli;²⁰⁴
- ▶ evitare la detenzione del minore con gli adulti,²⁰⁵ e proteggerlo da qualsiasi forma di maltrattamento o abuso, compresa la violenza di genere, la tratta di esseri umani e le forme contemporanee di schiavitù;²⁰⁶
- ▶ evitare la separazione dei fratelli;
- ▶ condurre un colloquio iniziale ed una valutazione sul benessere del minore con un professionista qualificato in una lingua che il minore capisce;
- ▶ fornire un accesso rapido e gratuito ad una rappresentanza giuridica,²⁰⁷ e ad un tutore competente,²⁰⁸ che possa promuovere l'interesse superiore del minore;
- ▶ fornire meccanismi di ricorso efficaci e accessibili per i minori (p.es. tramite mediatori).

Se un minore viene identificato in un centro, in attesa del riesame immediato del suo trattenimento e delle misure di protezione, è fondamentale per il suo benessere ed il suo sviluppo garantire che durante la permanenza abbia accesso libero e senza restrizioni ad attività adatte alla sua età.²⁰⁹ Ciò include la messa a disposizione di spazi adeguati al chiuso e all'aperto e di strutture di gioco sicure e correttamente installate.²¹⁰

Inoltre, è importante ricordare che deve essere garantito in ogni momento il diritto del minore all'istruzione, in modo da ridurre ulteriori rischi per il suo sviluppo e il suo benessere.²¹¹ Ciò può essere promosso nel modo più efficace attuando le seguenti garanzie di base:

- ▶ garantire che il bambino possa proseguire gli studi tenendo conto del suo livello e dell'età;²¹²
- ▶ prevedere personale docente qualificato per fornire servizi educativi che coprano tutti i programmi di studio necessari;²¹³
- ▶ fornire risorse e dotazioni gratuite ed adeguate perché il minore possa proseguire la scuola dell'obbligo (ad esempio, cancelleria, uno spazio adeguato per l'apprendimento e lo studio, guide per lo studio, libri e una biblioteca per bambini sufficientemente fornita).

Toolbox/ulteriori letture

- ▶ Corsi HELP online su minori rifugiati e migranti
- ▶ Corsi HELP online sulla lotta contro la tratta di esseri umani
- ▶ Consiglio d'Europa, [“Promoting child-friendly approaches in the area of migration – Standards, guidance e current practices”](#), 2020
- ▶ Consiglio d'Europa, [“How to convey child-friendly information to children in migration – A handbook for frontline professionals”](#), 2018
- ▶ EASO, [All you need to know about age assessment](#), EUAA, 2022
- ▶ Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia, 2016
- ▶ UNHCR, 2021 [UNHCR Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the Child](#), maggio 2021
- ▶ UNHCR, IOM, UNICEF, [“Safety and dignity for refugee and migrant children: Recommendations for alternatives to detention and appropriate care arrangements in Europe”](#), luglio 2022
- ▶ Raccolta di rapporti di visite, dichiarazioni pubbliche e norme del CPT

ii. Donne incinte e madri che allattano

Di norma, il trattenimento di donne incinte e di madri che allattano dovrebbe essere evitato.²¹⁴ Quando una donna incinta viene identificata in detenzione, le sue esigenze prenatali e postnatali dovrebbero essere soddisfatte e la sua detenzione immediatamente riesaminata.²¹⁵ Ad esempio, una donna incinta avrà generalmente bisogno, previo parere di un medico e di un dietologo autorizzato, di:

- ▶ una dieta equilibrata ricca di proteine, cereali, frutta e verdura fresca;²¹⁶

- ▶ articoli non alimentari, a seconda delle necessità (lenzuola e strutture per il riposo adeguate, medicinali contro la nausea mattutina, abbigliamento per la maternità, ecc.);
- ▶ accesso regolare e continuo ad un medico qualificato per monitorare ed affrontare le esigenze di salute e di gravidanza.²¹⁷

Se una donna incinta desidera abortire, è importante che abbia tempestivamente accesso a consulenze e cure idonee in materia di salute riproduttiva, conformemente alla legislazione nazionale.²¹⁸

iii. Vittime di tratta di esseri umani e forme contemporanee di schiavitù

In generale, dovrebbe essere evitata la detenzione amministrativa delle vittime della tratta di esseri umani e delle forme contemporanee di schiavitù,²¹⁹ tenendo conto dell'obbligo degli Stati membri di rispettare il principio di non punibilità di tali vittime.²²⁰ Le autorità devono identificare ed adottare misure ragionevoli per proteggere le vittime della tratta di esseri umani e delle forme contemporanee di schiavitù (che includono sfruttamento sessuale, criminale e lavorativo).²²¹ Ciò si applica nel momento in cui l'organismo responsabile sa o dovrebbe sapere che tale vittima ricade nella sua giurisdizione. L'ente responsabile deve seguire le rispettive politiche e leggi applicabili per identificare ed orientare la vittima potenziale verso l'organismo responsabile di valutare la sua situazione e fornirle il supporto e la protezione ammissibili. I segni che indicano che una persona è stata vittimizzata variano, ma possono includere alcuni dei seguenti elementi:²²²

- ▶ mancanza di documenti di viaggio e/o di identità;
- ▶ lesioni fisiche incompatibili con la causa dichiarata;²²³
- ▶ ricezione di un numero eccessivo di telefonate e/o sms;
- ▶ riluttanza a confrontarsi con le autorità;
- ▶ antecedenti di periodi inspiegati di scomparsa;
- ▶ precedenti penali, tra cui reati di furto, frode, produzione, detenzione e/o spaccio di stupefacenti e armi offensive;
- ▶ persone che si trovano in condizioni di schiavitù domestica o matrimonio forzato, di prostituzione forzata o in case chiuse, o lavoratori senza documenti.

Le vittime della tratta di esseri umani e delle forme contemporanee di schiavitù dovrebbero essere trattenute solo dopo un'attenta valutazione delle alternative alla detenzione e se sono riunite tutte le condizioni giuridiche per un trattenimento legale. Se una vittima di questo tipo viene identificata in un centro di

detenzione,²²⁴ il personale dovrebbe garantire che le sue specifiche esigenze fisiche, psicologiche e di benessere siano protette in attesa di un riesame della decisione o dell'ordinanza di trattenimento.²²⁵ A tal fine, è importante adottare le seguenti misure in ogni singolo caso:

- ▶ il tempestivo rinvio all'autorità competente e designata dello Stato, responsabile dell'identificazione formale delle vittime della tratta di esseri umani, dell'attuazione di un periodo di recupero e riflessione, e della fornitura di assistenza e protezione alle vittime, tenendo conto dei loro bisogni specifici;²²⁶
- ▶ valutazione tempestiva di eventuali esigenze di salute fisica e/o mentale²²⁷ e fornitura adeguata di cure;²²⁸
- ▶ un alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale;²²⁹
- ▶ informazioni sull'assistenza disponibile e, previo consenso del detenuto, un rapido rinvio a ONG e servizi di sostegno accreditati.

iv. Vittime di tortura e maltrattamenti e violenza fondata sul genere o sull'orientamento sessuale

I luoghi di detenzione amministrativa possono accogliere vittime di tortura e altri maltrattamenti ed è importante che le autorità ed il personale siano consapevoli dei loro obblighi nei confronti di queste persone.²³⁰ La tortura ed i maltrattamenti comprendono un'ampia gamma di atti che possono comportare abusi fisici, psicologici e sessuali, ad esempio:

- ▶ stupro e aggressioni sessuali;²³¹
- ▶ mutilazioni genitali femminili;²³²
- ▶ sterilizzazione / aborto forzato;²³³
- ▶ violenza commessa in nome dell'"onore".²³⁴

Se viene identificata una potenziale vittima di tortura o di altri maltrattamenti, in attesa di un riesame immediato della sua idoneità al trattenimento, è fondamentale che venga prontamente valutata per eventuali esigenze di salute fisica e/o mentale e che le vengano fornite le cure e il sostegno adeguati che la sua condizione richiede.

v. Persone con disabilità

A causa delle particolari difficoltà, per le persone con disabilità (disabilità fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lungo termine) vivere in una struttura di detenzione è, in generale, difficile. Le condizioni di detenzione devono garantire il godimento o l'esercizio dei diritti allo stesso livello degli altri.²³⁵

Le esigenze specifiche delle persone disabili detenute possono essere l'accessibilità agli spazi esterni, alle sale soggiorno ed ai servizi igienici, nonché letti adattati per le persone in sedia a rotelle,²³⁶ la possibilità di comunicare nella lingua dei segni²³⁷ e la possibilità di muoversi per le persone ipovedenti.

Sono necessari adattamenti alle strutture detentive ed assistenza perché le persone disabili siano in una situazione di parità con gli altri, che la loro autonomia sia agevolata e che il loro benessere e la loro dignità siano garantiti.²³⁸ Per esempio, la possibilità per le persone in sedia a rotelle di muoversi liberamente all'interno della struttura detentiva contribuisce alla loro autonomia e, in particolare, la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo indipendente ne garantisce la dignità.²³⁹ Le persone disabili non dovrebbero dipendere da altre persone detenute, ma dovrebbero ricevere assistenza, in particolare in casi di emergenza, da parte del personale o di altro personale qualificato.²⁴⁰ Inoltre, si deve prestare particolare attenzione a garantire che le informazioni sulla detenzione, il regolamento interno e le procedure siano accessibili alle persone disabili.

Da ricordare

Le autorità devono essere in grado di identificare e rispondere immediatamente alle esigenze delle persone vulnerabili detenute. Un elenco non esauriente di persone detenute vulnerabili comprende:

- ▶ bambini non accompagnati, bambini separati, famiglie con bambini, genitori single con bambini;
- ▶ donne incinte o madri che allattano;
- ▶ vittime della tratta di esseri umani e delle forme contemporanee di schiavitù;
- ▶ vittime di violenza di genere;
- ▶ vittime di tortura o altri maltrattamenti;
- ▶ persone anziane;
- ▶ persone con disabilità o malattie fisiche o mentali;
- ▶ persone LGBTI.

È fondamentale che, una volta identificato un individuo vulnerabile, in attesa di un immediato riesame della sua detenzione, le autorità:

- ▶ seguano le procedure di tutela e di indagine penale previste dal diritto nazionale e internazionale per la situazione specifica;
- ▶ esaminino dal punto di vista medico la persona per individuare eventuali esigenze specifiche di assistenza sanitaria fisica o mentale e fornire le cure e/o il sostegno necessari.

Toolbox/ulteriori letture

- ▶ [EASO guidance on reception conditions: operational standards and indicators](#), 2016
- ▶ [Human trafficking indicators](#), Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga ed il crimine
- ▶ [General recommendation No. 38 \(2020\) on trafficking in women and girls in the context of global migration](#), Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
- ▶ [Guidance note on preventing and combatting trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation](#), GRETA, 2021
- ▶ [Assistance to victims of human trafficking](#), GRETA, 2019
- ▶ [Trafficking in children](#), GRETA, 2018
- ▶ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), IOM-UNHCR, [Framework document on developing standard operating procedures to facilitate the identification and protection of victims of trafficking](#), giugno 2020

Capitolo 5

ASSISTENZA SANITARIA

Ogni persona trattenuta ha il diritto di godere del migliore stato di salute fisica e mentale possibile. La detenzione comporta un dovere di assistenza da parte dello Stato, che dovrebbe occuparsi dei problemi di salute della persona trattenuta come parte del suo diritto alla salute. A tal fine è necessario non solo che vengano forniti servizi sanitari adeguati, ma anche che vengano rispettate le norme igienico-sanitarie minime, per evitare la diffusione di malattie e infezioni.

Le persone detenute si affidano a chi gestisce la struttura per prendersi cura delle loro esigenze mediche e sanitarie. Per assistenza sanitaria si intendono i servizi relativi alla valutazione, al trattamento e alla cura della salute mentale e/o fisica di una persona.

Secondo il principio dell'equivalenza delle cure, le persone detenute hanno diritto a ricevere cure mediche in condizioni comparabili a quelle di cui godono i pazienti della comunità esterna e senza discriminazioni fondate sulla loro situazione

giuridica.²⁴¹

5.1. Accesso ad un'adeguata assistenza sanitaria

L'accesso ad un'adeguata assistenza sanitaria implica una diagnosi e una cura tempestive e accurate, definite caso per caso sotto una supervisione regolare e sistematica,²⁴² una strategia terapeutica completa e un trattamento continuo finalizzato a curare la malattia di una persona o, laddove non esista una cura, a prevenirne l'aggravamento ed a stabilizzarne e sostenerne lo stato di salute, piuttosto che trattarla secondo un approccio sintomatico.²⁴³ Per garantire l'accesso delle persone ad un'assistenza sanitaria "adeguata",²⁴⁴ le autorità competenti sono incitate a garantire gratuitamente a tutte le persone detenute i seguenti servizi minimi:²⁴⁵

- visita medica all'arrivo, condotta da medici,²⁴⁶ per individuare e trattare eventuali malattie o problemi di salute fisica o mentale, nonché eventuali lesioni subite durante l'arresto o la detenzione, o per identificare eventuali rischi di malattie contagiose o trasmissibili;

- ▶ visita medica ogni qualvolta sia necessario durante il trattenimento e al momento del rilascio o del rimpatrio;
- ▶ dopo la visita medica, deve essere disponibile, accessibile e accettabile un'assistenza medica adeguata e di buona qualità che comprenda anche le informazioni necessarie da fornire alla persona interessata;
- ▶ l'assistenza sanitaria d'emergenza e le cure necessarie per le malattie fisiche e psicologiche da parte dei medici;²⁴⁷
- ▶ accesso ad appuntamenti, valutazioni e trattamenti per problemi e/o sintomi che non mettono immediatamente in pericolo la vita del paziente, come problemi di salute sessuale, raffreddori comuni, infezioni, insonnia, ansia, ecc.,²⁴⁸
- ▶ accesso a dentisti, oftalmologi e ginecologi qualificati;²⁴⁹
- ▶ disponibilità di ausili medici, come sedie a rotelle, stampelle o bastoni bianchi;
- ▶ ogniqualvolta sia necessario durante una visita, un appuntamento, una valutazione o un trattamento medico, la messa a disposizione di un interprete qualificato, gratuito e imparziale che parli una lingua che la persona detenuta capisce.²⁵⁰

5.2. Servizi sanitari

I servizi sanitari in detenzione dovrebbero sempre essere in linea con l'amministrazione sanitaria dello Stato.²⁵¹ Le persone trattenute²⁵⁴ devono quindi ricevere tutti i servizi medici necessari, compresi interventi chirurgici tempestivi,²⁵² cure psichiatriche²⁵³ e tutte le cure specialistiche necessarie, in modo appropriato e adeguato e, se necessario, presso ospedali specializzati.²⁵⁵

È importante che gli operatori sanitari si occupino di quanto segue:

- ▶ durante le visite mediche, è necessario diagnosticare tutte le malattie fisiche o mentali e/o lesioni esistenti, il che include i sintomi da astinenza da stupefacenti o alcol, le lesioni legate alla violenza di genere,²⁵⁶ e lo stress o le malattie derivanti dalla privazione della libertà;
- ▶ le diagnosi devono essere quanto più tempestive ed accurate possibile;²⁵⁷
- ▶ dopo una diagnosi, gli operatori sanitari devono adottare tutte le misure necessarie per curare la malattia e/o la lesione identificata,²⁵⁸ favorirne la guarigione e/o prevenire qualsiasi aggravamento evitabile;²⁵⁹
- ▶ la cura ed il recupero richiedono l'applicazione coerente e competente di un piano terapeutico adeguato, seguito da un piano di assistenza medica appropriata;²⁶⁰

- le terapie mediche esistenti devono continuare al livello adeguato, secondo le necessità;
- la cartella clinica di un detenuto dovrebbe essere a disposizione dei medici in caso di trasferimento;
- i servizi sanitari devono essere forniti in condizioni che rispettino e preservino il pudore, la privacy, la dignità e la riservatezza dei pazienti trattenuti.

È fondamentale che le persone trattenute siano informate delle conclusioni e/o dei risultati delle loro consultazioni in un modo e in una lingua che capiscono, come anche i loro avvocati, a condizione che le persone trattenute acconsentano pienamente che siano loro trasmessi.²⁶¹ Se gli operatori sanitari temono che una persona non sia in grado di comunicare pienamente a causa di barriere linguistiche, dovrebbe essere messo a loro disposizione un interprete o un traduttore qualificato quanto prima.

Un'informazione completa sulle cure mediche implica un'informazione completa ed esauriente sulla diagnosi, sullo scopo e sulla natura della terapia proposta, nonché sulle sue potenziali conseguenze e sui possibili rischi ed effetti collaterali derivanti dall'intraprendere il trattamento o dal rifiutarlo. Le informazioni dovrebbero essere sufficientemente chiare e comprensibili da consentire alla persona interessata di valutare appieno la necessità della cura offerta e di acconsentirvi liberamente.²⁶² La persona interessata dovrebbe inoltre poter rifiutare liberamente il proprio consenso alla terapia proposta, senza subire pressioni da nessuno.

Il consenso può assumere varie forme: può essere espresso (verbale o scritto) o implicito.

Eccezionalmente, in situazioni di emergenza, se non è possibile ottenere l'idoneo consenso per una terapia salvavita, le cure mediche necessarie dovrebbero essere eseguite indipendentemente dalla volontà della persona, per il bene della sua salute.²⁶³ Le cure mediche in tali situazioni si limitano agli interventi necessari dal punto di vista medico che non possono essere rimandati e non si estendono a situazioni non urgenti, come quelle relative alla salute riproduttiva.²⁶⁴

Per garantire la trasparenza dell'assistenza sanitaria e consentire un controllo ed un monitoraggio adeguato delle pratiche e dei servizi, è fondamentale che i medici redigano una nota accurata dopo ogni consultazione, esame e cura.²⁶⁵ Per questo, occorre garantire che vi figurino i seguenti fattori:

- un resoconto completo dei risultati medici oggettivi dopo un esame competente e approfondito;²⁶⁶

- un resoconto accurato dei disturbi del paziente;
- il piano terapeutico proposto a seguito della valutazione;
- la fornitura di moduli di consenso.

5.3. Prestatori di assistenza sanitaria

Un servizio sanitario efficace in una struttura detentiva può essere fornito solo se questa dispone di un numero sufficiente di operatori sanitari qualificati. La durata e la frequenza della presenza di medici possono variare in base al numero delle persone trattenute e alle loro esigenze nonché alla frequenza dei nuovi arrivi. La presenza di paramedici o infermieri può bastare, se sono in grado di fornire le cure necessarie. Se l'assistenza sanitaria viene fornita da personale paramedico o infermieristico, dovrebbe essere garantita una regolare supervisione da parte di medici. Per i casi d'urgenza, gli operatori sanitari dovrebbero essere disponibili a qualsiasi ora del giorno e della notte; altrimenti, le consultazioni mediche ordinarie possono limitarsi a determinati orari di consultazione.

I servizi sanitari possono essere forniti da enti pubblici o privati, come aziende private o organizzazioni non governative o internazionali. Il punto importante è che gli operatori sanitari siano professionalmente e deontologicamente indipendenti (che siano o meno dipendenti delle strutture di detenzione) e che basino le loro decisioni sulle necessità sanitarie delle persone in detenzione amministrativa.²⁶⁷ L'indipendenza degli operatori sanitari deve essere rispettata e le loro raccomandazioni devono essere seguite da altro personale della struttura detentiva. È importante garantire che non siano ritenuti responsabili delle implicazioni finanziarie e pratiche dei servizi medici necessari perché ciò potrebbe creare un conflitto di interessi.²⁶⁸

Pertanto, è importante considerare le seguenti azioni necessarie:

- impiegare almeno un medico generico qualificato e personale sanitario adeguatamente formato per lavorare nella struttura detentiva;
- consentire, ove possibile, alle persone di ricevere l'assistenza di un medico di loro scelta, tenendo presente che in tale situazione le persone stesse potrebbero sostenerne i costi;²⁶⁹
- garantire l'accesso ad un medico qualificato in qualsiasi momento e senza ritardi per le urgenze;²⁷⁰
- garantire che il reparto ospedaliero o sanitario del centro sia sempre adeguatamente dotato di personale e risorse per fornire a tutti i pazienti attenzioni e cure adeguate ed appropriate, anche psicologiche.

Se una persona necessita di una valutazione medica specialistica, di una diagnosi²⁷¹ e/o di una cura, dovrà essere indirizzata e/o trasferita ad un ospedale specialistico o civile se l'equivalente non è disponibile nel centro.²⁷² A tal fine, le strutture detentive devono essere adeguatamente dotate di personale per garantire che i trasferimenti necessari verso gli ospedali possano avvenire senza ritardi.²⁷³

5.4. Risposta a situazioni ed esigenze specifiche

Nelle strutture di detenzione, alcune persone potrebbero presentare particolari esigenze di salute o vulnerabilità. Quando tali persone sono identificate, in attesa di un riesame del loro trattenimento, le loro esigenze dovrebbero costituire una preoccupazione primaria e sarà necessario:²⁷⁴

- ▶ valutare se sia possibile fornire un'assistenza medica adeguata ad una persona con esigenze sanitarie specifiche in stato di trattenimento;²⁷⁵
- ▶ adattare l'offerta di cure mediche alle esigenze proprie di ogni sesso. Ad esempio, su richiesta della persona trattenuta dovrebbe essere messo a disposizione, se possibile, personale sanitario dello stesso sesso;²⁷⁶
- ▶ garantire un regolare monitoraggio;
- ▶ garantire un'adeguata assistenza medica che risponda alle particolari esigenze di vulnerabilità della persona detenuta.²⁷⁷

i. Persone disabili

Se si constata che una persona trattenuta presenta una disabilità, la priorità dovrebbe essere di rivederne immediatamente l'idoneità al trattenimento alla luce delle sue esigenze sanitarie.²⁷⁸ Nell'intervallo, dovrebbero essere adottate le seguenti misure per garantire la conformità alle norme minime internazionali nel contesto dell'assistenza sanitaria in una struttura detentiva:

- ▶ fornire assistenza e cure mediche adeguate;²⁷⁹
- ▶ garantire che le persone siano sottoposte ad una visita e ad una valutazione medica tempestiva al momento dell'arrivo nella struttura di detenzione,²⁸⁰ con successivi controlli regolari come richiesto;
- ▶ garantire che le misure speciali in atto e l'assistenza quotidiana siano fornite solo da medici e non da altri detenuti o da personale non qualificato.²⁸¹

Le persone con problemi di salute mentale o disabilità²⁸² e quelle con tendenze autolesionistiche e/o suicide devono ricevere un'assistenza medica specialistica tempestiva e costante²⁸³ e deve essere garantito loro l'accesso ad adeguati servizi di consulenza²⁸⁴ in attesa di un riesame del loro trattenimento. L'assistenza

sanitaria per le persone con esigenze di salute mentale e tendenze autolesioniste e/o suicide²⁸⁵ può essere migliorata ponendosi le seguenti domande:

- ▶ C'è personale a sufficienza formato sulla salute mentale, comprese le questioni legate alla violenza di genere?
- ▶ I sistemi e le procedure per la valutazione, l'identificazione ed il monitoraggio delle persone con queste esigenze specifiche sono sufficienti? ²⁸⁶
- ▶ Quando le persone trattenute con problemi di salute mentale non sono in grado di spiegare in modo coerente i loro sintomi e disagi, il personale è addestrato ad identificare e rispondere in modo appropriato a tali situazioni? ²⁸⁷
- ▶ Esiste una continuità di cura nel caso in cui la persona sia stata precedentemente curata nella comunità esterna?
- ▶ Le persone ricevono sostegno, attenzione e assistenza medica adeguati?
- ▶ Esiste una strategia di prevenzione dei suicidi e di gestione delle autolesioni?
- ▶ Viene dato libero accesso a consulenze e sostegno di persona e/o tramite linee telefoniche?
- ▶ I kit di pronto intervento sono disponibili in tutto il centro e in quantità sufficiente? Il personale è formato all'utilizzo di questo materiale?
- ▶ È stato sviluppato un approccio multidisciplinare per i detenuti? (coordinamento tra vari team: sociale, psicologico, medico, di sicurezza, di gestione, ecc.)
- ▶ Le persone trattenute hanno accesso a cure specialistiche, come le cure psichiatriche, se necessario, in istituti specializzati o ospedali civili, a seconda dei casi?

ii. Anziani

È probabile che le persone anziane presentino esigenze sanitarie specifiche, il che le rende ancora più vulnerabili in una struttura detentiva. In attesa di un riesame del loro trattenimento in base alla loro vulnerabilità, le persone in età avanzata necessitano di servizi sanitari adeguati e sensibili al genere, considerando la loro età e le esigenze mediche associate.²⁸⁸

iii. Bambini

I bambini devono avere accesso a servizi sanitari specifici che tengano conto delle esigenze specifiche dei bambini, della loro età e del loro sesso. La fornitura

di servizi sanitari specifici per i bambini comporta l'accesso a pediatri, specialisti della salute e specialisti dell'assistenza sociale e dello sviluppo del bambino. I bambini devono essere informati in modo adatto ai bambini e alla loro età su qualsiasi diagnosi e trattamento proposto. Dovrebbero essere in grado di dare un consenso informato prima di qualsiasi trattamento. Se non sono in grado di fornire un consenso informato, dovrebbero essere prese disposizioni affinché il consenso sia ottenuto dai genitori o, nel caso di minori separati o non accompagnati, da un tutore legale.²⁸⁹

iv. Donne in gravidanza e in allattamento

Le donne in gravidanza e in allattamento devono avere accesso a servizi sanitari adeguati e specializzati, come un'appropriata ed adeguata assistenza sanitaria prenatale e postnatale, fornita e monitorata da operatori sanitari qualificati (levatrici, medici generici, ostetrici, pediatri, ecografisti, infermiere neonatali, ecc.).²⁹⁰ Questi servizi devono essere completi e dovrebbero fornire consigli sufficienti sulla salute generale delle donne, comprese le loro esigenze alimentari.²⁹¹

v. Vittime di violenza sessuale o di genere, tortura o altri maltrattamenti

Le vittime di violenza sessuale o di genere, di tortura o di altre forme di maltrattamento – che possono includere sia uomini che donne – hanno bisogno di accedere a servizi sanitari specialistici adeguati in attesa di un riesame immediato del loro trattenimento. Possono includere:

- ▶ trattamento di qualsiasi lesione psicologica e/o fisica²⁹² comprese le infezioni e/o le malattie sessualmente trasmissibili e l'assistenza sanitaria sessuale;
- ▶ una rapida valutazione medico-legale e la raccolta di prove nei casi di presunta violenza sessuale, in attesa di un immediato riesame del trattenimento;
- ▶ trattamento dei traumi e consulenza sulla salute mentale;²⁹³
- ▶ prevenzione del suicidio e dell'autolesionismo.

vi. Vittime di tratta di essere umani e forme contemporanee di schiavitù

Le vittime della tratta di esseri umani e delle forme contemporanee di schiavitù possono presentare esigenze sanitarie specifiche che richiedono considerazioni

sanitarie aggiuntive in attesa di un riesame immediato della loro detenzione. Tra queste:

- ▶ valutazione tempestiva di eventuali esigenze di salute fisica e/o mentale;²⁹⁴
- ▶ un'adeguata assistenza sanitaria²⁹⁵, compresa l'assistenza psichiatrica, l'assistenza ai traumi, l'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, il sostegno medico immediato e la raccolta di prove medico-legali nei casi di stupro e di aggressione sessuale, consulenza e aiuto.²⁹⁶

vii. Persone in trattenimento prolungato

Le persone trattenute per un periodo prolungato²⁹⁷ sono particolarmente vulnerabili allo sviluppo di problemi di salute fisica e/o mentale o all'esacerbazione di malattie preesistenti.²⁹⁸ L'assistenza sanitaria fornita dovrebbe tener conto della situazione particolare delle persone trattenute ed essere adeguata alle loro esigenze.

viii. Persone in isolamento medico e quarantena

Allo scopo di prevenire la diffusione di malattie trasmissibili o contagiose (come il Covid-19) ad altre persone detenute, le autorità competenti possono prendere in considerazione la separazione fisica delle seguenti persone:

- ▶ coloro che hanno malattie trasmissibili o contagiose accertate (isolamento medico);
- ▶ coloro che si sospetta abbiano o rischino di avere malattie trasmissibili o contagiose a causa del contatto con persone affette da tali malattie o a causa della situazione sanitaria generale (quarantena).

Una persona trattenuta può essere posta in isolamento medico quando la malattia trasmissibile o contagiosa di cui soffre o potrebbe soffrire è confermata da un medico. Una persona può essere messa in quarantena sia al suo arrivo nella struttura detentiva (a causa della situazione sanitaria generale in un determinato territorio) sia durante la permanenza (in caso di stretto contatto con persone che hanno o si sospetta abbiano malattie trasmissibili o contagiose).

In entrambi i casi, le autorità competenti devono tenere presente che, a differenza dell'isolamento usato come misura disciplinare, l'isolamento medico e la quarantena non sono di natura punitiva e devono servire esclusivamente a proteggere la salute di una persona. Le persone poste in isolamento medico e quarantena dovrebbero essere pienamente informate sullo scopo e sulla durata, in una lingua che capiscono. Solo i diritti il cui godimento è incompatibile con la natura della malattia possono essere limitati nel caso delle persone poste in isolamento o quarantena (come le visite familiari).

Sebbene sia legittimo e ragionevole sospendere attività non essenziali, i diritti fondamentali delle persone detenute poste in isolamento o in quarantena devono essere pienamente rispettati. Inoltre, qualsiasi restrizione ai contatti con il mondo esterno, comprese le visite, dovrebbe essere compensata da un maggiore accesso a mezzi di comunicazione alternativi (come telefono o internet).²⁹⁹

È di fondamentale importanza che la durata dell'isolamento medico e della quarantena non superi i tempi previsti per le rispettive malattie. Occorre tener presente che:

- ▶ una persona tenuta in isolamento medico dovrebbe uscirne immediatamente dopo che la sua completa guarigione è confermata da un medico qualificato;
- ▶ una persona trattenuta in quarantena dovrebbe uscirne se non sviluppa sintomi rilevanti in un periodo specifico per una sospetta malattia.

Durante l'isolamento medico o la quarantena, le persone dovrebbero essere sottoposte a regolari controlli medici e psicologici allo scopo di determinarne le condizioni di salute. Nel caso in cui una persona in quarantena sviluppi i sintomi di una malattia trasmissibile o contagiosa, deve essere posta immediatamente in isolamento.

A seconda della natura della malattia, le persone isolate potrebbero essere tenute in confinamento da sole, mentre questo potrebbe non valere per la quarantena. Quando le persone in quarantena sono tenute insieme, le autorità devono assicurarsi che:

- ▶ gli spazi abitativi siano ben ventilati e sufficientemente separati dagli spazi non riservati alla quarantena;
- ▶ l'ingresso in uno spazio di quarantena sia limitato al personale autorizzato e accompagnato dalle relative protezioni (come l'uso di mascherine, guanti o tute speciali);
- ▶ gli spazi abitativi non siano sovraffollati e rispettino il distanziamento sociale.

Le persone in isolamento o quarantena possono essere sottoposte a test obbligatori prima del rilascio, a seconda della natura della malattia confermata o sospetta.

ix. Persone in sciopero della fame

Lo sciopero della fame è un fenomeno comune nelle situazioni di privazione della libertà. Può essere utilizzato dalle persone private della libertà per

raggiungere vari obiettivi, come il rilascio o la protesta contro le azioni o le decisioni delle autorità competenti.

Le autorità competenti hanno un dovere di cura nei confronti delle persone in loro custodia. Questo dovere di cura include la protezione della vita di una persona trattenuta, compresa la prevenzione del suicidio e di qualsiasi altro atto della persona interessata che possa causarne la morte o danni fisici irreversibili. Una persona trattenuta che ha iniziato uno sciopero della fame dovrebbe essere informata dei suoi diritti e delle possibili conseguenze dello sciopero della fame sulla sua salute e deve essere sottoposta a regolari controlli medici e psicologici allo scopo di determinare le sue condizioni di salute.

La decisione di alimentare un detenuto in sciopero della fame contro la sua volontà può essere giustificata, in linea di principio, per evitare che subisca danni fisici irreversibili o la morte.³⁰⁰ L'intervento in caso di sciopero della fame, in particolare sotto forma di alimentazione forzata, non deve avere lo scopo di dissuadere il detenuto dal continuare la sua protesta. La gestione dei detenuti in sciopero della fame (o della sete) e la questione dell'alimentazione forzata sono questioni molto delicate che sollevano molti interrogativi fondamentali, in particolare di natura giuridica, medica e deontologica.³⁰¹ Di conseguenza, il personale che si occupa di persone private della libertà dovrebbe avere le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare gli scioperi della fame.

L'alimentazione forzata, quando è legalmente giustificata, dovrebbe essere somministrata in un modo che rispetti pienamente la dignità umana e alla presenza di un medico o di un altro esperto di medicina. I metodi utilizzati per l'alimentazione forzata non devono essere eccessivamente dolorosi e dovrebbero essere applicati con abilità e con la minima forza. Più in generale, l'alimentazione forzata deve violare il meno possibile l'integrità fisica dello scioperante. Il ricorso alla costrizione fisica deve essere limitato allo stretto necessario per garantire l'esecuzione dell'alimentazione forzata. Tale costrizione deve essere gestita come una questione medica.³⁰² Metodi come l'ammanettamento dello scioperante o la somministrazione di cibo con forti dolori dovrebbero essere chiaramente evitati.

La collocazione di una persona in sciopero della fame (o della sete) in una cella di segregazione o isolamento non dovrebbe essere sistematica e non dovrebbe mai essere decisa come misura punitiva. Qualsiasi collocazione di questo tipo dovrebbe avere il solo chiaro scopo di monitorare meglio la persona interessata³⁰³ e non dovrebbe essere accompagnata da misure di carattere punitivo (come mettere la persona in una cella priva di qualsiasi mobile o dotazione o riscaldamento o costringerla ad utilizzare indumenti

antistrappo). La persona dovrebbe avvalersi di un regime quotidiano quanto più normale possibile (compreso l'accesso alle docce, all'esercizio fisico all'aperto e alle attività ricreative).³⁰⁴

5.5. Cartelle cliniche e riservatezza

La riservatezza medica svolge un ruolo fondamentale nell'erogazione di servizi sanitari competenti. Tutti i pazienti hanno il diritto di ricevere consultazioni, valutazioni e cure mediche in privato e nella massima riservatezza. Questa norma si applica alle strutture di detenzione, e prevede che si rispetti la riservatezza di tutte le persone trattenute³⁰⁵ analogamente a quanto avviene con i pazienti in generale.³⁰⁶ È necessario adottare misure per garantire il rispetto della riservatezza per tutti i pazienti, come ad esempio:

- ▶ Le consultazioni e/o visite mediche dovrebbero svolgersi senza la presenza di personale non medico o senza che questo veda o senta.
- ▶ Se, per ragioni eccezionali, è necessaria la presenza di un membro del personale, ad esempio di sicurezza, tale membro del personale dovrebbe essere dello stesso sesso ed il processo deve sempre garantire la riservatezza medica, la privacy e la dignità del paziente (può avvenire alla vista di un membro del personale di sicurezza, ma senza che possa udire).
- ▶ I traduttori e gli interpreti possono essere presenti durante la consultazione o la visita solo su richiesta del medico o del paziente.
- ▶ Le cartelle cliniche digitali e/o fisiche devono essere conservate in un luogo sicuro e protetto e non devono essere accessibili a personale non sanitario.³⁰⁷
- ▶ I pazienti devono avere accesso, su richiesta, alle loro cartelle cliniche.
- ▶ Le cartelle cliniche dei pazienti possono essere inviate a terzi solo con il loro consenso pieno ed informato.³⁰⁸
- ▶ In caso di urgenza medica (e di minaccia imminente di danno), il personale non sanitario può essere autorizzato ad accedere alle cartelle cliniche (ad esempio, in casi di epilessia o emofilia) nel rispetto della riservatezza.
- ▶ Nei casi in cui una persona è trasferita in un'altra struttura detentiva, deve essere mantenuta la riservatezza medica.
- ▶ Al momento del rilascio o dell'esecuzione di un'ordinanza di allontanamento, alla persona interessata deve essere consegnata una copia della sua cartella clinica.
- ▶ Devono essere seguite le raccomandazioni internazionali, europee e nazionali in materia di salute pubblica per ogni specifica epidemia/pandemia.

5.6. Documentazione e segnalazione di accuse, sospetti e prove mediche di maltrattamenti

È molto probabile che gli operatori sanitari nelle strutture detentive incontrino persone che hanno subito maltrattamenti di qualche tipo, come la tratta di esseri umani e le forme contemporanee di schiavitù, la violenza di genere o sessuale, o maltrattamenti e/o torture, sia prima che durante il trattenimento.³⁰⁹ In queste situazioni, è molto importante e nell'interesse superiore del paziente che gli operatori sanitari identifichino qualsiasi indicatore di maltrattamento, sia che lo ritengano avvenuto prima che durante la detenzione amministrativa della persona.

Il personale dovrebbe ricordare che a volte una persona può addirittura non sapere di essere vittima di maltrattamenti o può negare di esserlo. Ciò potrebbe essere dovuto a fattori legati al genere, alla società, alla cultura e/o alla religione, che potrebbero influenzare l'atteggiamento della persona nel considerarsi una vittima, oppure al timore del potenziale danno che potrebbe subire se denunciasse o si lamentasse della sua situazione.

Prendendo in seria considerazione l'eventuale presenza di indicatori di tortura e/o di altri maltrattamenti, gli operatori sanitari aumenteranno le probabilità di identificare le vittime. Gli indicatori di queste vulnerabilità possono includere:

- ▶ autodichiarazione;
- ▶ lesioni fisiche, comprese cicatrici e segni pregressi;
- ▶ lesioni fisiche che non corrispondono alla spiegazione della persona;
- ▶ segni di angoscia, ansia, riserve o paura;
- ▶ profilo di salute mentale;
- ▶ autolesionismo e/o tentativi di suicidio;
- ▶ tendenza all'autolesionismo e/o idee suicidarie;
- ▶ riluttanza a confrontarsi con gli operatori sanitari o a fornire spiegazioni – anche la negazione di torture e/o maltrattamenti può essere in alcuni casi un indicatore positivo;
- ▶ antecedenti di periodi di assenza inspiegabili;
- ▶ precedenti penali per furto, documenti d'identità, droga o porto d'armi.

Se un operatore sanitario teme che il paziente possa essere vittima di maltrattamenti di qualsiasi tipo, deve assicurarsi che ciò venga prontamente, completamente e accuratamente registrato e riferito alle autorità competenti, in modo che vengano prese senza indugio tutte le misure appropriate per salvaguardare la persona trattenuta.³¹⁰

5.7. Salute pubblica

Durante un'epidemia o una pandemia, l'assistenza sanitaria in detenzione deve essere adattata per garantire che la diffusione di malattie infettive e/o di altro tipo sia fermata, contenuta ed attenuata e che il rischio di un'ulteriore diffusione sia prevenuto.³¹¹ È fondamentale che tutte le misure adottate per soddisfare questi obblighi siano giustificate dal punto di vista giuridico ed applicate in modo non discriminatorio.³¹² In base alle esigenze specifiche della situazione di salute pubblica in questione, le misure e le risorse idonee fornite gratuitamente potrebbero includere:

- ▶ pari accesso alle informazioni;³¹³
- ▶ dispositivi di protezione individuale;³¹⁴
- ▶ prodotti igienici come sapone, detergenti e detersivi;³¹⁵
- ▶ visite mediche e test periodici con il consenso delle persone trattenute o in conformità con la legislazione nazionale e nel rispetto della riservatezza medica;³¹⁶
- ▶ isolamento, in condizioni conformi alle norme del diritto internazionale,³¹⁷ delle persone sospettate di essere portatrici di malattie infettive e/o contagiose per il periodo del contagio;
- ▶ trattamento rapido, adeguato e gratuito di tali persone da parte di professionisti medici qualificati;
- ▶ vaccini approvati disponibili a chiunque desideri essere vaccinato, dando priorità alle persone identificate dal personale sanitario come più a rischio;³¹⁸
- ▶ spazio sufficiente per osservare le regole di distanziamento sociale.³¹⁹

In tali situazioni, le persone detenute che sono particolarmente vulnerabili alle malattie, ad esempio a causa dell'età o di una malattia o patologia preesistente, dovrebbero essere adeguatamente protette contro il rischio di contrarre la malattia.³²⁰ Dovranno avere accesso ad un'assistenza sanitaria rapida ed adeguata nel caso in cui contraggano la malattia.³²¹

Quando le autorità competenti ricorrono all'isolamento di persone in risposta ad una situazione di salute pubblica prevista dalla legge,³²² come un'epidemia o una pandemia, è importante che vengano rispettate le norme minime internazionali di detenzione e che la detenzione non diventi, di fatto, un isolamento cellulare o costituisca una forma di maltrattamento.³²³ In questo contesto, è fondamentale notare che una persona non dovrebbe essere isolata solamente perché portatrice di HIV.

Da ricordare

Le autorità competenti dovrebbero eseguire gli esami medici secondo una procedura chiara, stabilita in anticipo, e tutti gli operatori sanitari dovrebbero essere debitamente formati. Alcuni dei punti critici di tali esami sono:

- ▶ le visite mediche devono essere effettuate da personale sanitario;
- ▶ ove possibile, le donne dovrebbero essere esaminate da medici donne/infermiere;
- ▶ le persone interessate devono essere debitamente informate sulla procedura, i metodi e le ragioni della visita medica;
- ▶ la persona interessata dovrebbe avere il diritto di esprimere le proprie opinioni ed i propri punti di vista su qualsiasi aspetto della visita medica;
- ▶ la visita medica dovrebbe adottare i metodi meno invasivi per trarre i necessari riscontri clinici;
- ▶ i metodi per la visita devono essere rispettosi delle caratteristiche specifiche di genere e sesso, età, etnia, cultura, religione o altro della persona sottoposta alla visita;

Toolbox/ulteriori letture

- ▶ Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), [Detention Guidance: Administrative Detention of Migrants](#), 2006
- ▶ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), [Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum- Seekers and Alternatives to Detention](#), 2012
- ▶ UNHCR, [International Detention Coalition: Vulnerability Screening Tool: a tool for asylum e migration systems](#), 2016
- ▶ Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), [COVID-19 Guidance: OHCHR and COVID-19](#)
- ▶ Raccolta di rapporti di visite, dichiarazioni pubbliche e norme del [CPT](#)
- ▶ Organizzazione Mondiale della Sanità: [Addressing the health challenges in immigration detention, and alternatives to detention: a country implementation guide](#), 2022
- ▶ l'esito della visita medica deve essere presentato all'interessato il prima possibile; può essere presentato anche all'autorità competente solo se vi è un motivo legittimo di farlo o previo consenso della persona detenuta;

- ▶ i dati ottenuti con la visita medica devono essere preservati, considerati come informazione riservata e debitamente protetti;
- ▶ le persone interessate dovrebbero avere il diritto ad un ricorso effettivo per qualsiasi eventuale loro reclamo in relazione alla visita medica, e dovrebbero essere debitamente informate di tale diritto;
- ▶ le visite mediche dovrebbero essere gratuite; tuttavia, se la persona interessata richiede esami supplementari da parte di un medico esterno, questi potrebbero essere a suo carico.

Capitolo 6

PERSONALE

L'efficacia e la professionalità del personale dovrebbero essere migliorate e garantite attraverso processi di assunzione equi, trasparenti e coerenti, programmi di formazione e sistemi disciplinari e di reclamo.

Il personale dovrebbe poter comunicare al proprio datore di lavoro qualsiasi preoccupazione o esigenza relativa alla pressione lavorativa senza rischiare la sicurezza del proprio posto di lavoro. Questo obiettivo può essere raggiunto attuando un'adeguata politica di monitoraggio e di valutazione che affronti le questioni relative al benessere del personale, definendo indicatori e prevedendo procedure appropriate come valutazioni periodiche del personale, opportunità di feedback durante l'impiego, colloqui di uscita alla fine del rapporto di lavoro e disponendo di servizi di sostegno e/o di orientamento laddove necessario, ad esempio dopo un riesame della salute sul luogo di lavoro.

6.1. Personale e formazione

i. Assunzione e selezione

Tutto il personale che lavora nelle strutture di detenzione deve essere selezionato con attenzione e in numero adeguato, in modo che sia individualmente e collettivamente in grado di operare nella struttura in conformità con le norme minime internazionali relative alle condizioni di detenzione amministrativa e al trattamento delle persone detenute.³²⁴

Il personale che lavora nelle strutture di detenzione amministrativa dovrebbe essere selezionato con attenzione tenendo conto delle specificità del lavoro in un ambiente non carcerario e non punitivo. La definizione dei criteri di selezione contribuirà all'applicazione sistematica di una norma coerente e appropriata per assumere i candidati più idonei.³²⁵

Questi criteri possono includere, senza limitarvisi:

- ▶ fedina penale pulita e dimostrazione di integrità;
- ▶ competenze linguistiche (essere in grado di comunicare efficacemente con altri membri del personale);³²⁶
- ▶ capacità interpersonali e personalità adeguata;³²⁷

- ▶ attitudine a comunicare tenendo conto delle differenze culturali;³²⁸
- ▶ esperienza di lavoro con persone di culture e religioni diverse;
- ▶ capacità di lavorare efficacemente in contesti sotto pressione;
- ▶ rappresentanza equilibrata di candidati uomini e donne;³²⁹
- ▶ disponibilità di personale dello stesso sesso con un rapporto adeguato di genere rispetto alla popolazione trattenuta.

Il personale dovrebbe essere sempre presente (anche di notte) in numero sufficiente per garantire adeguatamente i diritti delle persone detenute. A seconda della presenza di uomini e donne trattenuti nella struttura detentiva, il personale maschile e femminile, ove possibile dovrebbe essere presente in ogni momento (anche di notte) per soddisfare le esigenze specifiche di tutte le persone in detenzione amministrativa.³³⁰

ii. Formazione

Per garantire che tutto il personale sia pienamente consapevole di tutti i propri doveri ed in grado di adempierli nell'esercizio delle proprie funzioni in una struttura detentiva, è importante che segua una formazione continua durante tutto il percorso professionale per acquisire familiarità con i seguenti temi:

- ▶ una panoramica degli strumenti nazionali e internazionali relativi al proprio ruolo, alle condizioni di detenzione e al trattamento delle persone detenute;³³¹
- ▶ codice di condotta;
- ▶ i doveri di tutti i membri del personale, compreso il rispetto dei diritti umani in un contesto di detenzione;
- ▶ leggi sulla protezione dei dati e delle informazioni,³³² comprese le norme sulla riservatezza;³³³
- ▶ primo soccorso;
- ▶ procedure di salute e sicurezza;
- ▶ strategie di gestione delle crisi, comprese le procedure di emergenza;
- ▶ procedure di whistleblowing (segnalazione di irregolarità), di denuncia e rimozioni del personale;
- ▶ individuazione di possibili sintomi di stress, salute fisica e/o mentale e rischi di autolesionismo e suicidio, e le necessarie azioni di follow-up, come il rinvio a specialisti e altri servizi di sostegno;³³⁴
- ▶ esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili;
- ▶ sensibilità culturale, tolleranza religiosa e tatto;

- comunicazione interpersonale³³⁵ ed interculturale;³³⁶
- politiche e regole relative al mantenimento dell'ordine, della sicurezza, della disciplina e ai mezzi di contenzione; comprese le conseguenze del mancato rispetto di tali regole o politiche;³³⁷
- comprensione delle questioni legate alla diversità, compresa la diversità sociale, culturale, linguistica e religiosa, le questioni relative alla violenza nei confronti delle donne, la tratta di esseri umani, la parità di genere, le questioni interculturali,³³⁸ ed i bisogni speciali delle persone vulnerabili.

Per garantire che le conoscenze e le competenze del personale siano aggiornate e riviste, è importante proporre corsi di formazione gratuiti e non obbligatori il più regolarmente possibile. Il personale interessato, in particolare il personale di prima linea a diretto contatto con le persone trattenute, il personale sanitario ed il personale con doveri e responsabilità specifici nei confronti delle persone vulnerabili, dovrebbe ricevere anche una formazione su come esaminare ed identificare le persone vulnerabili e le loro esigenze, e su come indirizzarle ai servizi di assistenza appropriati. Gli altri membri del personale, come quelli non a diretto contatto con le persone trattenute, non deve necessariamente ricevere una formazione specifica su come identificare i gruppi vulnerabili e può frequentare tali corsi di formazione su base volontaria.

iii. Obblighi professionali

I doveri, i codici di condotta e le funzioni dei membri del personale nelle strutture detentive variano a seconda dei loro incarichi specifici e degli obblighi professionali e/o normativi a cui possono essere soggetti. Oltre a qualsiasi altro obbligo professionale, normativo e/o contrattuale a cui sono già soggetti, tutti i membri del personale devono garantire il rispetto delle seguenti norme minime uniformi:³³⁹

- dovere di assistenza di tutte le persone trattenute;
- proteggere, promuovere e rispettare pienamente i diritti umani di tutte le persone trattenute – il che prevede che le condizioni di detenzione ed il trattamento delle persone siano conformi alle norme minime internazionali;³⁴⁰
- trattare tutte le persone trattenute con rispetto;³⁴¹
- non suscitare, infliggere o tollerare, né direttamente né indirettamente, tortura o maltrattamenti o violenza di genere in alcuna circostanza,³⁴² nei confronti di una persona trattenuta, che sia da parte di un membro del personale o di un'altra persona trattenuta, e contestare e segnalare alle autorità qualsiasi comportamento di questo tipo;³⁴³

- rispettare il pluralismo e la diversità, non discriminare alcuna persona trattenuta in base ad una caratteristica protetta³⁴⁴ e contestare e segnalare alle autorità qualsiasi comportamento di questo tipo;³⁴⁵
- tenere pienamente conto della necessità di denunciare e combattere qualsiasi forma di intolleranza (razzismo, sessismo, intolleranza religiosa, xenofobia, omofobia e transfobia), nonché promuovere la sensibilità di genere e prevenire la violenza sessuale e di genere; in conformità con le regole di riservatezza sancite dalla legislazione nazionale o derivanti da norme internazionali, mantenere la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali;
- non impegnarsi in relazioni o dinamiche personale-detenuto, per esempio rapporti sessuali, sfruttamento di qualsiasi tipo o comportamenti manipolatori o abusivi.

Se un membro del personale ha motivo di credere che una persona trattenuta sia stata, o stia per essere, vittima di un atto di tortura o di altre forme di maltrattamento, o di qualsiasi altra forma di violenza, la questione deve essere immediatamente segnalata alle autorità competenti. Affinché le autorità possano indagare sulle accuse, il personale dovrebbe essere incoraggiato a segnalare immediatamente i casi sospetti. È necessario istituire un quadro giuridico e amministrativo che consenta al personale di segnalare gli episodi rilevanti. Il personale dovrebbe avere la possibilità di segnalare gli episodi mantenendo l'anonimato.

Le autorità competenti dovrebbero garantire che i codici di condotta siano pubblicati e disponibili per tutti i membri del personale e che questi ultimi ne abbiano preso conoscenza e li abbiano capiti prima di assumere le loro funzioni. Le autorità competenti dovrebbero esigere che tutti i contratti e/o le lettere di assunzione del personale includano disposizioni che impongano loro di rispettare tutti i doveri ed i codici di condotta citati sopra.³⁴⁶

6.2. Gestione delle emergenze

Ai sensi dell'Articolo 2 della Convenzione e di altri strumenti internazionali pertinenti, le autorità competenti hanno l'obbligo di proteggere la vita delle persone sotto il loro esclusivo controllo come nel caso delle persone trattene. Per adempiere a tale obbligo, gli Stati devono garantire la sicurezza delle persone trattenute in caso di emergenza. A tal fine dovrebbero essere predisposte procedure appropriate per gestire i casi di emergenza. Le strutture detentive ed il personale responsabile della loro gestione quotidiana e del loro funzionamento devono disporre pienamente delle capacità e delle risorse per far fronte a qualsiasi tipo di emergenza in qualsiasi momento.

Vari tipi di emergenza dovrebbero essere anticipati e pianificati. I diversi tipi di emergenza, che si presenteranno a livelli diversi, comprendono:

- ▶ intemperie;
- ▶ incendi ed esplosioni;
- ▶ materiali pericolosi;
- ▶ pandemia/epidemia/identificazione di una malattia infettiva;
- ▶ disordini/rivolte;
- ▶ presa di ostaggi;
- ▶ incidenti al personale o alle persone trattenute;
- ▶ tentativi di suicidio;
- ▶ episodi lesivi;
- ▶ morti.

L'attuazione di procedure di emergenza in linea con le leggi nazionali e internazionali contribuirà a promuovere la sicurezza e l'incolumità di tutte le persone. A tal fine occorrerebbe, ad esempio:

- ▶ pianificare e rivedere piani operativi e di emergenza adeguati al tipo e al livello dell'emergenza, in consultazione con i professionisti interessati;
- ▶ fornire a tutti l'opportunità di segnalare un episodio di emergenza in qualsiasi momento durante il trattenimento;³⁴⁷
- ▶ garantire che tutti siano informati sulle modalità di segnalazione degli incidenti e dispongano delle risorse per farlo;³⁴⁸
- ▶ condurre valutazioni del rischio in linea con il diritto nazionale e internazionale;
- ▶ garantire che il personale formato al pronto soccorso sia chiaramente identificabile come tale (indossando il tesserino di pronto soccorso o esponendo fotografie e nomi degli agenti formati al pronto soccorso in tutta la struttura detentiva);
- ▶ garantire la disponibilità di kit di pronto soccorso in numero sufficiente in tutte le aree popolate;
- ▶ garantire che i dispositivi di sicurezza antincendio siano installati in modo sicuro, funzionanti, controllati regolarmente e, se necessario, sottoposti a manutenzione tempestiva (controllo dei sensori e degli allarmi fumo/calore, estintori ed aspersori);
- ▶ garantire che le uscite di sicurezza e le zone di evacuazione siano chiaramente indicate;
- ▶ garantire che i registri di sicurezza siano completati e aggiornati.

Da ricordare

È importante garantire che coloro che lavorano in ambienti in cui sono presenti persone trattenute siano pienamente formati sui rispettivi doveri e responsabilità, sulle procedure di salute e sicurezza e di protezione, ad esempio attraverso:

- ▶ procedure eque ed appropriate di selezione per l'assunzione ed il sub-appalto al fine di garantire la scelta dei candidati più idonei con competenze, esperienze e conoscenze pertinenti al ruolo specifico;
- ▶ il completamento di tutte le formazioni obbligatorie pertinenti e di sviluppo continuo specifiche per il posto e le responsabilità dell'interessato;
- ▶ incoraggiare regolarmente le formazioni non obbligatorie, ove possibile.

Toolbox/ulteriori letture

- ▶ [EASO guidance on contingency planning in the context of reception, 2018](#)
- ▶ [Practical guide on the welfare of asylum and reception staff](#)
- ▶ [Monitoring Immigration Detention – Practical Manual](#)
- ▶ Raccolta di rapporti di visite, dichiarazioni pubbliche e norme del [CPT](#)

Capitolo 7

MANTENIMENTO DELL'ORDINE

Basandosi sulle principali norme internazionali ed europee, questa sezione propone principi fondamentali, criteri di riferimento, considerazioni pratiche ed orientamenti generali su aspetti specifici relativi al mantenimento dell'ordine nelle strutture di detenzione amministrativa. Questo capitolo è rivolto a tutto il personale che lavora a stretto contatto con le persone trattenute nelle strutture detentive.

7.1. Sicurezza, disciplina, isolamento e mezzi di contenzione

Le strutture detentive devono essere gestite in modo da proteggere e promuovere la sicurezza di tutte le persone trattenute.³⁴⁹ A tal fine è necessario che il sistema di mantenimento dell'ordine garantisca norme minime di condizioni detentive rispettose dei diritti umani e della dignità,³⁵⁰ valutazioni regolari ed efficaci dei rischi, procedure di segnalazione in materia di sicurezza liberamente accessibili alle persone trattenute e al personale in qualsiasi momento³⁵¹ e, se necessario, misure disciplinari e di sicurezza proporzionate, basate sulle valutazioni dei rischi.³⁵²

i. Sicurezza e disciplina

Le regole disciplinari dovrebbero avere come unico scopo il mantenimento dell'ordine all'interno della struttura detentiva e la tutela della sicurezza delle persone in detenzione amministrativa, del personale della struttura e di terzi.³⁵³ Il mancato rispetto di tali regole deve essere risolto in prima istanza con la conciliazione o la mediazione, a seconda dei casi. Ai fini della presente guida, le regole disciplinari devono essere intese come regole che riguardano la condotta delle persone in detenzione amministrativa e che impongono determinate misure in risposta ad una qualsiasi violazione delle stesse. Le regole disciplinari dovrebbero essere chiare e stabilite per iscritto, e dovrebbero definire con precisione tutte le infrazioni disciplinari e le possibili conseguenze, nonché la procedura per imporre misure disciplinari.

Le norme minime internazionali esigono che le misure di sicurezza e/o disciplinari applicate siano utilizzate solo come ultima risorsa e per il periodo minimo necessario a garantire la sicurezza e l'incolumità all'interno di una struttura detentiva.³⁵⁴

Le persone trattenute dovrebbero essere informate oralmente di tutte le regole di sicurezza e/o disciplinari e dovrebbero ricevere una copia scritta delle regole in una forma e in una lingua ad esse comprensibili.³⁵⁵ Dovrebbero essere informate chiaramente e in anticipo dei comportamenti che possono indurre misure di sicurezza e/o disciplinari e dei loro diritti in una procedura volta ad imporre misure disciplinari.

Ogni detenuto sottoposto ad una procedura disciplinare ha diritto ad una regolare procedura come stabilito dal diritto internazionale. Per garantire che tale diritto non sia compromesso, sono necessarie le seguenti garanzie:

- ▶ Le misure disciplinari e le procedure per la loro applicazione dovrebbero essere chiaramente stabilite.³⁵⁶ Tutte le procedure disciplinari dovrebbero essere previste dalla legge,³⁵⁷ in particolare il tipo e la durata delle misure disciplinari, il responsabile delle decisioni e le relative procedure di controllo e/o di ricorso pertinenti.³⁵⁸
- ▶ Tutti i detenuti accusati di un'infrazione disciplinare dovrebbero essere informati, in una lingua e in un modo a loro comprensibile, nonché dettagliatamente, dell'accusa e del suo fondamento, e dovrebbero essere loro offerte garanzie appropriate e necessarie per preparare e presentare la propria difesa, qualora lo desiderino.³⁵⁹
- ▶ Qualsiasi misura disciplinare inflitta dovrebbe essere proporzionata all'infrazione disciplinare commessa, considerando tutte le circostanze del caso, compresa la situazione personale del trattenuto. Proporzionalità di una misura disciplinare significa che la misura inflitta è una conseguenza diretta della violazione delle regole disciplinari ed è commisurata alla violazione commessa.³⁶⁰
- ▶ Le misure disciplinari non dovrebbero mai essere arbitrarie o eccessive né in termini di durata né di portata.³⁶¹
- ▶ Le misure disciplinari non dovrebbero mai costituire una forma di tortura o di maltrattamento.
- ▶ Le persone trattenute dovrebbero avere il diritto di sporgere denuncia ed il diritto di fare appello contro le misure disciplinari ad un'autorità competente e indipendente.³⁶² L'autorità dovrebbe essere personalmente ed istituzionalmente indipendente ed in grado di annullare la misura.

ii. Isolamento

In generale, il ricorso all'isolamento e alla reclusione in isolamento dovrebbe essere evitato³⁶³ a meno che non sia strettamente necessario come ultima risorsa.³⁶⁴ La durata di tale isolamento o reclusione in isolamento dovrebbe essere precisa³⁶⁵ e per il più breve tempo ritenuto necessario³⁶⁶ per raggiungere un legittimo scopo di sicurezza, garantendo al contempo che le condizioni non equivalgano mai ad una situazione di completo isolamento sensoriale e sociale.³⁶⁷

Le persone poste in detenzione amministrativa non dovrebbero mai essere sottoposte a questa misura oppressiva e punitiva a meno che non sia giustificata da motivi di ordine e sicurezza, dopo una valutazione del rischio ed attuata conformemente alle norme del diritto internazionale. Quando si ricorre a tale misura, devono essere previste garanzie minime per garantire il benessere della persona trattenuta.³⁶⁸ Tali garanzie includono:³⁶⁹

- ▶ la stesura di un rapporto tempestivo, completo ed accurato dell'isolamento e/o della reclusione in isolamento, che precisi i fondamenti giuridici, le condizioni, la durata ed il personale coinvolto;³⁷⁰
- ▶ la disponibilità di un medico o di altri operatori sanitari che possano monitorare le condizioni fisiche e mentali e fornire una valutazione ed una cura medica adeguata, senza ritardi;³⁷¹
- ▶ esami medici prima, durante e dopo il periodo di isolamento;³⁷²
- ▶ almeno un'ora di esercizio all'aperto al giorno;³⁷³
- ▶ accesso libero e riservato a meccanismi di ricorso interni ed esterni.³⁷⁴

iii. Mezzi di contenzione

La forza non dovrebbe essere usata sulle persone trattenute a meno che non sia necessaria³⁷⁵ per autodifesa o per motivi di ordine legale.³⁷⁶ I seguenti principi e misure contribuirebbero a limitare i rischi di discostarsi da questa norma:

- ▶ qualsiasi uso della forza e/o della contenzione deve rispettare i diritti umani e la dignità della persona trattenuta;³⁷⁷
- ▶ il ricorso all'uso della forza o di mezzi di contenzione dovrebbe essere proporzionato e limitarsi al minimo necessario;
- ▶ l'uso della forza o di mezzi di contenzione dovrebbe essere il più breve possibile per raggiungere uno scopo legittimo;³⁷⁸
- ▶ il ricorso alla forza o ai mezzi di contenzione non dovrebbe mai essere usato come metodo di punizione;
- ▶ le catene o i ferri non devono mai essere usati contro le persone trattenute.

Devono essere previste regole dettagliate che disciplinino l'uso di tali metodi ed il personale dovrebbe essere pienamente formato prima di applicarli. Le regole dovrebbero riguardare, come minimo, quanto segue:

- ▶ forza e/o mezzi di contenzione e attrezzature consentiti;
- ▶ autorità e gradi delle autorità abilitate ad eseguire tutti i metodi consentiti;
- ▶ processi e tecniche per tutti i metodi consentiti;
- ▶ procedure di segnalazione e notifica in seguito all'uso della forza e/o della contenzione;
- ▶ conseguenze della violazione di tali regole.

7.2. Perquisizioni

La protezione e la promozione della dignità ed il trattamento umano delle persone trattenute nei centri di detenzione richiedono che non vengano effettuate perquisizioni sulla loro persona o sui loro beni a meno che non sia necessario e proporzionato ad uno scopo legittimo.³⁷⁹

Le perquisizioni dovrebbero comportare le garanzie minime previste dal diritto nazionale ed internazionale per la persona interessata³⁸⁰ e devono attenersi a quanto segue:

- ▶ tutte le perquisizioni dovrebbero essere in linea con le procedure giuridiche che le regolano.
- ▶ Le perquisizioni corporali dovrebbero essere effettuate da personale dello stesso sesso.
- ▶ Le perquisizioni devono durare il minor tempo possibile necessario.
- ▶ Le perquisizioni dovrebbero tenere in debita considerazione e rispettare pienamente i diritti umani della persona trattenuta,³⁸¹ compreso il diritto alla privacy³⁸² e al godimento dei suoi beni.
- ▶ Solo il personale con l'autorità legale di perquisire dovrebbe realizzare la procedura.
- ▶ Se in un caso eccezionale è necessaria una perquisizione integrale, questa può essere effettuata solo da un membro del personale dello stesso sesso con l'autorità legale di condurre la procedura³⁸³ e secondo modalità che rispettino pienamente la dignità³⁸⁴ e la privacy del detenuto.³⁸⁵
- ▶ La perquisizione deve essere oggetto di un verbale rapido completo ed accurato da conservare.

Da ricordare

Le autorità sono responsabili della salute e della sicurezza di tutte le persone trattenute. Si può garantire il mantenimento dell'ordine rispettando pienamente i diritti umani degli interessati se ci si assicura che:

- ▶ qualsiasi misura di sicurezza e/o disciplinare utilizzata sia prescritta dalla legge, sia proporzionata all'infrazione e venga utilizzata solo come ultima risorsa per il tempo minimo necessario a garantire la sicurezza;
- ▶ le persone trattenute soggette a tali misure siano informate dell'accusa o delle accuse e delle prove a loro carico, siano in grado di rispondere alle accuse e fare appello contro qualsiasi decisione sfavorevole ad un'autorità competente, indipendente e imparziale stabilita dalla legge, con accesso ad una rappresentanza legale in qualsiasi procedimento disciplinare;
- ▶ le persone trattenute possano denunciare la struttura di detenzione e/o il suo personale utilizzando meccanismi di ricorso interni che funzionano in modo equo, efficace e trasparente, senza ripercussioni sulla sicurezza e l'incolumità del ricorrente;
- ▶ i diritti delle persone trattenute ai sensi degli Articoli 2 e 3 della Convenzione siano pienamente rispettati durante le procedure disciplinari e/o l'applicazione delle sanzioni.

Toolbox/ulteriori letture

- ▶ La raccolta di rapporti di visite, dichiarazioni pubbliche e norme del [CPT](#)

Capitolo 8

MECCANISMI DI DENUNCIA E MONITORAGGIO INDIPENDENTE

Ogni persona ha il diritto di denunciare qualsiasi abuso subito durante la detenzione e di avvalersi, senza irragionevoli ritardi, di un'indagine effettiva.³⁸⁶ Affinché i meccanismi di denuncia e le procedure di monitoraggio siano accessibili ed efficaci, è importante garantire che le procedure siano liberamente utilizzabili e che operino in modo indipendente e trasparente senza ritorsioni nei confronti di chi sporge la denuncia. La presenza ed il lavoro di organismi di monitoraggio indipendenti nei luoghi di detenzione aggiunge un importante livello di protezione alla sicurezza ed al benessere dei detenuti. Questo capitolo riunisce le norme e gli orientamenti esistenti in materia.

8.1. Meccanismi di denuncia

Le autorità competenti dovrebbero garantire che le persone trattenute possano lamentarsi delle condizioni di detenzione o del trattamento riservato loro,³⁸⁷ e cercare di ottenere risarcimento e/o ricorso attraverso una procedura di denuncia e di indagine equa, indipendente e trasparente.³⁸⁸

Le denunce ricevute possono anche far scattare l'esigenza di un rinvio ad altri organi repressivi, ad esempio la polizia, nei casi in cui vengano sollevate accuse di tortura e/o maltrattamento.³⁸⁹

Per essere equi ed efficaci, i meccanismi di denuncia dovrebbero fornire alcune garanzie minime,³⁹⁰ tra cui:

- ▶ Il sistema di ricorso deve essere liberamente accessibile a tutte le persone trattenute.
- ▶ Tutte le persone trattenute dovrebbero essere informate del loro diritto di presentare ricorso e della procedura da seguire.
- ▶ Se necessario, garantire la presenza di interpreti per consentire alla persona trattenuta di impegnarsi pienamente ed efficacemente nel processo di denuncia.

- La procedura di denuncia dovrebbe essere riservata e qualsiasi persona trattenuta che sporga una denuncia di qualsiasi tipo dovrebbe essere protetta da rappresaglie.
- Tutte le denunce devono essere registrate in modo completo ed accurato ed una copia della denuncia deve essere fornita al reclamante e/o a chiunque venga autorizzato per suo conto (ad esempio, rappresentanti legali, medici, autorità consolari).
- La persona trattenuta dovrebbe essere tenuta aggiornata sullo stato di avanzamento e ricevere una copia della decisione con una spiegazione orale, se richiesta.
- Deve essere previsto un sistema di revisione equo, indipendente e trasparente che consenta alla persona trattenuta di far ricorso contro qualsiasi decisione presa a seguito di una denuncia, e qualsiasi termine di tempo applicabile per il ricorso dovrebbe esserle notificato in tempo utile per iscritto.

Pertinente giurisprudenza della Corte

Gjini c. Serbia (2019). Sebbene il detenuto non abbia sporto denuncia formale per violenza tra detenuti, le autorità che dovevano accorgersi dei maltrattamenti hanno violato l'Articolo 3 della Convenzione non informandone le autorità competenti.³⁹¹

8.2. Monitoraggio indipendente

Per garantire che le condizioni di detenzione soddisfino le norme minime internazionali, tutte le strutture detentive dovrebbero essere soggette a regolare monitoraggio indipendente³⁹² condotto da organismi di monitoraggio indipendenti e da personale qualificato.³⁹³ Per “organismi indipendenti” si intendono gli organismi abilitati a monitorare i luoghi di detenzione in base al diritto nazionale o agli obblighi internazionali dello Stato. Il loro grado di indipendenza deve essere conforme al loro mandato e le autorità competenti dovrebbero garantire che gli organismi di monitoraggio abbiano pieno e libero accesso a tutti i luoghi e le strutture, nonché a tutte le persone detenute e al personale presente nei locali.

Il monitoraggio indipendente può avere un effetto deterrente e prevenire qualsiasi deviazione dalle norme minime applicabili in materia di detenzione amministrativa, in quanto i responsabili della manutenzione e della gestione delle strutture detentive sanno che possono aver luogo visite non annunciate

e non supervisionate in qualsiasi momento. Questi organismi possono anche promuovere il dialogo tra le autorità fornendo raccomandazioni su come migliorare i sistemi ed i processi perché vengano rispettate le norme minime in materia di trattenimento in ogni caso.

Gli organismi di monitoraggio, interni o esterni, dovrebbero fondarsi sui principi di indipendenza dalle autorità, integrità, obiettività, visibilità e trasparenza.³⁹⁴ Dovrebbero poter lavorare senza timori, con scrupolosa onestà e imparzialità, conformemente a regole e procedure codificate non regolamentate o governate dallo Stato.³⁹⁵ Tutti gli organismi di monitoraggio, durante le loro visite, dovrebbero prestare particolare attenzione alla conformità dei seguenti servizi e condizioni alle norme minime internazionali e nazionali:

- ▶ trattamento di tutte le persone trattenute;
- ▶ denunce e procedure di ricorso;
- ▶ uso della forza e delle misure di contenzione;
- ▶ procedimenti e misure disciplinari;
- ▶ trattamento specifico delle persone vulnerabili trattenute;
- ▶ fornitura di cibo e acqua;
- ▶ abbigliamento, biancheria da letto e altri articoli non alimentari;
- ▶ attività educative e di svago;
- ▶ contatto con i membri della famiglia;
- ▶ accesso all'assistenza giuridica, alla rappresentanza legale e ai ricorsi giudiziari;
- ▶ assistenza sanitaria;
- ▶ igiene e strutture igienico-sanitarie;
- ▶ nei luoghi di trattenimento: illuminazione, ventilazione, riscaldamento, impianti idraulici, servizi igienici e docce;
- ▶ risposte alle emergenze.

Gli organismi di monitoraggio interno dovrebbero essere autorizzati ad effettuare visite e/o ispezioni ai luoghi di detenzione senza preavviso e senza supervisione, con la libertà di ispezionare qualsiasi sito o documento e di parlare con qualsiasi persona trattenuta in modo riservato.³⁹⁶ La loro funzione dovrebbe essere quella di controllare che il personale rispetti le leggi, i regolamenti e le politiche interne e nazionali relative alle condizioni di detenzione ed al trattamento di tutte le persone ivi detenute. Liberi da qualsiasi conflitto di interessi personale o di altro tipo, gli osservatori interni devono riferire alle autorità qualsiasi problema rilevato ed attuare procedure di follow-up per seguire i progressi di qualsiasi misura correttiva raccomandata o richiesta.

In linea con i rispettivi mandati, gli osservatori e/o gli ispettori indipendenti esterni dovrebbero effettuare regolarmente visite senza preavviso e senza supervisione ai centri di permanenza. I membri di questi organismi di monitoraggio dovrebbero essere esperti ed adeguatamente qualificati nonché nominati da un'autorità pubblica competente e distinta dai responsabili del funzionamento e della manutenzione del centro.³⁹⁷ Gli organismi di monitoraggio esterni indipendenti possono essere organi nazionali e/o internazionali, e una combinazione di entrambi è considerata una buona pratica. Può trattarsi per esempio degli organismi seguenti:

- ▶ Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT);
- ▶ Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati;
- ▶ Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa;
- ▶ Comitato contro la tortura;
- ▶ Comitato Internazionale della Croce Rossa;
- ▶ Meccanismi nazionali di prevenzione;
- ▶ Organismi nazionali di mediazione;
- ▶ Ispettorati o organismi di monitoraggio nazionali;
- ▶ Parlamentari nazionali;
- ▶ Organizzazioni non governative nazionali per i diritti umani accreditate dallo Stato ospitante.

Per poter svolgere le loro funzioni correttamente ed in modo efficace, dovrebbe essere garantito quanto segue:

- ▶ le visite, anche di monitoraggio, dovrebbero avvenire senza preavviso e senza supervisione;³⁹⁸
- ▶ gli ispettori dovrebbero aver accesso a qualsiasi sito ed a qualsiasi documento, a meno che sia coperto da segreto medico o professionale o sia classificato;
- ▶ l'accesso deve essere concesso senza indugio;
- ▶ le persone trattenute devono poter comunicare liberamente e in piena fiducia con gli osservatori, senza timore di rappresaglie e con un interprete, se necessario;
- ▶ le autorità dovrebbero fornire un supporto organizzativo per la comunicazione tra gli ispettori e gli intervistati, come ad esempio riservare una stanza per i colloqui in privato, o assicurarsi che le persone trattenute ed il personale siano disponibili per i colloqui (informandoli di eventuali richieste di colloqui da parte degli organismi di monitoraggio o trasmettendo a questi ultimi gli idonei recapiti di contatto);

- ▶ gli ispettori dovrebbero essere autorizzati ad osservare qualsiasi procedura disciplinare;
- ▶ gli ispettori dovrebbero redigere un verbale completo ed accurato delle loro visite e degli eventuali problemi riscontrati, e riferirli senza indugio alle autorità; assicurarsi poi che le visite ed i controlli siano prontamente programmati per monitorare la risoluzione degli eventuali problemi riscontrati;
- ▶ gli ispettori dovrebbero stabilire rapporti regolari sulle condizioni di detenzione;
- ▶ gli ispettori dovrebbero sempre preoccuparsi dei principi di “non nuocere” e di riservatezza, assicurandosi di non peggiorare la situazione delle persone trattenute violando la loro riservatezza o mettendole a rischio.

Nessuna autorità o funzionario dovrebbe intraprendere, permettere o tollerare azioni intimidatorie o di ritorsione nei confronti di persone o organizzazioni che cercano di comunicare o hanno comunicato informazioni al CPT o a qualsiasi altro organismo di prevenzione o monitoraggio, e nessuna di queste persone o organismi dovrebbe essere lesa in alcun modo. La riservatezza di qualsiasi comunicazione tra queste persone e questi organismi nell'ambito di queste regole dovrebbe essere pienamente rispettata.

Da ricordare

È fondamentale che le persone trattenute abbiano accesso a meccanismi di denuncia efficaci e ad ispettori indipendenti, per identificare, registrare e affrontare qualsiasi problema relativo al loro trattamento. Questo obiettivo può essere raggiunto garantendo che:

- ▶ i meccanismi di denuncia siano liberamente accessibili, indipendenti,
- ▶ imparziali e trasparenti;
- ▶ le persone siano informate delle modalità per presentare una denuncia;
- ▶ le persone siano protette da qualsiasi timore o minaccia di rappresaglia in risposta ad una denuncia;
- ▶ le persone siano regolarmente aggiornate sull'esito della loro denuncia;
- ▶ le denunce siano trattate senza ritardi ingiustificati e le persone siano informate della decisione e dei motivi che l'hanno determinata;
- ▶ gli ispettori indipendenti autorizzati possano effettuare visite senza supervisione e senza preavviso in qualsiasi momento;
- ▶ gli ispettori indipendenti autorizzati possano esaminare e registrare i loro risultati su qualsiasi luogo o documento in un centro e parlare con qualsiasi persona in privato.

Toolbox/ulteriori letture

- ▶ [APT, IDC e UNHCR: Monitoring Immigration Detention. Practical manual](#)
- ▶ [FRA: Establishing national independent mechanisms to monitor fundamental rights compliance at EU external borders](#)
- ▶ [IOM: International migration law information note](#)
- ▶ [UNHCR Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-seekers and Alternatives to Detention, 2012.](#)

Allegato 1

CHECKLIST PER AVVOCATI

La presente checklist non intende annullare, sostituire o completare i codici di condotta professionali né le legislazioni nazionali e internazionali che disciplinano e regolano l'esercizio della professione di avvocato.

Fondamentalmente la presente checklist non affronta questioni di diritto relative alla legalità del trattenimento, né altre azioni giuridiche di diritto civile, penale o pubblico.

È volta piuttosto a fornire consigli pratici a tutti gli avvocati che lavorano con persone in detenzione amministrativa per aiutarli ad identificare le eventuali vulnerabilità dei loro clienti.

Questa checklist copre alcuni dei principali aspetti che dovrebbero essere invocati in ogni causa da un avvocato. Il grado di considerazione di questi aspetti varia da caso a caso, a seconda delle esigenze specifiche del cliente e delle problematiche del caso. Pertanto, questa checklist è indicativa e non fornisce una lista esauriente di tutti gli aspetti che un avvocato dovrebbe prendere in considerazione quando lavora con persone poste in detenzione amministrativa, in quanto l'elenco completo dei principali aspetti sarà sempre specifico ad ogni caso.

1. Ricevere istruzioni da un cliente

- ▶ Potete parlare con il vostro cliente in privato, in un ambiente adatto a ricevere istruzioni ed a fornire consigli riservati?
- ▶ Se necessario, viene messo a disposizione gratuitamente un interprete qualificato nella lingua necessaria per fornire servizi giuridici e una rappresentanza legale?
- ▶ Avete ottenuto dal cliente il massimo di informazioni possibile sulla sua situazione personale, la sua esperienza di immigrazione, la famiglia ed altri elementi pertinenti come ad esempio eventuali precedenti penali?
- ▶ Il vostro cliente presenta *prima facie* segni di vulnerabilità, p.es. è un minore, è una donna incinta, è vittima della tratta di esseri umani e di forme contemporanee di schiavitù, o presenta segni di tortura o di maltrattamento, problemi di salute o di salute mentale?

2. Vulnerabilità

i. Età

- ▶ Quanti anni dice di avere il vostro cliente?
- ▶ Se non sa quanti anni ha, ha un documento di identità che indichi la data di nascita?
- ▶ Se la sua età non ha potuto essere verificata e si presume che sia minorenne, viene trattato come tale?
- ▶ Se si tratta di un minore, sono state prese immediatamente misure per garantire un'alternativa al trattenimento?
- ▶ Se si tratta di un minore accompagnato, sono state prese immediatamente misure per garantire che non venga separato dalla sua famiglia, a meno che non sia nel suo interesse superiore?
- ▶ Se si tratta di un minore non accompagnato, ha libero accesso ad un tutore e/o a un assistente sociale e al suo rappresentante legale? Sono state prese tutte le misure per cercare un ricongiungimento familiare, se questo è nel suo interesse superiore?
- ▶ Vengono soddisfatte le sue specifiche esigenze sanitarie, educative, ricreative e di sussistenza?

ii. Gravidanza

- ▶ La vostra cliente dichiara che potrebbe essere incinta? In caso affermativo, ha libero accesso ad un test di gravidanza per verificare questa informazione? Ricordate che fattori religiosi, culturali e/o sociali possono impedire ad alcune donne di rivelare una potenziale gravidanza.
- ▶ Se è incinta, sono state prese misure immediate per cercare un'alternativa al trattenimento?
- ▶ Se è incinta, sono soddisfatte le sue specifiche esigenze in materia di salute, igiene e di sussistenza in quanto donna incinta?

iii. Vittime della tratta di esseri umani e delle forme contemporanee di schiavitù

- ▶ Esiste un'auto-dichiarazione per segnalare che si è vittima di tratta di esseri umani e/o delle forme contemporanee di schiavitù? Ricordate che alcune persone potrebbero non sapere nemmeno di esserne vittime o non sanno cosa siano la tratta di esseri umani o le forme contemporanee di schiavitù.

- ▶ Alcuni potrebbero non fidarsi di nessuna figura di autorità per rivelarlo e alcuni potrebbero negare di essere vittime per timore della propria sicurezza personale o di quella della propria famiglia (le donne possono aver bisogno della presenza di una donna per rivelare la propria esperienza della tratta di esseri umani, nonché di colloqui separati in assenza di familiari/figli).
- ▶ La loro storia di immigrazione contiene alcuni indicatori?
 - Come hanno viaggiato fino alla meta attuale? Hanno pagato qualcuno che le facesse entrare nel territorio?
 - Hanno un documento di identità? Dov'è? Qualcuno glielo ha preso, un trafficante o un "datore di lavoro"?
 - Dove sono state arrestate dalle autorità, se è così che sono arrivate nel centro di permanenza?
- ▶ I loro antecedenti penali, se ne hanno, forniscono qualche indicatore? Considerate che in alcuni casi le vittime di tratta e/o di forme contemporanee di schiavitù possono essere state sfruttate a livello criminale, talvolta, ma non sempre, attraverso la servitù per debiti. Alcuni reati penali potrebbero porre problemi, tra cui:
 - possesso, produzione o vendita di droghe illegali;
 - detenzione di un'arma offensiva;
 - produzione, vendita o utilizzo di documenti d'identità falsi;
 - furto.
- ▶ La loro esperienza "professionale", se c'è, fornisce qualche indicatore?
 - Quali erano le loro condizioni di lavoro?
 - Hanno ricevuto un salario?
 - Avevano un contratto di lavoro?
 - Avevano un permesso di lavoro?
 - Quanto sono state pagate per il loro lavoro?
 - Quali erano i termini del loro accordo di lavoro?
 - Come venivano trattate dal loro "datore di lavoro"?
 - Potevano fare delle pause? Se sì, per quanto tempo?
 - Sono stati concessi loro dei giorni di riposo? Se sì, con quale frequenza?
- ▶ Ci sono altri indicatori?
 - Ferite o cicatrici compatibili con una spiegazione credibile?
 - Ferite o cicatrici inspiegabili?
 - Persona riservata, perturbata o ansiosa?

- Riluttanza a partecipare alla discussione?
- Eccessive telefonate?
- Periodi di assenza inspiegabili?
- Vittima di stupro e/o violenza sessuale?
- ▶ Se si tratta di adulti, vi autorizzano a comunicare questi indicatori alle autorità?

iv. Tortura/altri maltrattamenti compresa la violenza di genere/ sessuale

- ▶ Capiscono il significato di tortura e/o maltrattamento e di violenza sessuale e di genere?
- ▶ Hanno dichiarato che era stato loro fatto del male in uno di questi modi? Considerate che, per motivi religiosi, culturali e sociali, o per paura della propria sicurezza o di quella della loro famiglia, alcuni potrebbero non voler denunciare alcun maltrattamento. Considerate anche che le donne possono aver bisogno della presenza di personale femminile per rivelare la loro esperienza di violenza di genere e di colloqui separati in assenza di familiari; la richiesta della presenza di persone dello stesso sesso si applica a tutte le vittime di violenza sessuale.
- ▶ Le cartelle cliniche indicano eventuali lesioni subite prima o durante il trattenimento?
- ▶ Presentano lesioni visibili e/o vecchie o nuove cicatrici o segni?
- ▶ Sussistono sospetti di violenza di genere, come stupro, violenza sessuale, mutilazione genitale femminile, sterilizzazione forzata o aborto forzato?
- ▶ Ci sono sospetti di un matrimonio forzato o infantile?

v. Salute mentale e fisica

- ▶ Hanno dichiarato di avere esigenze di salute fisica e/o mentale? Considerate che per motivi religiosi, culturali e sociali, alcuni potrebbero non voler rivelare eventuali problemi di salute.
- ▶ Il cliente vi autorizza a ricevere la sua cartella clinica? Le cartelle cliniche del centro di permanenza, di detenzione e/o dell'esterno indicano problemi di salute?
- ▶ Domande da porre eventualmente per aiutare i clienti a parlare di eventuali problemi di salute e di come sono trattati in detenzione:
 - Sono mai state diagnosticate loro gravi malattie fisiche o psicologiche?
 - Provano dolore fisico? Se sì, dove e qual è il livello di dolore?

- Hanno sbalzi di umore, problemi di insonnia, flashback, pensieri o tentativi di autolesionismo e/o suicidio? Presentavano già questi sintomi, anche prima del trattenimento?
- Ne hanno informato il personale della loro struttura di detenzione? Se sì, quando? Con chi hanno parlato? Quali eventuali valutazioni e cure di follow-up, se ve ne sono, sono previste?
- Durante le visite mediche, godono della privacy? Quanto tempo trascorrono con il medico? Il medico prende appunti durante l'appuntamento? Il medico ascolta i loro lamenti e fa domande o esami? Viene spiegato e organizzato un piano terapeutico?
- Quali sono i farmaci eventualmente prescritti e come influiscono sul loro stato? Con quale frequenza la cura farmacologica viene rivista dal personale sanitario?
- Che impatto hanno le condizioni di detenzione sul loro stato d'animo?
- Che impatto ha la durata della detenzione sul loro stato d'animo?

3. Condizioni generali di trattenimento

Ottenete informazioni dettagliate sui seguenti aspetti.

i. Sonno

- ▶ Quali sono le loro condizioni di riposo?
- ▶ Si sentono al sicuro negli spazi per dormire?
- ▶ Ognuno ha un letto separato o, se si tratta di un soggiorno breve, una brandina?
- ▶ I materassi e le lenzuola sono puliti e lavati gratuitamente a intervalli ragionevoli?
- ▶ Il volume sonoro è basso durante la notte?
- ▶ Le luci sono spente durante la notte?
- ▶ La ventilazione e/o il riscaldamento sono adeguati?
- ▶ Qual è il limite massimo di persone per stanza e quante persone dormono veramente nella stessa stanza?

ii. Servizi igienici e docce

- ▶ È possibile accedere facilmente ad una toilette ogni volta che se ne ha bisogno?
- ▶ C'è un accesso adeguato ad una doccia e all'acqua corrente calda?

- ▶ Il numero di questi impianti è adeguato rispetto al numero di persone detenute?
- ▶ Funzionano correttamente e con un impianto idraulico adeguato?
- ▶ Tutti gli articoli da toilette di base sono forniti gratuitamente e vengono rabboccati una volta esauriti?
- ▶ Ci sono servizi igienici e docce separate per uomini, donne e famiglie?
- ▶ Le persone si sentono sicure nei bagni e nelle docce?

iii. Igiene e servizi igienici

- ▶ I kit sanitari ed i prodotti per la pulizia, e le eventuali ricariche, sono forniti gratuitamente?
- ▶ Vengono effettuate pulizie profonde, disinfezioni e fumigazioni degli ambienti di vita, dei bagni, dei servizi igienici e dei letti ad intervalli ragionevoli?

iv. Alimentazione e acqua potabile

- ▶ Le persone hanno libero accesso a tre pasti adeguati al giorno e libero accesso ad acqua potabile fresca quando ne hanno bisogno?
- ▶ C'è spazio sufficiente per mangiare?
- ▶ Le posate sono pulite?
- ▶ La preparazione degli alimenti ed il servizio sono in linea con le norme sulla salute e sicurezza?
- ▶ Il menu offerto tiene conto di eventuali credi religiosi o non religiosi o di esigenze di salute?

v. Abbigliamento ed altri articoli

- ▶ Il vostro cliente è in grado di indossare i propri vestiti?
- ▶ I prodotti e le dotazioni per il lavaggio e l'asciugatura sono forniti gratuitamente e ad intervalli regolari?
- ▶ Vengono forniti gratuitamente, quando necessario, indumenti adatti?

vi. Attività educative e ricreative

- ▶ Vengono proposti gratuitamente corsi accessibili a tutti?
- ▶ I corsi proposti sono in linea con i programmi di studio nazionali?
- ▶ I materiali per lo studio ed il ripasso, compresa una biblioteca ben fornita e accessibile e gli articoli di cancelleria, sono forniti gratuitamente?

- ▶ Sono disponibili attività ricreative adeguate alle esigenze delle persone trattenute?

vii. Personale

- ▶ Come vengono trattati dal personale il vostro cliente e gli altri detenuti?
- ▶ Esistono procedure di reclamo?
- ▶ Sono disponibili ispettori indipendenti?
- ▶ Il personale medico è disponibile?

viii. Misure disciplinari applicate alle persone trattenute

- ▶ Esistono procedure in seguito ad un'infrazione?
- ▶ Vengono applicate sanzioni?
- ▶ Esistono procedure di ricorso?
- ▶ Qual è la durata e la natura delle misure e le loro condizioni di applicazione?
- ▶ Ci sono considerazioni specifiche per i casi di isolamento?

ix. Telefoni cellulari o accesso ad un telefono

- ▶ Il cliente ha accesso al proprio cellulare liberamente o in momenti specifici della giornata o non ha affatto accesso?
- ▶ Ha accesso gratuito ad un telefono nella struttura di detenzione?

Allegato 2

CHECKLIST PER MEDICI

La presente checklist ha lo scopo di fornire consigli pratici a tutti i medici che lavorano con persone poste in detenzione amministrativa per aiutarli ad identificare eventuali vulnerabilità dei loro pazienti.³⁹⁹ Questa checklist copre alcune delle considerazioni di base che dovrebbero essere fatte all'arrivo, durante la permanenza nella struttura di detenzione e all'uscita. Il livello di queste considerazioni varierà da caso a caso, a seconda delle specifiche esigenze del paziente e delle circostanze del caso.

Pertanto, questa checklist è indicativa e non fornisce un elenco esauriente di tutti gli aspetti che un medico dovrebbe considerare quando lavora con persone poste in detenzione amministrativa, poiché l'elenco completo delle considerazioni necessarie sarà sempre specifico ad ogni caso.

1. All'arrivo della persona nella struttura detentiva

- ▶ All'inizio, chiedere alla persona trattenuta se ha problemi di salute.
- ▶ Chiedere alla persona trattenuta se ha sofferto di qualche malattia prima della detenzione.
- ▶ Chiedere alla persona trattenuta se ha mai ricevuto cure ospedaliere o di lunga durata prima della detenzione e per quali motivi.
- ▶ Chiedere alla persona trattenuta se fa regolarmente uso di farmaci; in caso affermativo, per quale motivo e con quale frequenza? Se fa uso regolare di farmaci, prendere le misure ragionevoli e necessarie per fornirle i farmaci necessari.
- ▶ Chiedere alla persona trattenuta se ha mai seguito una cura psicologica e/o psichiatrica e, in caso affermativo, quando e per quali motivi?
- ▶ Eseguire un controllo medico sulla persona trattenuta all'arrivo per assicurarsi che non sia stata vittima di maltrattamenti o malattie.
- ▶ Verificare se la persona intervistata è vittima di violenza nei confronti delle donne, come la violenza domestica o la mutilazione genitale femminile, o di pratiche sanitarie pregiudizievoli nel paese d'origine, come la sterilizzazione.
- ▶ Registrare le condizioni di salute della persona trattenuta al momento dell'arrivo, specificando, come minimo, nome e cognome, data di nascita,

sesso e informazioni mediche ottenute attraverso il colloquio e la visita medica.

- ▶ Annotare la data e l'ora del colloquio medico e di ogni visita medica effettuata sull'interessato.
- ▶ Informare le persone trattenute su come contattare i servizi medici in caso di necessità.
- ▶ Preparare e aggiornare le informazioni presso la struttura detentiva, in caso di pandemie o di malattie infettive, comprese le misure prese dalle autorità e dalle persone trattenute durante tali periodi.

2. Alla partenza della persona dalla struttura detentiva

- ▶ Chiedere alla persona trattenuta se ha subito lesioni durante la detenzione.
- ▶ Nel caso in cui vengano rilevati segni di lesioni, chiedere alla persona trattenuta in quali circostanze sono state subite.
- ▶ Eseguire un controllo medico sulla persona trattenuta al momento della partenza dal centro di detenzione, per assicurarsi che non sia stata vittima di maltrattamenti o malattie.
- ▶ Registrare le condizioni di salute della persona trattenuta al momento della partenza dal centro di detenzione, sulla base delle informazioni ottenute attraverso il colloquio e la visita medica.

3. Durante l'intero periodo di trattenimento

Tutte le domande/problematiche elencate al momento dell'arrivo/partenza dovrebbero essere poste/risolte dai medici anche durante l'intero periodo di trattenimento/accoglienza. Inoltre, durante tutto il periodo di trattenimento, le seguenti misure indicative potrebbero aiutare i medici a svolgere meglio la loro missione e proteggere efficacemente i diritti umani delle persone trattenute.

- ▶ Preparare e diffondere informazioni sulle misure igienico-sanitarie che devono essere rispettate e seguite da tutti i detenuti.
- ▶ Assicurarsi che i locali di detenzione siano regolarmente puliti e igienizzati da personale professionale.
- ▶ Tutto il personale medico deve esibire segni distintivi che indichino chiaramente la loro appartenenza ai servizi medici. Tali segni devono essere di natura non discriminatoria in termini religiosi e culturali.
- ▶ Aggiornare le apparecchiature mediche in ogni specifica struttura di detenzione.

- ▶ Fornire, per quanto possibile, personale medico con esperienza in pediatria e ginecologia/ostetricia.
- ▶ Considerare la possibilità di istituire e mantenere un registro medico paneuropeo delle persone trattenute, che includa le generalità delle persone interessate ed i loro dati medici ottenuti dalle autorità di ogni Stato specifico.
- ▶ Assicurarsi che i dati medici dei richiedenti asilo trattenuti siano debitamente protetti dalle autorità e dal personale medico allo stesso modo dei dati medici dei cittadini degli Stati membri.
- ▶ Annotare il nome del medico che effettua la visita sulla persona trattenuta.
- ▶ Mantenere in ordine il registro delle condizioni di salute delle persone trattenute e aggiornarlo se necessario con informazioni attualizzate sulle condizioni mediche.
- ▶ Adottare tutte le misure appropriate per garantire la riservatezza durante le visite mediche e di tutte le schede contenenti dati personali e medici.

Questa lista non è esauriente e possono essere poste ulteriori domande alle persone trattenute, a seconda delle circostanze personali o familiari e/o della situazione particolare nella struttura detentiva specifica.

NOTE

Per “Corte” si intende qui la “Corte europea dei diritti dell’uomo”.

I numeri delle cause si riferiscono ai numeri dei ricorsi presentati alla Corte.

1. Corte, *A.A. e Altri c. Macedonia del Nord*, N. 55798/16 e altri quattro § 115, 5 luglio 2022; *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], N. 30696/09, § 223, 21 gennaio 2011; *Hirsi Jamaa e Altri c. Italia* [GC], N. 27765/09, § 122, 23 febbraio 2012.
2. Come ha sottolineato la Corte, tale obbligo può essere invocato ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo quando sono in gioco i diritti sanciti dagli Artt. 3, 5, 8 e 13, e dall’Articolo 4 del Protocollo N. 4. Vedi, per esempio, Corte, *Hirsi Jamaa e Altri c. Italia* [GC], N. 27765/09, §§ 139-140, 23 febbraio 2012.
3. Vedi il Piano d’azione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone vulnerabili nel contesto della migrazione e dell’asilo in Europa (2021-2025).
4. Feasibility Study on European Immigration Detention Rules (2013) (solo in inglese).
5. Risoluzione 1509 (2006) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sui diritti fondamentali dei migranti irregolari.
6. Vedi, per esempio, Corte, *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], N. 8675/15 e 8697/15, § 167, 13 febbraio 2020; *Chahal c. Regno Unito*, 15 novembre 1996, § 73, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V; e *Vilvarajah e Altri c. Regno Unito*, 30 ottobre 1991, § 102, Serie A N. 215.
7. Corte, *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], N. 30696/09, § 221, 21 gennaio 2011.
8. Questa guida non è vincolante; serve da strumento pratico per i professionisti che operano nel settore della migrazione.
9. Vedi, per esempio, Corte, *Khlaifia e Altri c. Italia* [GC], N. 16483/12, § 71, 15 dicembre 2016; *Ilias e Ahmed c. Ungheria* [GC], N. 47287/15, § 217, 21 novembre 2019; *Z.A. e Altri c. Russia* [GC], N. 61411/15 e altre tre, § 138, 21 novembre 2019; *R.R. e Altri c. Ungheria*, N. 36037/17, § 74, 2 marzo 2021.
10. Corte, *De Tommaso c. Italia* [GC], N. 43395/09, § 80, 23 febbraio 2017; *Guzzardi c. Italia*, 6 novembre 1980, § 92, Serie A N. 39; *Medvedyev e Altri c. Francia* [GC], N. 3394/03, § 73, 29 marzo 2010; *Creangă c. Romania* [GC], N. 29226/03, § 91, 23 febbraio 2012.
11. Vedi Articolo 53 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Articolo 53. Vedi anche Articolo 4 della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) e la Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 sulle norme e procedure comuni negli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
12. Le definizioni utilizzate in questa guida tengono conto, in particolare, delle definizioni formulate nell’articolo 2 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone ammissibili alla protezione sussidiaria, nonché per il contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), e all’articolo 2 della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo.
13. L’UNHCR ha definito la detenzione amministrativa come “la privazione della libertà o la reclusione in un luogo chiuso da cui il richiedente asilo non può uscire a proprio piacimento, compresi, senza limitarsi, carceri o centri di detenzione costruiti a tale scopo nonché

centri o strutture di accoglienza o di trattenimento chiusi". UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012, § 5. Al livello dell'Unione Europea, è definita come la "reclusione di un richiedente da parte di uno Stato membro in un luogo specifico in cui il richiedente è privato della sua libertà di movimento"; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 2.h.

14. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
15. Piano d'azione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone vulnerabili nel contesto della migrazione e dell'asilo in Europa (2021-2025).
16. Questi includono, senza limitarsi, le convenzioni universali fondamentali come le due Convenzioni delle Nazioni Unite (Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR)), la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT) ed il suo Protocollo opzionale, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (ICED) e la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati (CRSR), nonché i trattati del Consiglio d'Europa, in particolare la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
17. Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (UDHR), 1948, Articolo 14; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Articolo 18; Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati, 1951, Articolo 31.
18. Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati, 1951, Articolo 31.1; UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012. Vedi anche paragrafo 22 sotto.
19. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione); Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).
20. Corte, *Amuur c. Francia*, 25 giugno 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-III.
21. Corte, *Saadi c. Regno Unito* [GC], N. 13229/03, § 74, 29 gennaio 2008.
22. Vedi sotto, Capitolo 4.
23. Corte, *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], N. 30696/09, §§ 205-234, 21 gennaio 2011.
24. Corte, *Amuur c. Francia*, 25 giugno 1996, § 53, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-III; *Nolan e K. c. Russia*, N. 2512/04, 12 febbraio 2009.
25. Corte, *Mathloom c. Grecia*, N. 48883/07, §§ 60-71, 24 aprile 2012.
26. Corte, *Suso Musa c. Malta*, N. 42337/12, 23 luglio 2013.
27. Corte, *Nabil e Altri c. Ungheria*, N. 62116/12, §§ 39-44, 22 settembre 2015.
28. Per un'analisi approfondita, vedi: ["Alternatives to immigration detention: fostering effective results"](#), Guida pratica, adottata dal CDDH nella sua 91ª riunione (18-21 giugno 2019).
29. CDDH, [Guide on family-based care for unaccompanied and separated children](#), 2021.
30. Va notato che il monitoraggio elettronico è utilizzato principalmente nel contesto del diritto penale, ed alcuni hanno considerato che il suo uso fosse particolarmente inappropriato

nel contesto della migrazione dato che è la più intrusiva tra le varie misure alternative. Alcuni lo considerano come una forma di detenzione *de facto* e non una valida alternativa alla detenzione.

31. Articolo 28.3 del Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), Articolo 15. 1 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; e Articolo 9. 1 della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione); UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili in materia di trattenimento dei richiedenti asilo e alternative al trattenimento, 2012, Linea guida 6, pag. 26.
32. Corte, *A. e Altri c. Regno Unito* [GC], N. 3455/05, § 164, 19 febbraio 2009; *Auad c. Bulgaria*, N. 46390/10, § 128, 11 ottobre 2011; e Corte di giustizia dell'Unione Europea, *Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)*, C-357/09 PPU § 60, 30 novembre 2009.
33. Sulla detenzione di minori non accompagnati vedi Corte, *Rahimi c. Grecia*, N. 8687/08, 5 aprile 2011; sulla detenzione di minori trattenuti in strutture inadeguate vedi *Muskhadzhieva e Altri c. Belgio*, N. 41442/07, 19 gennaio 2010; sulla detenzione di famiglie con bambini vedi *Tarakhel c. Svizzera* [GC], N. 29217/12, 4 novembre 2014 (estratti); per apolidi, vedi *Auad c. Bulgaria*, N. 46390/10, § 128, 11 ottobre 2011.
34. Corte, *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], N. 30696/09, 21 gennaio 2011; *R.R. e Altri c. Ungheria*, N. 36037/17, 2 marzo 2021.
35. Corte, *Rantsev c. Cipro e Russia*, N. 25965/04, 7 gennaio 2010 (estratti).
36. Corte, *Louled Massoud c. Malta*, N. 24340/08, 27 luglio 2010. Vedi anche *Al Husin c. Bosnia e Erzegovina* (N. 2), N. 10112/16, 25 giugno 2019.
37. Corte, *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], N. 8675/15 e 8697/15, § 167, 13 febbraio 2020; *Chahal c. Regno Unito*, 15 novembre 1996, § 73, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V; e *Vilvarajah e Altri c. Regno Unito*, 30 ottobre 1991, § 102, Serie A N. 215.
38. UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012, Linee guida 4 e 9.
39. Corte, *Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta*, N. 25794/13 e 28151/13, 22 novembre 2016; *Abdi Mahamud c. Malta*, N. 56796/13, 3 maggio 2016.
40. Articolo 21 della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).
41. Corte, *A.B. e Altri c. Francia*, N. 11593/12, § 115, 12 luglio 2016; *Popov c. Francia*, N. 39472/07 e 39474/07, 19 gennaio 2012; *Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta*, N. 25794/13 e 28151/13, 22 novembre 2016; *Rahimi c. Grecia*, N. 8687/08, 5 aprile 2011; *Moustahi c. Francia*, N. 9347/14, 25 giugno 2020.
42. Corte, *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*, N. 13178/03, CEDU 2006-XI.
43. Corte, *Mahmundi e Altri c. Grecia*, N. 14902/10, § 70, 31 luglio 2012.
44. Articolo 21 della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).
45. Vedi Corte, *Asalya c. Turchia*, N. 43875/09, § 50, 15 aprile 2014.
46. Corte, *O.M. c. Ungheria*, N. 9912/15, § 53, 5 luglio 2016.
47. Corte, *Breukhoven c. Repubblica Ceca*, N. 44438/06, § 56, 21 luglio 2011. Vedi anche la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (16.C.2005, STEC N. 197), che all'Articolo 13 stabilisce che quando sussistono ragionevoli motivi per ritenere che una persona sia vittima della tratta, ciascuna parte della Convenzione deve

prevedere nella propria legislazione nazionale un periodo di riflessione e recupero di almeno 30 giorni affinché la vittima possa fuggire. Durante tale periodo non deve essere ordinata l'espulsione della vittima della tratta.

48. Corte, *Gisayev c. Russia*, N. 14811/04, § 116, 20 gennaio 2011; *Opuz c. Turchia*, N. 33401/02, § 160, 2009.
49. Corte, *Darboe e Camara c. Italia*, N. 5797/17, 21 luglio 2022.
50. Corte, *Rahimi c. Grecia*, N. 8687/08, § 120, 5 aprile 2011.
51. Corte, *Khlaifia e Altri c. Italia* [GC], N. 16483/12, § 132, 15 dicembre 2016.
52. Corte, *G.B. e Altri c. Turchia*, N. 4633/15, §§ 125-138, 17 ottobre 2019.
53. Corte, *Sergey Babushkin c. Russia*, N. 5993/08, § 40, 28 novembre 2013.
54. CPT, Rapporto 2015 sulla visita in Svezia, CPT/Inf (2016)1, § 37.
55. Corte, *Ananyev e Altri c. Russia*, N. 42525/07 e 60800/08, § 123, 10 gennaio 2012; *Al Nashiri c. Polonia*, N. 28761/11, § 396, 24 luglio 2014.
56. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 2.
57. Corte, *Daraibou c. Croazia*, N. 84523/17, 17 gennaio 2023, §§ 88-89.
58. Ibid.
59. Corte, *Çakıcı c. Turchia* [GC], N. 23657/94, § 105, CEDU 1999-IV; *Kurt c. Turchia*, 25 maggio 1998 § 125, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-III; *El-Masri c. "ex Repubblica jugoslava di Macedonia"* [GC], N. 39630/09, § 236, 2012.
60. Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, Articolo 17; Corte, *El-Masri c. "Repubblica ex jugoslava di Macedonia"* [GC], N. 39630/09, § 233, 2012; *Kurt c. Turchia*, 25 maggio 1998, § 124, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-III.
61. Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, Articolo 17.3; Risoluzione 1707(2010) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sulla detenzione amministrativa dei richiedenti asilo e dei migranti in situazione irregolare in Europa, § 9.2.4; Corte, *Çakıcı c. Turchia* [GC], N. 23657/94, § 105, CEDU 1999-IC.
62. Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate Articolo 17.3; UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012, Linea guida 8 § 48(iv); Corte, *Çakıcı c. Turchia* [GC], N. 23657/94, § 105, CEDU 1999-IC.
63. Corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento, Principio 12.
64. Vedi, per la responsabilità dello Stato relativamente al trattamento del richiedente in detenzione, Corte, *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], N. 30696/09, §§ 223-234, 21 gennaio 2011 e *Khlaifia e Altri c. Italia* [GC], N. 16483/12, §§ 158-69 (169), 15 dicembre 2016. Per quanto riguarda le condizioni di vita del richiedente, vedi *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], N. 30696/09, §§ 249-264, 21 gennaio 2011 e in *R.R. e Altri c. Ungheria*, N. 36037/17, §§ 37-39, 2 marzo 2021. Per quanto riguarda il dovere degli Stati membri di fornire accoglienza ai richiedenti asilo, vedi anche Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).
65. CPT, 23° Rapporto Generale, § 73; UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012, Linea guida 8 § 48(vi) e rapporto 2017 del CPT sulla visita in Polonia, CPT/Inf (2018)39, § 44; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).
66. Raccomandazione CM/Rec(2003)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure di detenzione dei richiedenti asilo, § 12; Risoluzione 1707(2010) dell'Assemblea Parlamentare

del Consiglio d'Europa sulla detenzione amministrativa dei richiedenti asilo e dei migranti in situazione irregolare in Europa, § 9.2.4; Corte, *Wenner c. Germania*, N. 62303/13, 1 settembre 2016.

67. Corte, *Slawomir Musiał c. Polonia*, N. 28300/06, § 88, 20 gennaio 2009.
68. CPT, Rapporto 2016 sulla visita in Italia, [CPT/Inf \(2018\)13](#), §§ 25 ff. e 51 ff.
69. CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Austria, [CPT/Inf \(2015\) 34](#), § 46.
70. Corte, *Riad e Idrab c. Belgio*, N. 29787/03 e 29810/03, 24 gennaio 2008.
71. Per informazioni sui richiedenti asilo, vedi Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 14. Per informazioni su rifugiati e titolari di status di protezione sussidiaria, vedi Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone ammissibili alla protezione sussidiaria, nonché per il contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), Articoli 26 e 27. Vedi anche Principio 14 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento, 9 dicembre 1988, A/RES/43/173.
72. Vedi Principio 1, Delibera N. 5, Allegato II del Rapporto annuale del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, 28 dicembre 1999, U.N. Doc. E/CN.4/2000/4.
73. CPT, 19° Rapporto Generale, § 88.
74. Si possono trovare riferimenti e buoni esempi in "[How to convey child-friendly information to children in migration: A handbook for frontline professionals](#)", Consiglio d'Europa (2018). Vedi anche Sezione IC. A. 2 delle Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010.
75. Vedi, per esempio, CGUE, *CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) c. Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration*, C-179/11, 27 settembre 2012, paragrafi 12 e 16.
76. CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Repubblica Ceca, [CPT/Inf \(2015\)18](#), § 42.
77. CPT, Rapporto 2017 sulla visita in Polonia, [CPT/Inf \(2018\)39](#), § 54; CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Danimarca, [CPT/Inf \(2014\)25](#), § 82; CPT, Rapporto 2014 sulla visita nell'"ex Repubblica jugoslava di Macedonia", [CPT/Inf \(2016\)8](#), § 133.
78. Corte, *Kruskovic c. Croazia*, N. 46185/08, § 18, 21 giugno 2011.
79. Corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento, 9 dicembre 1988, A/RES/43/173, BPP, Principio 20.
80. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Articolo 18.
81. CPT, Rapporto 2015 sulla visita in Ungheria, [CPT/Inf \(2016\)27](#), § 71.
82. CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Repubblica Ceca, [CPT/Inf \(2015\)18](#), § 41.
83. CPT, Rapporto 2009 sulla visita in Ungheria, [CPT/Inf \(2010\)16](#), § 44.
84. Corte, *Petra c. Romania*, 23 settembre 1998, § 43, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-VII.
85. Corte, *Peñarea Soto c. Malta*, N. 16680/14, §§ 97-99, 19 dicembre 2017.
86. Corte, *Naydyon c. Ucraina*, N. 16474/03, §§ 63, 68, 14 ottobre 2010.
87. Corte, *Boicenco c. Moldavia*, N. 41088/05, § 158, 11 luglio 2006.
88. Corte, *JA e Altri c. Italia*, N. 21329/18, 30 marzo 2023.
89. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 17.
90. Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini

di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Articoli 16-17. Commento Generale N. 30 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale. Commento Generale N. 15 del Comitato per i diritti umani; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 18; Regole penitenziarie europee, Regola 18.1; CPT, Rapporto 2011 sulla visita in Grecia, [CPT/Inf \(2012\)1](#), § 32; CPT, Rapporto 1993 sulla visita in Belgio, [CPT/Inf \(94\)15 \(solo in francese\)](#), § 253.

91. CPT, 7° Rapporto Generale, § 29.
92. Vedi Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Articolo 16.1, Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 10(1).
93. CPT, Immigration detention: Factsheet, marzo 2017, Sezione 3; Raccomandazione CM/Rec(2022)17 sulla protezione dei diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo, § 101; Venti linee guida sul rimpatrio forzato, Linea guida 10.2 (seconda frase); Risoluzione 1707(2010) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sulla detenzione amministrativa dei richiedenti asilo e dei migranti in situazione irregolare in Europa, 9.2.2.
94. CPT, Immigration detention: Factsheet, marzo 2017, Sezione 3.
95. Corte, *Muršić c. Croazia* [GC], N. 7334/13, 20 ottobre 2016; *Turdikhojaev c. Ucraina*, N. 72510/12, 18 marzo 2021; Venti linee guida sul rimpatrio forzato, Linea guida 10.2 (prima frase).
96. CPT, Immigration detention: Factsheet, marzo 2017, Sezione 3.
97. CPT, Rapporto 2007 sulla visita in Croazia, [CPT/Inf \(2008\)29](#), § 35.
98. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 8; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articoli 18(7), 24(4) e 25(2).
99. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 8.
100. Venti linee guida sul rimpatrio forzato, Linea guida 10.2; Regole penitenziarie europee, Regole 19.1 e 19.2; CPT, Rapporto 2014 sulla visita nell'"ex Repubblica jugoslava di Macedonia", [CPT/Inf\(2016\)8](#), § 113.
101. Corte, *Peers c. Grecia*, N. 28524/95, 19 aprile 2001.
102. Rapporto del Relatore speciale sui diritti umani dei migranti, François Crépeau, Detention of Migrants in an Irregular Situation, A/HRC/20/24, § 72; Regole Mandela, Regole 13 e 14.
103. Venti linee guida sul rimpatrio forzato, Linea guida 10.2 (prima frase); CPT, Rapporto 2014 sulla visita nell'"ex Repubblica jugoslava di Macedonia", [CPT/Inf\(2016\)8](#), § 113.
104. CPT, Rapporto 2002 sulla visita in Ucraina, [CPT/Inf \(2004\)34](#), § 62; CPT, Rapporto 2014 sulla visita nell'"ex Repubblica jugoslava di Macedonia", [CPT/Inf \(2016\)8](#), Raccomandazioni.
105. Corte, *Muršić c. Croazia* [GC], N. 7334/13, 20 ottobre 2016; *Monir Lotfy c. Cipro*, N. 37139/13, § 165, 29 giugno 2021; *S.D. c. Grecia*, N. 53541/07, § 49-54, 11 giugno 2009; *Riad e Idrab c. Belgio*, N. 29787/03 e 29810/03, 24 gennaio 2008; *A.A. c. Grecia*, N. 12186/08, 22 Luglio 2010; *Khlaifia e Altri c. Italia* [GC], N. 16483/12, § 142, 15 dicembre 2016; *Monir Lotfy c. Cipro*, N. 37139/13, § 165, 29 giugno 2021.
106. CPT, Rapporto 2015 sulla visita in Ungheria, [CPT/Inf \(2016\)27](#), § 42; CPT, Rapporto 2010 sulla visita in Francia, [CPT/Inf \(2012\)13 \(solo in francese\)](#), § 43; CPT, Rapporto 2009 sulla visita in Ucraina, [CPT/Inf \(2011\)29](#), § 62.
107. CPT, Donne private della libertà, CPT/Inf (2000) 13-part, Sezione 24; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 11.5.
108. Vedi Conclusione ExCom N. 93, 2002 ma anche la recente giurisprudenza della Corte "il reciproco godimento di un genitore e di un figlio della compagnia dell'altro costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'Articolo 8 ... e le misure domestiche

- che ostacolano tale godimento equivalgono ad un'interferenza con il diritto protetto all'Articolo 8" (Corte, *Nikoghosyan e Altri c. Polonia*, N. 14743/17, § 84, 3 marzo 2022).
109. Corte, *Turdikhojaev c. Ucraina*, N. 72510/12, 18 marzo 2021.
 110. Corte, *Dougoz c. Grecia*, N. 40907/98, CEDU 2001-II.
 111. CPT, *Immigration detention: Factsheet*, marzo 2017, Sezione 3. Vedi anche, CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Irlanda, *CPT/Inf (2015)38*, § 19.
 112. CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Irlanda, *CPT/Inf (2015)38*, § 19; CPT, Rapporto 2010 sulla visita in Germania, *CPT/Inf (2012)6*, § 33.
 113. Corte, *Azimov c. Russia*, N. 67474/11, § 150, 18 aprile 2013; Corte di Giustizia dell'Unione Europea; *Thi Ly Pham c. Stadt Schweinfurt*, ECJ C-474/13, EU:C:2014:2096, §§ 19 e 21.
 114. Corte, *Abdolkhani e Karimnia c. Turchia (N. 2)*, N. 50213/08, 27 luglio 2010; *Charahili c. Turchia*, N. 46605/07, 13 aprile 2010; *R.U. c. Grecia*, N. 2237/08, 7 giugno 2011.
 115. Corte, *Amuur c. Francia*, 25 giugno 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-III; *Riad e Idiab c. Belgio*, N. 29787/03 e 29810/03, 24 gennaio 2008; CPT, *Immigration detention: Factsheet*, marzo 2017, Sezione 3.
 116. Corte, *Shamsa c. Polonia*, N. 45355/99 e 45357/99, 27 novembre 2003.
 117. Corte, *J.R e Altri c. Grecia*, N. 22696/16, § 138; *Khlaifia e Altri c. Italia*, N. 16483/12, § 179, 15 dicembre 2016.
 118. Corte, *Khlaifia e Altri c. Italia* [GC], N. 16483/12, 15 dicembre 2016; Risoluzione 2266 (2019) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Proteggere i diritti umani nel corso dei trasferimenti dei detenuti.
 119. Corte, *Tomov e Altri c. Russia*, N. 18255/10 e altri cinque, §§ 123-128, 9 aprile 2019.
 120. CPT, Rapporto 2015 sulla visita in Serbia, *CPT/Inf (2016)2*, § 53; CPT, Rapporto 2012 sulla visita nel Regno Unito (Scozia), *CPT/Inf (2014)11*, § 88; CPT, Rapporto 2001 sulla visita in Slovenia, *CPT/Inf (2002)36*, § 95.
 121. CPT, Rapporto 2000 sulla visita in Lituania, *CPT/Inf (2001)22*, §§ 117 e 118.
 122. CPT, Rapporto 2016 sulla visita in Olanda, *CPT/Inf (2017)1*, § 29; CPT, Rapporto 2012 sulla visita nel Regno Unito (Scozia), *CPT/Inf (2014)11*, § 88; CPT, Rapporto 2011 sulla visita in Andorra, *CPT/Inf (2012)28 (solo in francese)*, § 25; CPT, Rapporto 2009 sulla visita in Polonia, *CPT/Inf (2011)20*, § 80; CPT, Rapporto 2001 sulla visita in Slovenia, *CPT/Inf (2002)36*, § 95; Corte, *Engel c. Ungheria*, N. 46857/06, § 28, 20 maggio 2010.
 123. CPT, *Transport of Detainees: Factsheet*, giugno 2018.
 124. Ibid.; Corte, *Idalov c. Russia* [GC], N. 5826/03, § 103, 22 maggio 2012.
 125. CPT, *Transport of Detainees: Factsheet*, giugno 2018. Corte, *Vlasov c. Russia*, N. 78146/01, §§ 92-99, 12 giugno 2008; *Retunscaia c. Romania*, N. 25251/04, § 78, 8 gennaio 2013; *Radzhab Magomedov c. Russia*, N. 20933/08, § 61, 20 dicembre 2016.
 126. CPT, *Transport of Detainees: Factsheet*, giugno 2018.
 127. CPT, Rapporto 2013 sulla visita in Grecia, *CPT/Inf (2014)26*, § 150; CPT, Rapporto 2009 sulla visita in Grecia, *CPT/Inf (2010)33*, § 153; CPT, Rapporto 2005 sulla visita nel Regno Unito, *CPT/Inf (2006)28*, § 23; CPT, Rapporto 2000 sulla visita in Lituania, *CPT/Inf (2001)22*, § 118.
 128. CPT, Rapporto 1991 sulla visita in Spagna, *CPT/Inf (96)9*, § 150; Corte, *Tarariyeva c. Russia*, N. 4353/03, § 112-117, CEDU 2006-XV (estratti).
 129. CPT, *Transport of Detainees: Factsheet*, giugno 2018. Corte, *Balajevs c. Lettonia*, N. 8347/07, 28 aprile 2016; *Ostrovenec c. Lettonia*, N. 36043/13, 5 ottobre 2017; *Ilgiz Khalikov c. Russia*, N. 48724/15, 15 gennaio 2019.
 130. Corte, *Kadiķis c. Lettonia (N. 2)*, N. 62393/00, § 55, 4 maggio 2006; *Stepuleac c. Moldavia*, N. 8207/06, § 55, 6 novembre 2007; *R.R. e Altri c. Ungheria*, N. 36037/17, 2 marzo 2021.
 131. Regole penitenziarie europee, Regola 22.5; Regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, Regola 22.2. Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza: norme operative e indicatori, 2016, Indicatore 22.1; OMS e WEDC, Il progetto Sphere, "How much water is needed in emergencies", 2013.

132. Corte, *Monir Lotfy c. Cipro*, N. 37139/13, § 165, 29 giugno 2021; *Sili c. Ucraina*, N. 42903/14, 8 luglio 2021; *Dudchenko c. Russia*, N. 37717/05, § 130, 7 novembre 2017; *Muršić c. Croazia* [GC], N. 7334/13, § 166, 20 ottobre 2016.
133. Corte, *Muršić c. Croazia* [GC], N. 7334/13, § 166, 20 ottobre 2016.
134. Corte, *Ebedin Abi c. Turchia*, N. 10839/09, §§ 31-54, 13 marzo 2018.
135. Corte, *Erlich e Kastro c. Romania*, N. 23735/16 e 23740/16, 9 giugno 2020.
136. CPT, Rapporto 2014 sulla visita nell'"ex Repubblica jugoslava Macedonia", [CPT/Inf \(2016\)8](#), § 120; Corte, *Jakóbski c. Polonia*, N. 18429/06, §§ 45-55, 7 dicembre 2010; *Vartic c. Romania* (N. 2), N. 14150/08, §§ 33-36, 17 dicembre 2013; *Ebedin Abi c. Turchia*, N. 10839/09, §§ 31-54, 13 marzo 2018; *Erlich e Kastro c. Romania*, N. 23735/16 e 23740/16, 9 giugno 2020.
137. Corte, *Riad e Idiab c. Belgio*, N. 29787/03 e 29810/03, 24 gennaio 2008; A.A. c. *Grecia*, N. 12186/08, 22 luglio 2010.
138. CPT, Rapporto 2014 sulla visita nell'"ex Repubblica jugoslava di Macedonia", [CPT/Inf \(2016\)8](#), Raccomandazioni.
139. Corte, *Ananyev e Altri c. Russia*, N. 42525/07 e 60800/08, 10 gennaio 2012.
140. CPT, Rapporto 2014 sulla visita nell'"ex Repubblica jugoslava di Macedonia", [CPT/Inf \(2016\)8](#), Raccomandazioni; Corte, *Khlaifia e Altri c. Italia* [GC], N. 16483/12, §§ 142 e 146, 15 dicembre 2016.
141. Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza: norme operative e indicatori, 2016, Sezione 3.
142. Ibid., Indicatori 23.2-23.3.
143. CPT, Rapporto 2007 sulla visita in Croazia, [CPT/Inf \(2008\) 29](#), § 37; Regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, Regola 19.
144. CPT, Rapporto 2000 sulla visita in Lituania, [CPT/Inf \(2001\)22](#), §§ 117-118.
145. Corte, *Dougoz c. Grecia*, N. 40907/98, CEDU 2001-II; *S.D. c. Grecia*, N. 53541/07, §§ 49-54, 11 giugno 2009.
146. Ibid.; Raccomandazione CM/Rec(2022)17 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo, § 50.
147. Corte, *Abdullah Yalçın c. Turchia* (N. 2), N. 34417/10, 14 giugno 2022; *Hasan e Chaush c. Bulgaria* [GC], N. 30985/96, § 78, CEDU 2000-XI; *Chiesa metropolitana di Bessarabia e Altri c. Moldova*, N. 45701/99, § 117, CEDU 2001-XII; e *Serif c. Grecia*, N. 38178/97, § 52, CEDU 1999-IX.
148. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 9; Corte, *Pichon e Sajous c. Francia* (dec.), N. 49853/99, CEDU 2001-X.
149. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 9.
150. Corte, *Svyato-Mykhaylivska Parafiya c. Ucraina*, N. 77703/01, § 116, 14 giugno 2007; *Eweida e Altri c. Regno Unito*, N. 48420/10 e altri tre, § 80, 2013 (estratti); *Nasirov e Altri c. Azerbaijan*, N. 58717/10, § 60, 20 febbraio 2020.
151. Corte, *Hasan e Chaush c. Bulgaria* [GC], N. 30985/96, § 60, CEDU 2000-XI; *Nasirov e Altri c. Azerbaijan*, N. 58717/10, § 60, 20 febbraio 2020.
152. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 9; Corte, *Pichon e Sajous c. Francia* (dec.), N. 49853/99, CEDU 2001-X.
153. CPT, Rapporto 2014 sulla visita nell'"ex Repubblica jugoslava di Macedonia", [CPT/Inf \(2016\)8](#), § 120.
154. Ibid.; Corte, *Jakóbski c. Polonia*, N. 18429/06, §§ 45-55, 7 dicembre 2010; *Vartic c. Romania* (N. 2), N. 14150/08, §§ 33-36, 17 dicembre 2013; *Erlich e Kastro c. Romania*, N. 23735/16 e 23740/16, 9 giugno 2020.
155. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 9.
156. Corte, *Nasirov e Altri c. Azerbaijan*, N. 58717/10, § 56, 20 febbraio 2020.

157. CPT, Rapporto 2014 sulla visita nell'“ex Repubblica jugoslava di Macedonia”, [CPT/Inf \(2016\)8](#), § 120; ICCPR, Articolo 18; Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati, Articolo 4; UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012, Linea guida 8, § 48(ix).
158. Corte, *Tsartsidze e Altri c. Georgia*, N. 18766/04, § 8, 17 gennaio 2017.
159. Ibid., § 23.
160. CPT, Rapporto 2014 sulla visita nell'“ex Repubblica jugoslava di Macedonia”, [CPT/Inf \(2016\)8](#), § 120.
161. Corte, *Tsartsidze e Altri c. Georgia*, N. 18766/04, § 82, 17 gennaio 2017; *Güler e Uğur c. Turchia*, N. 31706/10 e 33088/10, § 55, 2 dicembre 2014.
162. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 9.
163. Corte, *Tsartsidze e Altri c. Georgia*, N. 18766/04, § 27, 17 gennaio 2017.
164. Corte, *A.A. c. Grecia*, N. 12186/08, §§ 57-65, 22 luglio 2010.
165. CPT, Rapporto 2014 sulla visita nell'“ex Repubblica jugoslava di Macedonia”, [CPT/Inf \(2016\)8](#), § 113.
166. UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012, Linea guida 8.48; Corte, *Moiseyev c. Russia*, N. 62936/00, § 125, 9 ottobre 2008.
167. Corte, *Meić e Jović c. Slovenia*, N. 5774/10 e 5985/10, § 78, 20 ottobre 2011.
168. Corte, *Riad e Idiab c. Belgio*, N. 29787/03 e 29810/03, 24 gennaio 2008; *A.A. c. Grecia*, N. 12186/08, 22 luglio 2010.
169. Ibid.
170. CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Danimarca, [CPT/Inf \(2014\)25](#), § 82; CPT, Rapporto 2014 sulla visita nell'“ex Repubblica jugoslava di Macedonia”, [CPT/Inf \(2016\)8](#), § 133.
171. Rapporto del Relatore speciale sui diritti umani dei migranti, François Crépeau, *Detention of Migrants in an Irregular Situation*, A/HRC/20/24, §§ 29 e 72.
172. Corte, *C.D. c. Romania*, N. 7078/02, §§ 94-100, 16 febbraio 2010.
173. Corte, *S.D. c. Grecia*, N. 53541/07, §§ 49-54, 11 giugno 2009; *Sili c. Ucraina*, N. 42903/14, 8 luglio 2021.
174. Ibid.; CPT, Rapporto 2011 sulla visita in Grecia, [CPT/Inf \(2012\)1](#), § 38.
175. CPT, Rapporto 2014 sulla visita nell'“ex Repubblica jugoslava di Macedonia”, [CPT/Inf \(2016\)8](#), Raccomandazioni.
176. Ibid.
177. Corte, *Ananyev e Altri c. Russia*, N. 42525/07 e 60800/08, § 158, 10 gennaio 2012.
178. Corte, *S.D. c. Grecia*, N. 53541/07, §§ 49-54, 11 giugno 2009.
179. CPT, Rapporto 2011 sulla visita in Grecia, [CPT/Inf \(2012\)1](#), § 38.
180. Corte, *Khlaifia e Altri c. Italia* [GC], N. 16483/12, § 146, 15 dicembre 2016.
181. CPT, Rapporto 2013 sulla visita in Grecia, [CPT/Inf \(2014\)26](#), § 51; Corte, *S.D. c. Grecia*, N. 53541/07, 11 giugno 2009; *A.A. c. Grecia*, N. 12186/08, 22 luglio 2010.
182. Corte, *A.A. c. Grecia*, N. 12186/08, §§ 57-65, 22 luglio 2010.
183. Corte, *Sili c. Ucraina*, N. 42903/14, 8 luglio 2021; *Khlaifia e Altri c. Italia* [GC], N. 16483/12, § 171, 15 dicembre 2016.
184. Corte, *Ananyev e Altri c. Russia*, N. 42525/07 e 60800/08, § 158, 10 gennaio 2012; *Alekser Makarov c. Russia*, N. 15217/07, § 97, 12 marzo 2009; *Longin c. Croazia*, N. 49268/10, § 60, 6 novembre 2012.
185. Corte, *Khlaifia e Altri c. Italia* [GC], N. 16483/12, § 171, 15 dicembre 2016; *Szafrański c. Polonia*, N. 17249/12, §§ 37-41, 15 dicembre 2015.
186. Corte, *Sili c. Ucraina*, N. 42903/14, 8 luglio 2021.
187. Corte, *Moiseyev c. Russia*, N. 62936/00, § 124, 9 ottobre 2008.
188. CPT, Rapporto 2007 sulla visita in Croazia, [CPT/Inf \(2008\)29](#), § 37.
189. Corte, *A.A. c. Grecia*, N. 12186/08, 22 luglio 2010.
190. CPT, [Immigration detention: Factsheet](#), marzo 2017, Sezione 1.

191. Corte, *Florea c. Romania*, N. 37186/03, § 50, 14 settembre 2010; *Canali c. Francia*, N. 40119/09, 25 aprile 2013.
192. Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010, Paragrafo 22; Corte, *M.D. c. Francia*, N. 50376/13, 10 ottobre 2019.
193. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, Articolo 3; Corte, *Darboe e Camara c. Italia*, N. 5797/17, §§ 156-157, 21 luglio 2022.
194. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, Articolo 2.
195. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, Capitolo 3, Articolo 10.3. Vedi anche CM/Rec(2022)22 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui principi in materia di diritti umani e sulle linee guida sulla valutazione dell'età nel contesto della migrazione, Principio 2.
196. Ibid. Consiglio d'Europa (GRETA), Nota orientativa sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, 2021, § 68.
197. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, Capitolo 3, Articolo 10.3. Vedi anche An Age Assessment for Children in Migration: A human rights-based approach, Consiglio d'Europa: <https://rm.coe.int/ageassessmentchildrenmigration/168099529f>. CM/Rec(2022)22 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui principi in materia di diritti umani e sulle linee guida sulla valutazione dell'età nel contesto della migrazione, Principi 3 e 7, e Allegato, paragrafo 70; Vedi anche ECSR, European Committee for Home-Based Priority Action for the Child e the Family (EUROCEF) c. Francia, Ricorso N. 114/2015, 15 giugno 2018 e Corte, *Darboe e Camara c. Italia*, N. 5797/17, 21 luglio 2022.
198. Raccomandazione CM/Rec(2022)22 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui principi in materia di diritti umani e sulle linee guida sulla valutazione dell'età nel contesto della migrazione, Principio 7.
199. Ibid, Principio 7, e Allegato, paragrafo 70 e segg.
200. Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine, Commento Generale N. 6 (2005), § 63.
201. CPT, 19° Rapporto Generale, § 99.
202. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 11; CPT, Rapporto 2005 sulla visita in Germania, *CPT/Inf (2007)18*, § 56; CPT, 19° Rapporto Generale, § 87.
203. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articoli 11.2 e 24.2.d; Corte, *Mohamad c. Grecia*, N. 70586/11, §§ 82-86, 11 dicembre 2014; CM/Rec(2003)5, Principio 22, seconda frase; Corte, *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*, N. 13178/03, §§ 83, CEDU 2006-XI.
204. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, Articolo 10 e Articolo 22.2; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 24.3; Risoluzione 1810 (2011) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sui problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa, §§ 5.12 e 5.14.
205. Corte, *Güveç c. Turchia*, N. 70337/01, 20 gennaio 2009 (estratti).
206. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, Articolo 37.
207. Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N. 6 (2005), §§ 33-38 e 69.
208. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, Capitolo 3, Articolo 10 (4); Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 25.1.a; Raccomandazione CM/Rec(2019)11 del Comitato dei Ministri

- sulla tutela effettiva dei minori non accompagnati e separati nel contesto della migrazione, Principi 3 e 4; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Articolo 26; Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N. 6, §§ 21 e 33; Risoluzione 1810 (2011) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sui problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa, § 5.5; Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, Commissione europea, *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali – Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani*, Ufficio Pubblicazioni UE: Lussemburgo, giugno 2014, pagg. 15-16; Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N. 6 (2005), §§ 21 e 33; UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012, Linea guida 9.2, § 56; Corte, *Rahimi c. Grecia*, N. 8687/08, §§ 88-94, 5 aprile 2011.
209. Raccomandazione CM/Rec(2022)17 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo, § 102; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, Articoli 27 e 31; Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 2017, pagina 9; "Ending immigration detention of children and providing adequate care and reception for them", Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 20 luglio 2020, § 27.
 210. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, Articoli 27 e 31.
 211. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, "Ending immigration detention of children and providing adequate care and reception for them", 20 luglio 2020, § 18; Rapporto sul dibattito generale del 2012: i diritti di tutti i bambini nel contesto della migrazione internazionale; Commento Generale congiunto N. 3 (2017) della Commissione per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e membri delle loro famiglie e N. 22 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sui principi generali relativi ai diritti umani dei bambini nel contesto della migrazione internazionale, 16 novembre 2017.
 212. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, Articolo 28; Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010, § 21.
 213. EASO Guida alle condizioni di accoglienza per minori non accompagnati: norme operative e indicatori, Serie di guide pratiche dell'EASO, dicembre 2018, Sezione 7.1.
 214. UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, Linea guida 9.3; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 11.1; Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Articoli 3.9 e 16.3.
 215. Ibid.
 216. CPT, *Donne private della libertà*, CPT/Inf(2000)13-part, § 26.
 217. Regola 48(1); Corte, *Mahmundi e Altri c. Grecia*, N. 14902/10, § 70, 31 luglio 2012.
 218. Corte, *P. e S. c. Polonia*, N. 57375/08, 30 ottobre 2012; Raccomandazione CM/Rec(2022)17 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo, § 68, 20 maggio 2022.
 219. Raccomandazione CM/Rec(2022)21 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, adottata il 27 settembre 2022.
 220. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, Articolo 26.
 221. Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine: Definire la tratta di esseri umani; Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE N. 210).
 222. Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine, Rapporto globale sulla tratta di persone, 2020; Consiglio d'Europa (GRETA), Nota orientativa sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, 2021, § 65.

223. Tali lesioni includono anche forme di violenza di genere come i reati sessuali, le mutilazioni genitali femminili, gli aborti forzati e le sterilizzazioni forzate (identificate tramite autodichiarazioni o qualsiasi informazione pertinente nota alle autorità che sollevino sospetti su tali questioni); Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Articoli 3, 18, 25 e 32-43.
224. OHCHR, Linee guida e raccomandazioni su diritti umani e tratta di esseri umani, Linea guida 2, § 6; Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, Capitolo 3, Articolo 26; Diritti Umani e Tratta di esseri umani, Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, pagina 12; Consiglio d'Europa (GRETA), Nota orientativa sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, 2021, §§ 82-84.
225. Raccomandazione CM/Rec(2022)17 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo, § 48.
226. Corte, *Rantsev c. Cyprus e Russia*, N. 25965/04, 7 gennaio 2010 (extracts); *T.I. e Altri c. Grecia*, 40311/10, 18 Luglio 2019; *S.M. c. Croazia [GC]*, N. 60561/14, 25 giugno 2020; *C.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, N. 77587/12 e 74603/12, 16 febbraio 2021; *Zoletic e Altri c. Azerbaijan*, N. 20116/12, 7 ottobre 2021.
227. Corte, *Slawomir Musial c. Polonia*, N. 28300/06, 20 gennaio 2009.
228. Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, Articolo 11.7.
229. Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (CETS N. 197), § 152.
230. Corte, *Afet Süreyya Eren c. Turchia*, N. 36617/07, 20 ottobre 2015.
231. Corte, *Maslova e Nalbeov c. Russia*, N. 839/02, 24 gennaio 2008.
232. Corte, *Collins e Akaziebie c. Svezia*, N. 23944/05, 8 marzo 2007.
233. Corte, *Gauer e Altri c. Francia*, N. 61521/08, marzo 2011; *C.C. c. Slovacchia*, N. 18968/07, 8 novembre 2011; *N.B. c. Slovacchia*, N. 29518/10, 12 giugno 2012; *I.G., M.K. e R.H. c. Slovacchia*, N. 15966/04, 13 novembre 2012; *G.M. e Altri c. Repubblica di Moldova*, N. 44394/15, 22 novembre 2022.
234. Corte, *R.D. c. Francia*, N. 34648/14, 16 giugno 2016.
235. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, Articolo 2; UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012, Linea guida 9.5, § 63 e quindi deve corrispondere ai bisogni specifici derivanti dalle disabilità di una persona detenuta, per rispettare l'Articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Corte, *Semikhvostov c. Russia*, N. 2689/12, § 77, 6 febbraio 2014; *Farbtuhs c. Lettonia*, N. 4672/02, § 56, 2 dicembre 2004; *Jasinskis c. Lettonia*, N. 45744/08, § 59, 21 dicembre 2010; *Z.H. c. Ungheria*, N. 28973/11, § 29, 8 novembre 2012).
236. Corte, *Price c. Regno Unito*, N. 33394/96, § 27, CEDU 2001-VII.
237. Corte, *Z.H. c. Ungheria*, N. 28973/11, §§ 29-33, 8 novembre 2012.
238. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, Articolo 14.F.
239. Corte, *Vincent c. Francia*, N. 6253/03, § 103, 24 ottobre 2006; *Engel c. Ungheria*, N. 46857/06, § 27 e 30, 20 maggio 2010.
240. Corte, *Semikhvostov c. Russia*, N. 2689/12, §§ 84-85, 6 febbraio 2014.
241. Corte, *Wenner c. Germania*, N. 62303/13, § 66, 1° settembre 2016; *Sakir c. Grecia*, N. 48475/09, § 52, 24 marzo 2016.
242. Corte, *Aleksanyan c. Russia*, N. 46468/06, § 140, 22 dicembre 2008.
243. Corte, *Moxamed Ismaaciil e Abdirahman Warsame c. Malta*, N. 52160/13 e 52165/13, § 97, 12 Gennaio 2016; *Ukhan c. Ucraina*, N. 30628/02, § 74, 18 dicembre 2008.
244. Corte, *Cosovan c. Repubblica di Moldova*, N. 13472/18, § 74, 22 marzo 2022; OHCHR, Linee guida sulla detenzione: la detenzione amministrativa dei migranti, pagina 12.

245. Corte, *Wenerski c. Polonia*, N. 44369/02, §§ 56-65, 20 gennaio 2009.
246. Articoli 16.a e Articolo 42.1; Corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento, Principio 24; CPT, 19° Rapporto Generale, § 82.
247. Corte, *Kudła c. Polonia* [GC], N. 30210/96, CEDU 2000-XI.
248. Vedi E/CN.4/2005/85/Add.1, comunicazioni inviate dal Relatore Speciale sui diritti umani dei migranti al Governo della Spagna.
249. Corte, *Slyusarev c. Russia*, N. 60333/00, §§ 34-44, 20 aprile 2010.
250. CPT, 19° Rapporto Generale, § 92.
251. Articoli 40.1 e 40.3. Corte, *Cosovan c. Repubblica di Moldova*, N. 13472/18, § 83, 22 marzo 2022.
252. Corte, *Nogin c. Russia*, N. 58530/08, § 97, 15 gennaio 2015.
253. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 19.2.
254. Ibid., Articolo 19.1.
255. Corte, *Cosovan c. Repubblica di Moldova*, N. 13472/18, § 58, 22 marzo 2022.
256. Corte, *McGlinchey e Altri c. Regno Unito*, N. 50390/99, CEDU 2003-V; *Cosovan c. Repubblica di Moldova*, N. 13472/18, § 58, 22 marzo 2022.
257. Corte, *Vasyukov c. Russia*, N. 2974/05, 5 aprile 2011.
258. Corte, *Holomiov c. Moldavia*, N. 30649/05, § 117, 7 novembre 2006.
259. Corte, *Pitalev c. Russia*, N. 34393/03, § 54, 30 luglio 2009.
260. Corte, *Cosovan c. Repubblica di Moldova*, N. 13472/18, § 77 e 82, 22 marzo 2022.
261. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 8.
262. Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, Articolo 5.
263. Ibid., Articolo 8.
264. Osservazioni conclusive del decimo rapporto periodico del Portogallo, dal 13 giugno 2022 al 1 luglio 2022, § 41(c); Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, Articolo 23.1; Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, Articoli 16 e 39.b; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Articoli 7 e 9; Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici Articolo 17.1; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 8; Corte, *Gauer e Altri c. Francia*, N. 61521/08, marzo 2011; *C.C. c. Slovacchia*, N. 18968/07, 2011 (estratti); *N.B. c. Slovacchia*, N. 29518/10, 12 giugno 2012.
265. Corte, *Khudobin c. Russia*, N. 59696/00, § 83, CEDU 2006-XII (estratti).
266. Corte, *Melnik c. Ucraina*, N. 72286/01, §§ 104-106, 28 marzo 2006.
267. Corte, *Cosovan c. Repubblica di Moldova*, N. 13472/18, § 44 e 86, 22 marzo 2022; Terzo rapporto periodico della Repubblica di Moldova del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ("CAT", CAT/C/ MDA/ CO/3, adottato il 21 dicembre 2017) § 19.
268. Corte, *Cosovan c. Repubblica di Moldova*, N. 13472/18, § 86, 22 marzo 2022.
269. CPT, 7° Rapporto Generale, § 31.
270. CPT, 19° Rapporto Generale, Garanzie per i migranti irregolari privati della libertà, § 91.
271. Corte, *Normantowicz c. Polonia*, N. 65196/16, § 88, 17 marzo 2022.
272. Corte, *Amirov c. Russia*, N. 51857/13, 27 novembre 2014; *Mozer c. Repubblica di Moldova e Russia* [GC], N. 11138/10, § 183, 23 febbraio 2016.
273. Corte, *A.A. c. Grecia*, N. 12186/08, 22 luglio 2010.
274. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 11.1.
275. Corte, *Normantowicz c. Polonia*, N. 65196/16, § 80, 17 marzo 2022.

276. Raccomandazione CM/Rec(2022)17 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo, § 49 e § 96.4.
277. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 11.1.
278. Corte, *Grimailovs c. Latvia*, N. 6087/03, §§ 150-151, 25 giugno 2013; *Yunusova e Yunusov c. Azerbaigian*, N. 59620/14, § 138, 2 giugno 2016; *Z.H. c. Ungheria*, N. 28973/11, § 29, 8 novembre 2012; *Price c. Regno Unito*, N. 33394/96, §§ 25-30, CEDU 2001-VII.
279. CPT, 19° Rapporto Generale, § 90 e 91; CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Finlandia, [CPT/\(2015\)25](#), §§ 35 e 36; Raccomandazione CommDH (2001)19 del Commissario per i diritti umani (Raccomandazione 8); UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012, Linea guida 8, p. 48 (vi); CPT, 19° Rapporto Generale, § 90; CPT, 10° Rapporto Generale, § 32; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 11.1; Risoluzione 1509(2006) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sui diritti umani dei migranti irregolari, N. 12.4, ultima frase; Risoluzione 1637 (2008) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sui boat people in Europa: arrivo via mare nell'Europa meridionale di flussi migratori misti, articolo 9.13; Raccomandazione CommDH (2001)19 del Commissario per i diritti umani, Raccomandazione 8; Corte, *Holomiov c. Moldova*, N. 30649/05, §§ 117-122, 7 novembre 2006; *Ashot Harutyunyan c. Armenia*, N. 34334/04, §§ 105-116, 15 giugno 2010.
280. UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012, Linea guida 9.5, § 63.
281. Corte, *Price c. Regno Unito*, N. 33394/96, CEDU 2001-VII; *Farbtuhs c. Lettonia*, N. 4672/02, 2 dicembre 2004; *Engel c. Ungheria*, N. 46857/06, § 27 e 30, 20 maggio 2010; *Helhal c. Francia*, N. 10401/12, § 62, 19 febbraio 2015; *Topekhn c. Russia*, N. 78774/13, § 86, 10 maggio 2016.
282. Corte, *Novak c. Croazia*, N. 8883/04, 14 giugno 2007; *Dybeku c. Albania*, N. 41153/06, 18 dicembre 2007; *Raffray Taddei c. Francia*, N. 36435/07, 21 dicembre 2010.
283. Corte, *Slawomir Musiał c. Polonia*, N. 28300/06, 20 gennaio 2009; *Keenan c. Regno Unito*, N. 27229/95, CEDU 2001-III; *Renolde c. Francia*, N. 5608/05, 2008 (estratti); *Rooman c. Belgio* [GC], N. 18052/11, § 145, 31 gennaio 2019.
284. CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Finlandia, [CPT/\(2015\)25](#); Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).
285. Corte, *Rivière c. Francia*, N. 33834/03, 11 luglio 2006; *Jeanty c. Belgio*, N. 82284/17, §§ 101-114, 31 marzo 2020.
286. Corte, *Strazimiri c. Albania*, N. 34602/16, §§ 108-112, 21 gennaio 2020.
287. Corte, *Murray c. Olanda* [GC], N. 10511/10, § 106, 26 aprile 2016.
288. Corte, *Farbtuhs c. Lettonia*, N. 4672/02, 2 dicembre 2004; *Contrada c. Italia* (N. 2), N. 7509/08, 11 febbraio 2014.
289. Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, Articolo 6.
290. Corte, *Mahmundi e Altri c. Grecia*, N. 14902/10, § 70, 31 luglio 2012.
291. Ibid.
292. UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012, Linea guida 9.3, § 61.
293. Raccomandazione CM/Rec(2022)17 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo, § 96.3; Raccomandazione CM/Rec(2003)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure

di detenzione dei richiedenti asilo, Principio 13; Regole di Bangkok, Regola 42.4; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articoli 11.2, 19, 23.4 e 25; CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Finlandia, [CPT/\(2015\)25](#), § 36; UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012, Linea guida 9.1, §§ 49-50; la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

294. Corte, *Slawomir Musiał c. Polonia*, N. 28300/06, 20 gennaio 2009.
295. Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, Articolo 11.7.
296. Raccomandazione CM/Rec(2022)17 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo, § 36.
297. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).
298. Corte, *S.M.M. c. Regno Unito*, N. 77450/12, § 83, 22 giugno 2017.
299. Dichiarazione di Principi relativa al trattamento delle persone private della libertà personale nel contesto della pandemia di coronavirus (Covid-19), CPT.
300. CPT, Rapporto 2007 sulla visita in Spagna, [CPT/Inf \(2009\)10](#), § 13.
301. CPT, Rapporto 2011 sulla visita in Olanda, [CPT/Inf \(2012\)21](#), § 58.
302. CPT, Rapporto 2007 sulla visita in Spagna, [CPT/Inf \(2009\)10](#), § 14.
303. Corte, *Karabet e Altri c. Ucraina*, N. 38906/07 e 52025/07, 17 gennaio 2013.
304. CPT, Rapporto 2011 sulla visita in Olanda, [CPT/Inf \(2012\)21](#), § 58.
305. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 8; Corte, *Szuluk c. Regno Unito*, N. 36936/05, 2009.
306. Corte, *Szuluk c. Regno Unito*, N. 36936/05, § 35, 2009.
307. CPT, 19° Rapporto Generale, § 92; UNHCR, Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012, Linea guida 7, § 47; Regole Mandela, Regola 32 (1c).
308. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 8.
309. Corte, *Milić e Nikezić c. Montenegro*, N. 54999/10 e 10609/11, 28 aprile 2015; *Gjini c. Serbia*, N. 1128/16, 15 gennaio 2019.
310. CPT, 23° Rapporto Generale, § 77; CPT, 19° Rapporto Generale, § 96; Corte, *Labita c. Italia* [GC], N. 26772/95, § 131, CEDU 2000-IV; *Assenov e Altri c. Bulgaria*, 28 ottobre 1998, § 102, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-VIII; *Bouyid c. Belgio* [GC], N. 23380/09, §§ 115-116, 2015; *Ostrovenecs c. Lettonia*, N. 36043/13, § 71, 5 ottobre 2017.
311. Corte, *Fenech c. Malta*, N. 19090/20, § 107, 1° marzo 2022; *Neshkov e Altri c. Bulgaria*, N. 36925/10 e altri cinque, § 243, 27 gennaio 2015.
312. OHCHR, [COVID-19 Guidance: OHCHR and COVID-19](#).
313. Ibid.
314. Corte, *Fenech c. Malta*, N. 19090/20, 1° marzo 2022.
315. Ibid.
316. Corte, *Poghosyan c. Georgia*, N. 9870/07, 24 febbraio 2009; *Ghavitadze c. Georgia*, N. 23204/07, 3 marzo 2009; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 13; OHCHR, [COVID-19 Guidance: OHCHR and COVID-19](#); Corte, *Cătălin Eugen Micu c. Romania*, N. 55104/13, § 56, 5 gennaio 2016; *Jeladze c. Georgia*, N. 1871/08, § 44, 18 dicembre 2012; *Salakhov e Islyamova c. Ucraina*, N. 28005/08, §§ 124-125, 14 marzo 2013.
317. Corte, *Feilazoo c. Malta*, N. 6865/19, § 92, 11 marzo 2021.
318. [Joint Guidance Note on Equitable Access to COVID-19 Vaccines for All Migrants](#).

319. Corte, *Fenech c. Malta*, N. 19090/20, 1°marzo 2022.
320. Ibid, § 107.
321. Corte, *Fenech c. Malta*, N. 19090/20, 1°marzo 2022.
322. Corte, *Feilazoo c. Malta*, N. 6865/19, 11 marzo 2021; OHCHR, [COVID-19 Guidance: OHCHR and COVID-19](#).
323. OHCHR, [COVID-19 Guidance: OHCHR and COVID-19](#).
324. CPT, Rapporto 2015 sulla visita in Lussemburgo, [CPT/Inf \(2015\)30](#), § 111 (solo in francese); CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Repubblica Ceca, [CPT/Inf \(2015\)18](#), § 37.
325. Raccomandazione CM/Rec(2012)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul codice europeo di etica per il personale penitenziario, § 1, Regola 77. Raccomandazione N. R (97)12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul personale che si occupa dell'attuazione delle sanzioni e delle misure.
326. CPT, Rapporto 2015 sulla visita in Lussemburgo, [CPT/Inf \(2015\)30](#), § 111 (solo in francese); CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Repubblica Ceca, [CPT/Inf \(2015\)18](#), § 37.
327. Raccomandazione N. R (97)12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul personale che si occupa dell'attuazione delle sanzioni e delle misure.
328. CPT, Rapporto 2015 sulla visita in Lussemburgo, [CPT/Inf \(2015\)30](#), § 111 (solo in francese); CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Repubblica Ceca, [CPT/Inf \(2015\)18](#), § 37.
329. CPT, Rapporto 2004 sulla visita a Malta, [CPT/Inf\(2005\)15](#), § 61; CPT, 10° Rapporto Generale, § 23; CPT, 19° Rapporto Generale, § 99.
330. Corte, *Aden Ahmed c. Malta*, N. 55352/12, § 92, 23 luglio 2013.
331. Raccomandazione N. R (97)12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul personale che si occupa dell'attuazione delle sanzioni e delle misure, §§ 14-15.
332. Corte, *Nuh Uzun c. Turchia*, N. 49341/18 e altri 13, 29 marzo 2022.
333. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articoli 18.7, 25.2, 24.4.
334. CPT, Rapporto 2015 sulla visita in Lussemburgo, [CPT/Inf \(2015\)30](#), § 111 (solo in francese); CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Repubblica Ceca, [CPT/Inf \(2015\)18](#), § 37; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Articolo 25.2; Venti linee guida sul rimpatrio forzato, linea guida 10.3.
335. Venti linee guida sul rimpatrio forzato, linea guida 10.3.
336. Ibid; CPT, 7° Rapporto Generale, § 29; CPT, Rapporto 2014 sulla visita in Repubblica Ceca, [CPT/Inf \(2015\)18](#), § 37; CPT, Rapporto 2015 sulla visita in Lussemburgo, [CPT/Inf \(2015\)30](#), § 111 (solo in francese).
337. CPT, Rapporto 2011 sulla visita in Norvegia, [CPT/Inf \(2011\)33](#), § 38; CPT, Rapporto 2011 sulla visita in Lettonia, [CPT/Inf \(2013\)20](#), § 36.
338. Raccomandazione CM/Rec(2022)17 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo, § 40.
339. Raccomandazione CM/Rec(2012)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul codice europeo di etica per il personale penitenziario, §§ 11 e 14.
340. Ibid., Staff, § 11.
341. Ibid., §§ 11 e 14; Rec(2022)17 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo.
342. Raccomandazione CM/Rec(2012)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul codice europeo di etica per il personale penitenziario, §§ 12-13.
343. Ibid., §§ 23-24; Patto internazionale sui diritti civili e politici, Articolo 26.
344. Patto internazionale sui diritti civili e politici, Articolo 26.
345. Ibid.
346. Raccomandazione CM/Rec(2012)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul codice europeo di etica per il personale penitenziario.

347. Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza: norme operative e indicatori, Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, settembre 2016, norma 11, 11.4, pagina 19.
348. Ibid.
349. Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, Articolo 10.
350. Ibid.
351. Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza: norme operative e indicatori, Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, settembre 2016, norma 11, pagina 19.
352. Regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, 39.2.
353. Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa 1707(2010), § 9.2.11.
354. Corte, *Tali c. Estonia*, N. 66393/10, § 59, 13 febbraio 2014; *Artyomov c. Russia*, N. 14146/02, § 145, 27 maggio 2010; *Korneykova e Korneykov c. Ucraina*, N. 56660/12, § 111, 24 marzo 2016; *Ramishvili e Kokhredze c. Georgia*, N. 1704/06, 27 gennaio 2009.
355. CPT, 19° Rapporto Generale § 88.
356. Corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento, Principio 30.
357. CPT, Rapporto 2006 sulla visita in Francia, [CPT/Inf\(2007\)44](#), § 76; CPT (solo in francese), Rapporto 2008 sulla visita in Bulgaria, [CPT/Inf\(2010\)29](#), § 45; CPT, 19° Rapporto Generale, § 88; CPT, Rapporto 2009 sulla visita in Ucraina, [CPT/Inf\(2011\)29](#), § 71.
358. Corte, *Ismoilov e Altri c. Russia*, N. 2947/06, 24 aprile 2008.
359. CPT, Rapporto 2006 sulla visita in Francia, [CPT/Inf\(2007\)44](#), § 76 (solo in francese); CPT, Rapporto 2008 sulla visita in Bulgaria, [CPT/Inf\(2010\)29](#), § 45; CPT, 19° Rapporto Generale, § 88; CPT, Rapporto 2009 sulla visita in Ucraina, [CPT/Inf\(2011\)29](#), § 71.
360. Corte, *Assenov e Altri c. Bulgaria*, § 94, 28 ottobre 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-VIII; *Tekin c. Turchia*, N. 22496/93, 9 giugno 1198 § 53, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-IV; *Gladović c. Croazia*, N. 28847/08, § 50, 10 maggio 2011.
361. Corte, *Vlasov c. Russia*, N. 78146/01, § 123, 12 giugno 2008; Nazioni Unite, Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari di polizia.
362. Corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento, Principio 30; CPT, 19° Rapporto Generale, paragrafo 88.
363. Corte, *Rohde c. Danimarca*, N. 69332/01, § 93, 21 luglio 2005; *Rzakhanov c. Azerbaijan*, N. 4242/07, § 64, 4 luglio 2013.
364. Corte, *A.T. c. Estonia*, N. 23183/15, § 73, 13 novembre 2018.
365. Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Commento Generale N. 20: Articolo 7 (Proibizione della tortura, o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti), 10 marzo 1992.
366. Corte, *Ramirez Sanchez c. Francia* [GC], N. 59450/00, CEDU 2006-IX; *Piechowicz c. Polonia*, N. 20071/07, 17 aprile 2012.
367. Corte, *Ramirez Sanchez c. Francia* [GC], N. 59450/00, §§ 120-123, CEDU 2006-IX.
368. Corte, *A.T. c. Estonia*, N. 23183/15, § 73, 13 novembre 2018.
369. Detenuti posti in isolamento: estratto dal 21° Rapporto Generale del CPT pubblicato nel 2011, Consiglio d'Europa.
370. Corte, *Onofriou c. Cyprus*, N. 24407/04, §§ 71-81, 7 gennaio 2010; *Csüllög c. Ungheria*, N. 30042/08, §§ 37-38, 7 giugno 2011.
371. Corte, *Csüllög c. Ungheria*, N. 30042/08, § 31, 7 giugno 2011.
372. Ibid.
373. Corte, *X c. Turchia*, N. 24626/09, §§ 41-45, 9 ottobre 2012.
374. Corte, *Ivan Karpenko c. Ucraina*, N. 45397/13, 16 dicembre 2021.
375. Corte, *Artyomov c. Russia*, N. 14146/02, § 145, 27 maggio 2010; *Bouyid c. Belgio* [GC], N. 23380/09, § 101, 2015; *Korneykova e Korneykov c. Ucraina*, N. 56660/12, § 111, 24 marzo 2016; Nazioni Unite, Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari di polizia.

376. Regola 64.1; Risoluzione 1707(2010) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sulla detenzione amministrativa dei richiedenti asilo e dei migranti in situazione irregolare in Europa, articolo 9.2.12; Corte, *Tekin c. Turchia*, N. 22496/93, 9 giugno 1998, § 53 Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-IV; *Tali c. Estonia*, N. 66393/10, § 59, 13 febbraio 2014; *Premiņiny c. Russia*, N. 44973/04, 10 febbraio 2011.
377. Corte, *H.M. e Altri c. Ungheria*, N. 38967/17, 2 giugno 2022; Regole penitenziarie europee, Regola 54.4; Regole Mandela, Regola 50.
378. Corte, *Shlykov e Altri c. Russia*, N. 78638/11 e altri tre, §§ 77-93, 19 gennaio 2021.
379. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 8; Corte, *Wainwright c. Regno Unito*, N. 12350/04, § 43, CEDU 2006-X; *Iwańczuk c. Polonia*, N. 25196/94, 15 novembre 2001; *Roth c. Germania*, N. 6780/18 e 30776/18, § 51, 22 ottobre 2020.
380. Corte, *Wainwright c. Regno Unito*, N. 12350/04, § 42, CEDU 2006-X; *Dejneki c. Polonia*, N. 9635/13, §§ 61-66 e 75-76, 1°giugno 2017.
381. Corte, *Wainwright c. Regno Unito*, N. 12350/04, § 42, CEDU 2006-X; *Dejneki c. Polonia*, N. 9635/13, § 60, 1°giugno 2017; *Valašinas c. Lituania*, N. 44558/98, CEDU 2001-VIII.
382. Corte, *Valašinas c. Lituania*, N. 44558/98, § 117, CEDU 2001-VIII.
383. Ibid.
384. Corte, *Iwańczuk c. Polonia*, N. 25196/94, 15 novembre 2001.
385. Corte, *Milka c. Polonia*, N. 14322/12, 15 settembre 2015.
386. Articolo 3, Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
387. Corte, *Sakir c. Grecia*, N. 48475/09, 24 marzo 2016.
388. Corte, *Mikeladze e Altri c. Georgia*, N. 54217/16, §§ 60-68, 16 novembre 2021.
389. Raccomandazione CM/ del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui principi in materia di diritti umani e sulle linee guida sulla valutazione dell'età nel contesto della migrazione, 96.1.
390. Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, Regola 25, Corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento, Principio 33; Raccomandazione CM/Rec(2006)13 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'uso della custodia cautelare, le condizioni in cui viene eseguita e l'attuazione di garanzie contro gli abusi, § 44; CPT, 19° Rapporto Generale, § 89; CPT, 23° Rapporto Generale, §§ 77 e 79.
391. Corte, *Gjini v Serbia*, N. 1128/16, § 84-88 e 96-103, 15 gennaio 2019.
392. Raccomandazione CM/Rec(2022)22 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui principi in materia di diritti umani e sulle linee guida sulla valutazione dell'età nel contesto della migrazione, § 97; CPT, 30° Rapporto Generale del CPT, maggio 2021, pp. 15-16.
393. Venti linee guida sul rimpatrio forzato, linea guida 10.5, ultima frase; CPT, 2° Rapporto Generale, § 54; 63. Corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento, Principio 29.1.
394. Nazioni Unite, Training Manual on Human Rights Monitoring.
395. CPT, 19° Rapporto Generale, § 89; Venti linee guida sul rimpatrio forzato (linea guida 10.5, ultima frase); Risoluzione 1707 (2010) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sulla detenzione amministrativa dei richiedenti asilo e dei migranti in situazione irregolare in Europa, punto 9.2.15.
396. Corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento, Principio 29.2.
397. Venti linee guida sul rimpatrio forzato, linea guida 10.5, ultima frase; CPT, 2° Rapporto Generale; Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, Istituire meccanismi nazionali indipendenti per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell'UE, Lussemburgo, Ufficio pubblicazioni dell'UE, ottobre 2022.

398. CPT, 19° Rapporto Generale, § 89; Venti linee guida sul rimpatrio forzato (linea guida 10.5, ultima frase); Risoluzione 1707 (2010) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sulla detenzione amministrativa dei richiedenti asilo e dei migranti in situazione irregolare in Europa, punto 9.2.15.

Questa guida per i professionisti è stata preparata dal Comitato europeo per la cooperazione giuridica (CDCJ) e adottata nel giugno 2023.

Offre consigli sul modo in cui migranti e richiedenti asilo in detenzione amministrativa dovrebbero essere trattati per assicurarsi che la loro dignità ed i loro diritti fondamentali, protetti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quale interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano pienamente rispettati. Si fonda anche sulle norme stabilite negli anni dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ed altre fonti pertinenti.

Questa guida è ideata come strumento pratico per tutti i professionisti che sono in contatto con migranti e richiedenti asilo in detenzione amministrativa negli Stati membri del Consiglio d'Europa e oltre. A tal fine, include anche due checklist per aiutare avvocati e medici ad orientarsi tra le varie norme applicabili ai migranti e richiedenti asilo in detenzione amministrativa.



www.coe.int/cdcj

www.coe.int

Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. Include 46 Stati membri, compresi tutti i paesi che fanno parte dell'Unione europea. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa è firmatario della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, un trattato concepito per proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell'uomo supervisiona l'attuazione della Convenzione negli Stati membri.

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE